

Documento per la consultazione

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti

Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica alcune modifiche alle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti (provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, e successive modificazioni).

Esse recepiscono le innovazioni normative intervenute negli ultimi anni, realizzano un'ulteriore semplificazione dei documenti informativi, forniscono chiarimenti sulla disciplina attuale.

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, **entro il 6 settembre 2013**, alternativamente agli indirizzi:

- Banca d'Italia, Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza, Divisione Normativa Primaria, via Milano 53 - 00184, Roma;
- npv.normativa_primaria@bancaditalia.it.

I commenti ricevuti saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima; il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via mail non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti.

I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

INDICE

1. PREMESSA	3
2. ADEGUAMENTO A NOVITÀ NORMATIVE	4
2.1. D.LGS. N. 141 DEL 13 AGOSTO 2010	4
2.2 NUOVA DISCIPLINA DELLA REMUNERAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DEGLI SCONFINAMENTI.....	5
2.3 POLIZZE ASSICURATIVE CONNESSE A FINANZIAMENTI.....	6
2.4 CONTO DI BASE.	6
2.5 CESSIONE DI QUOTE DEL SALARIO, DELLO STIPENDIO O DELLA PENSIONE.....	6
2.6 FINANZIAMENTI IN VALUTA ESTERA	7
3. CHIARIMENTI INTERPRETATIVI E INTEGRAZIONI DELLA DISCIPLINA.....	8
3.1. CHIARIMENTI.....	8
3.2. CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI IN BLOCCO	9
4. INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE	10
4.1. DOCUMENTO “PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE” E GUIDE PRATICHE.....	11
4.2. FOGLIO INFORMATIVO E ISC DEL CONTO CORRENTE	11
4.3. DOCUMENTO DI SINTESI PERIODICO	12
4.4 VALORIZZAZIONE DEL DOCUMENTO ELETTRONICO.....	12
6. MEDIATORI CREDITIZI E CONFIDI	13
6.1. MEDIATORI CREDITIZI (SEZIONE VIII).....	13
6.2. CONFIDI (SEZIONE IX)	14

1. PREMESSA

Il provvedimento della Banca d'Italia su *Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti* è stato emanato il 29 luglio 2009; esso è stato integrato con i provvedimenti concernenti le Guide pratiche e l'indicatore sintetico di costo dell'ISC del conto corrente destinato ai consumatori ed è entrato pienamente in vigore il 3 ottobre 2009. Successivamente il provvedimento è stato rivisto in occasione del recepimento di tre direttive europee: sui servizi di pagamento (direttiva 2007/64/CE), sul credito ai consumatori (direttiva 2008/48/CE), sugli istituti di moneta elettronica (direttiva 2009/110/CE).

L'evoluzione intervenuta nel frattempo del quadro normativo e nella prassi applicativa fanno ora emergere esigenze di adeguamenti, miglioramenti tecnico-redazionali, chiarimenti, semplificazione di taluni adempimenti. Si ricordano, in particolare, le seguenti novità intervenute dopo il luglio 2009.

▪ *Evoluzione della legislazione nazionale*

Il d.lgs. n. 141/2010 ⁽¹⁾ ha introdotto significative innovazioni: ha recepito nel Testo unico bancario una serie di disposizioni preesistenti ⁽²⁾, ha rafforzato i poteri di intervento della Banca d'Italia, ha riformato l'intero comparto delle reti distributive esterne.

Ulteriori provvedimenti legislativi hanno introdotto nuove disposizioni: sulla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti ⁽³⁾; sul conto di base ⁽⁴⁾; sulla commercializzazione congiunta di finanziamenti e polizze assicurative ⁽⁵⁾. Questi provvedimenti riguardano materie alle quali la disciplina della Banca d'Italia già dedicava specifica attenzione; è quindi necessario allinearla alle nuove disposizioni di legge.

▪ *Novità a livello europeo*

Dopo l'entrata in vigore della direttiva sul credito ai consumatori (direttiva 2008/48/CE) la Commissione europea è intervenuta due volte, nel 2011 e nel 2012, su questa materia: dapprima per rivedere le ipotesi di calcolo del TAEG (direttiva 2011/90/UE); successivamente per fornire linee guida per assicurare una interpretazione corretta e uniforme della direttiva (documento pubblicato l'8 maggio 2012). La prima delle due novità è già stata recepita con provvedimento separato e viene ora fatta confluire nelle Disposizioni.

Inoltre, lo *European Systemic Risk Board* ha adottato, nel 2011, una raccomandazione sui prestiti in valuta estera che contiene anche principi in materia di informazioni da fornire alla clientela sui rischi connessi con queste operazioni (Raccomandazione CERS/2011/1, punto A, *Consapevolezza dei rischi da parte dei prestatori*).

▪ *Protocollo ABI/Associazioni dei consumatori*

L'ABI e le principali associazioni dei consumatori hanno siglato un protocollo con il quale hanno riconosciuto l'importanza di alcune semplificazioni già introdotte nella disciplina della Banca d'Italia e suggerito alcuni ulteriori spazi di miglioramento.

⁽¹⁾ Modificato dal d.lgs. n. 218/2010 e dal d.lgs. n. 169/2012.

⁽²⁾ Ad esempio, in tema di estinzione e portabilità dei mutui, surrogazione nei contratti di finanziamento, chiusura dei rapporti a tempo indeterminato, cancellazione semplificata delle ipoteche, decorrenza delle valute.

⁽³⁾ Art. 117-bis TUB introdotto dall'articolo 6-bis del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

⁽⁴⁾ Art. 12 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201.

⁽⁵⁾ Art. 36-bis del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201.

I suggerimenti indicati nel protocollo – foglio informativo del conto corrente, invio del documento di sintesi – hanno formato oggetto di approfondimento e ad analisi di impatto, e sono ora recepite nella disciplina conformemente ai risultati emersi.

In questo documento si descrivono le modifiche si intendono apportare al Provvedimento della Banca d'Italia: per maggiore chiarezza espositiva, esse vengono illustrate distinguendo in base ai motivi che le giustificano. In particolare, le novità previste sono riconducibili a:

- a) interventi di mero adeguamento a nuove norme (par. 2)
- b) chiarimenti o integrazioni da fornire sulla disciplina attuale (par. 3)
- c) esigenze di semplificazione (par. 4)
- d) miglior utilizzo della tecnologia (par. 5)
- e) nuove disposizioni in tema di mediatori creditizi e confidi (par. 6).

2. ADEGUAMENTO A NOVITÀ NORMATIVE

In questo paragrafo si illustrano gli interventi diretti ad aggiornare le Disposizioni per tenere conto delle innovazioni normative intervenute a partire dal 2009 ⁽⁶⁾.

2.1 D.lgs. n. 141 del 13 agosto 2010

2.1.1 Intermediari finanziari

Tra gli interventi di mero allineamento con la normativa vigente merita innanzitutto una menzione il d.lgs. del 13 agosto 2010, n. 141, che ha innovato profondamente la disciplina degli intermediari finanziari non bancari e degli altri soggetti operanti nel settore. Si è quindi reso necessario: i) sostituire i riferimenti contenuti nelle Disposizioni agli intermediari iscritti nell'elenco speciale (previsto dal previgente articolo 107 TUB) con richiami a intermediari iscritti nell'albo unico (ora disciplinato dall'articolo 106 TUB); ii) eliminare la sezione relativa all'attività di cambiavalute (sezione IX).

2.1.2 Nuove disposizioni a tutela della clientela

Nei paragrafi 5 e 6 della sezione III e nel paragrafo 3 della sezione IV delle Disposizioni sono state richiamate una serie di disposizioni del TUB nuove o confluite nel Testo unico in forza di recenti provvedimenti legislativi: la decorrenza delle date per la valuta e la disponibilità delle somme (articolo 120), l'estinzione anticipata dei mutui immobiliari (articolo 120-ter), la surrogazione e la portabilità dei contratti di finanziamento (articolo 120-quater), le spese applicabili a fronte di informazioni e comunicazioni da fornire alla clientela (articolo 127-bis), l'obbligo di redigere i documenti di trasparenza in italiano (articolo 127, comma 1-bis).

⁽⁶⁾ Si ricorda infatti che (come anche espressamente chiarito nei relativi provvedimenti) le diverse revisioni delle Disposizioni intervenute dopo il 2009 hanno riguardato solo le modifiche strettamente connesse all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di servizi di pagamento, credito ai consumatori e istituti di moneta elettronica: anche per non generare confusione, si è evitato in quelle occasioni di modificare altre parti delle Disposizioni.

A fini di maggiore chiarezza, vengono poi espressamente menzionate alcune disposizioni – già presenti nel quadro normativo - che riguardano:

- le spese per servizi aggiuntivi richiesti dal cliente al momento della chiusura di un rapporto a tempo indeterminato ⁽⁷⁾;
- le modalità per apportare modifiche unilaterali alle condizioni contrattuali nei rapporti al portatore (es. libretti di risparmio al portatore): le modifiche dovranno essere comunicate alla clientela con strumenti di comunicazione impersonale facilmente accessibili presso le dipendenze dell'intermediario e sul suo sito internet di quest'ultimo, ove esistente ⁽⁸⁾.

2.1.3 Controlli

La sezione X delle Disposizioni, che riprende le disposizioni del Testo unico bancario sui controlli di vigilanza, è stata integrata per tenere conto:

- del regime dei controlli su mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria introdotto dalla riforma di questi operatori;
- dei nuovi poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'articolo 128-ter del TUB. Al riguardo, le Disposizioni precisano che: *i)* il potere di ordinare agli intermediari la restituzione di somme indebitamente percepite viene attivato solo a fronte di violazioni delle disposizioni previste ai sensi del titolo VI del TUB; *ii)* la Banca d'Italia richiede agli intermediari la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 128-ter TUB solo quando vi siano particolari esigenze conoscitive per il pubblico (essi, infatti, non hanno un carattere sanzionatorio che ne giustificerebbe la pubblicazione in ogni caso).

2.2 Nuova disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti

Le Disposizioni vengono modificate per tener conto della nuova disciplina sulle commissioni che gli intermediari possono applicare agli affidamenti e agli sconfinamenti ⁽⁹⁾. In particolare:

- a) vengono sostituiti i riferimenti alle spese o agli oneri a carico della clientela con la specifica indicazione delle commissioni ora ammesse: la commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi per gli affidamenti; la commissione di istruttoria veloce per gli sconfinamenti;
- b) vengono eliminate le specifiche previsioni sulla commissione di massimo scoperto (o altre forme complesse di remunerazione), perché riferite a ipotesi non più compatibili con la legge.

⁽⁷⁾ Cfr. articolo 120-bis del TUB; articolo 10-bis della delibera del CICR 4 marzo 2003, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, n. 117; sezione III, paragrafo 5, delle Disposizioni.

⁽⁸⁾ Cfr. articolo 118, comma 2, del TUB; articolo 11 della delibera del CICR 4 marzo 2003, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, n. 117; sezione IV, paragrafo 2, delle Disposizioni

⁽⁹⁾ D.l. 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 117-bis TUB e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR del 30 giugno 2012.

2.3 Polizze assicurative connesse a finanziamenti

Nel corso del 2012 il legislatore è intervenuto per disciplinare la commercializzazione di polizze assicurative e conti correnti insieme a un finanziamento ⁽¹⁰⁾.

Poiché la commercializzazione congiunta di più contratti è presa in considerazione dalle Disposizioni a fini di trasparenza (ad es. per il calcolo del TAEG), si è ritenuto opportuno richiamare i limiti e le condizioni stabiliti dalle nuove norme di legge (cfr. sezioni II, VII e XI).

2.4 Conto di base

Nel 2012 la legge ha previsto che gli intermediari debbano offrire un “conto di base” per agevolare l'accesso di ampie fasce della popolazione a una serie di servizi di pagamento ⁽¹¹⁾. Le caratteristiche del “conto di base” sono stabilite da una convenzione conclusa il 20 aprile 2012 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'ABI, Poste Italiane S.p.A. e AIIP.

Il “conto di base” ha caratteristiche molto simili a quelle del “conto corrente semplice” - già previsto dalle Disposizioni - e assolve alla medesima funzione. Si è quindi provveduto a sostituire la disciplina del secondo con quella del primo e a effettuare il necessario coordinamento con il resto delle Disposizioni; in particolare, il paragrafo 4 della sezione III:

- tipizza il “conto di base” ai sensi dell'articolo 117, comma 8, del TU (su questo punto verrà acquisita l'intesa della Consob): gli intermediari non potranno, pertanto, denominare “conto di base” prodotti che abbiano caratteristiche diverse da quelle indicate nella convenzione;
- fornisce indicazioni per il calcolo dell'indicatore sintetico di costo (ISC), riprendendo quelle già previste per il “conto corrente semplice”.

Per assicurare che i consumatori conoscano l'esistenza di questa tipologia di conto, viene previsto che gli intermediari ne facciano menzione nei fogli informativi dei conti correnti offerti a consumatori con esigenze di base (cfr. sezione II, paragrafo 3). Inoltre, gli intermediari dovranno sempre prospettare questo conto alla clientela potenzialmente interessata (cfr. sezione XI, paragrafo 2); ciò, ovviamente, non pregiudica la possibilità di prospettare anche altri prodotti dell'intermediario che risultino adeguati per queste fasce di consumatori. Su questo aspetto cfr. la *Relazione sull'analisi di impatto* (paragrafo 4.1).

⁽¹⁰⁾ Cfr. l'articolo 36-*bis* del d. l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale precisa che è considerata scorretta la pratica commerciale consistente nel condizionare l'erogazione di un mutuo all'obbligo di stipulare una polizza assicurativa erogata dal medesimo intermediario o all'apertura di un conto corrente, e l'articolo 28 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, il quale prevede che le banche che intendano condizionare l'erogazione di mutui o di credito al consumo alla stipula di una polizza di assicurazione sulla vita debbano fornire al cliente due preventivi di istituti non riconducibili al proprio gruppo bancario. Il cliente resta in ogni caso libero di scegliere la polizza che ritiene più conveniente sul mercato. In attuazione di questa previsione l'Isvap ha emanato il regolamento n. 40/2012, che prevede, tra l'altro, l'obbligo dell'intermediario di fornire al cliente un'informativa scritta sui contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita e di redigere i preventivi secondo determinate modalità .

⁽¹¹⁾ Cfr. d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214.

2.5 Cessione di quote del salario, dello stipendio o della pensione

Il legislatore è recentemente intervenuto per estendere l'applicazione della disciplina sul credito ai consumatori a tutti i finanziamenti effettuati dietro cessione di quote dello stipendio o salario o pensione (CQSP), compresi quelli prima esclusi (ad esempio, perché di importo superiore a 75.000 euro) ⁽¹²⁾; la legge richiede, inoltre, ai finanziatori che intendano avvalersi di soggetti terzi per la distribuzione di rivolgersi esclusivamente a banche, intermediari finanziari, Poste italiane S.p.A., ivi comprese le rispettive strutture distributive, agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi. Alla Banca d'Italia è rimesso il compito di adottare disposizioni attuative su una serie di profili che riguardano la trasparenza e la correttezza nella commercializzazione di contratti di CQSP. Per dare attuazione a questa normativa, la sezione VII-*bis*:

- ribadisce che gli intermediari devono adottare politiche di remunerazione e valutazione degli addetti alla rete di vendita che non incentivino a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti, ponendo particolare attenzione ai rinnovi dei contratti in essere: tale principio – previsto dalla legge ⁽¹³⁾ - viene attuato come un obbligo di natura organizzativa; in questo modo esso è soggetto alle forme di controllo interno e di vigilanza indicate nella sezione XI (dedicata ai requisiti organizzativi);
- fornisce indicazioni per rendere trasparente la struttura delle commissioni, così da consentire al consumatore di individuare: *i)* le componenti di costo percepite dall'intermediario, distinguendole da quelle dovute a terzi; *ii)* gli oneri che devono essere rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto ⁽¹⁴⁾;
- rinvia, per l'informativa da rendere al cliente, alla disciplina sul credito ai consumatori, la quale - in attuazione della disciplina europea - prevede anche strumenti volti a garantire la comparabilità delle diverse offerte (documento informativo standard denominato *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*; TAEG).

Il testo posto in consultazione non definisce le procedure, anche telematiche, per contenere i costi a carico dei consumatori (richieste dall'articolo 6-*bis*, comma 3, lett. *d*, D.P.R. n. 180/1950): la questione – che investe il funzionamento del mercato della CQSP - verrà affrontata in un secondo momento, anche tenendo conto di eventuali iniziative che gli operatori interessati potranno in essere, secondo quanto previsto dalla stessa legge.

2.6 Finanziamenti in valuta estera

Nel 2011 lo *European Systemic Risk Board* ha adottato una raccomandazione sui finanziamenti in valuta estera per prevenire una serie di rischi manifestatesi in alcuni paesi dell'Unione Europea ⁽¹⁵⁾. Tra gli accorgimenti raccomandati agli Stati membri vi è quello di richiedere agli intermediari di attirare l'attenzione della clientela sui rischi tipicamente connessi a questa tipologia di operazioni, con specifico riguardo a possibili oscillazioni sfavorevoli del tasso di cambio e di quello di interesse.

⁽¹²⁾ Articolo 6-*bis* del D.P.R. n. 180/1950, introdotto dal d.lgs. n. 169/2012.

⁽¹³⁾ Art. 6-*bis*, comma 3, lett. *a*, D.P.R. n. 180/1950.

⁽¹⁴⁾ Art. 6-*bis*, comma 3, lett. *b* e *c*, D.P.R. n. 180/1950.

⁽¹⁵⁾ Raccomandazione CERS/2011/1.

Per recepire la raccomandazione, viene previsto che i fogli informativi – oltre a illustrare i rischi di cambio e di interesse nella sezione dedicata ai rischi tipici dell'operazione – forniscano esemplificazioni utili per comprendere il possibile impatto di tali rischi sulle somme che il debitore dovrà ripagare (sezione II, paragrafo 3).

3. CHIARIMENTI INTERPRETATIVI E INTEGRAZIONI DELLA DISCIPLINA

L'esperienza applicativa ha fatto emergere l'esigenza di fornire chiarimenti o integrazioni delle Disposizioni.

3.1 Chiarimenti

3.1.1 Definizioni e ambito di applicazione

Viene chiarito che la disciplina di trasparenza applicabile alla raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata da Poste Italiane S.p.A. per conto di Cassa Depositi e Prestiti è quella stabilita dal d.m. del 6 ottobre 2004 (sezione I, paragrafo 1.1). A tali operazioni non si applicano quindi né il titolo VI del TUB né le Disposizioni della Banca d'Italia.

Per fugare alcuni dubbi interpretativi emersi nella prassi e tener conto dell'evoluzione normativa, vengono inoltre riformulate le definizioni di "annuncio pubblicitario", "cliente", "locale aperto al pubblico" o "dipendenza" dell'intermediario, "offerta fuori sede" (sezione I, paragrafo 3).

3.1.2 Credito ai consumatori e calcolo del TAEG

Il testo in consultazione incorpora gli orientamenti espressi dalla Commissione Europea nelle Linee Guida relative alle disposizioni - contenute nella direttiva sul credito ai consumatori - sui costi e sul TAEG. I punti trattati sono i seguenti:

- *servizi accessori connessi con il contratto di credito*: si precisa che il servizio accessorio commercializzato congiuntamente a un contratto di credito al consumo si intende obbligatorio ogni qual volta il recesso dal contratto avente a oggetto il servizio accessorio determina l'applicazione di costi o qualsiasi altra modifica delle condizioni del contratto di credito (sezione VII, paragrafo 2);
- *annunci pubblicitari*: viene precisato che le informazioni da rendere obbligatoriamente negli annunci pubblicitari devono avere maggiore evidenza rispetto a qualsiasi altra informazione relativa al credito (sezione VII, paragrafo 4.1);
- *calcolo del TAEG*: vengono chiariti i casi in cui il costo del conto corrente debba essere incluso nel TAEG e quelli in cui certi costi possono essere riportati per stima od omessi (sezione VII, paragrafo 4.2.4). Si è, altresì, incorporato nelle Disposizioni il provvedimento della Banca d'Italia del 28 marzo 2013 con il quale sono state modificate alcune ipotesi per il calcolo del TAEG in attuazione della direttiva 2011/90/UE.

In relazione a taluni dubbi emersi nella prassi, viene infine precisato che la disciplina sugli annunci pubblicitari si applica a chiunque li effettui, inclusi quindi i venditori di beni e i fornitori di servizi che pubblicizzano il finanziamento assieme al bene o al servizio o in occasione del loro acquisto (articolo 123 del TUB; sezione VII, paragrafo 4.1, delle Disposizioni).

3.1.3 *Requisiti organizzativi*

Alcuni interventi effettuati sulla sezione XI rispondono a esigenze di coordinamento e chiarimento. Essi riguardano: l'applicazione della disciplina agli intermediari ex articolo 106 del TUB e alle succursali italiane di istituti di pagamento e Imel comunitari; la gestione dei reclami; le procedure interne che gli intermediari devono adottare in caso di offerta contestuale di altri contratti insieme a un finanziamento; l'obbligo di quantificazione formale dei corrispettivi richiesti alla clientela.

3.2 **Cessione di rapporti giuridici in blocco**

Il testo in consultazione si occupa dell'informativa da fornire alla clientela in occasione della cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'articolo 58 TUB (es.: cessione di sportelli), anche per tener conto di alcune vicende che negli ultimi anni hanno determinato forti disagi per i consumatori.

Le cessioni previste dall'articolo 58 TUB si perfezionano, in deroga alle norme di diritto comune sulla cessione del contratto o del ramo di azienda, senza necessità del consenso del contraente ceduto. La deroga mira ad agevolare le cessioni di beni e rapporti giuridici a istituti bancari, consentendo maggiore flessibilità, economicità e certezza dei rapporti giuridici nella realizzazione di operazioni che rispondono di solito a esigenze organizzative delle banche, ma possono essere effettuate anche su auspicio delle autorità di controllo per conseguire obiettivi di sana e prudente gestione o di equilibrio della concorrenza.

Per la cessione dei rapporti la legge non richiede, come detto, il consenso dei contraenti ceduti, ma prevede obblighi informativi particolari: la banca cessionaria deve dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; la Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità (articolo 58, comma 2, TUB). In proposito, le Istruzioni di vigilanza per le banche ⁽¹⁶⁾ indicano nel dettaglio i contenuti dell'avviso in Gazzetta Ufficiale e prevedono che, oltre a pubblicare questo avviso, la banca cessionaria comunichi individualmente la cessione agli interessati "alla prima occasione utile (estratto conto, rata di mutuo da pagare, ecc.)". Il contraente ceduto ha il diritto di recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari, se sussiste una giusta causa e salva in questo caso la responsabilità del cedente.

Quando la cessione riguarda rapporti di conto corrente o di pagamento essa comporta la sostituzione degli strumenti necessari per usufruire dei servizi connessi ai conti (es. IBAN e carte di pagamento); la Banca d'Italia ha avuto modo di rilevare che la clientela ceduta non sempre viene informata in modo puntuale e tempestivo dell'operazione; i ritardi e le difficoltà operative connesse alla cessione si possono ripercuotere negativamente sui clienti, causando una temporanea interruzione dei pagamenti.

Molti dei disagi segnalati dalla clientela (es. necessità di sostituire l'IBAN e le carte, rischio di peggioramento delle condizioni contrattuali presso la nuova banca) derivano da ostacoli di carattere tecnico o legislativo, che la normativa secondaria non può rimuovere.

Il documento in consultazione interviene invece sul versante della trasparenza in occasione delle operazioni di cessione, allo scopo di rafforzare gli obblighi informativi nei confronti dei clienti e di evitare – per quanto possibile – che si verifichino discontinuità nella prestazione dei servizi di

⁽¹⁶⁾ Circolare 229/1999, sezione II, paragrafo 1.

pagamento. Rimane ovviamente ferma l'eventuale responsabilità degli intermediari coinvolti nell'operazione se i disguidi che si verificano in occasione della cessione costituiscono inadempimento di obblighi contrattuali, secondo le regole di diritto civile.

L'intervento stabilisce che, in caso di cessione di rapporti giuridici cui si applichi l'articolo 58 del TUB:

- i) il cessionario comunichi con congruo anticipo ai titolari dei conti le informazioni necessarie per fruire senza soluzione di continuità dei servizi connessi al conto (es. Iban). Si tratta di una specificazione di obblighi impliciti nel contratto, che mira non solo a superare i disagi per la clientela, ma anche a prevenire i rischi legali e di reputazione cui le banche sono esposte in occasione della cessione (sezione IV, paragrafo 1). Per le operazioni che avvengono nell'ambito di una liquidazione coatta amministrativa è previsto che la comunicazione possa essere fornita successivamente, ma non oltre il ventesimo giorno, in quanto si tratta di cessioni che vengono realizzate – a tutela della stessa clientela - in tempi necessariamente compressi;
- ii) le procedure interne degli intermediari dovranno assicurare che i titolari dei conti ceduti godano di un'adeguata assistenza per poter fruire senza soluzione di continuità dei servizi connessi al conto (sezione XI, paragrafo 2).

Si fa rinvio, per ulteriori considerazioni, alla *Relazione sull'analisi di impatto* (paragrafo 4.2).

4. INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE

Con le Disposizioni del 2009 la documentazione che gli intermediari devono mettere a disposizione della clientela è stata semplificata: sia per rendere l'informativa più chiara e comprensibile, sia per ridurre i costi amministrativi. Nonostante i progressi registrati per effetto della riforma, la documentazione predisposta dagli intermediari risulta ancora oggi, in molti casi, complessa e ridondante.

Il documento in consultazione mira a conseguire un'ulteriore semplificazione e razionalizzazione dell'informativa per la clientela, anche avvalendosi dei maggiori margini di flessibilità riconosciuti alla Banca d'Italia dalla delibera del CICR del 4 marzo 2003, come modificata nel febbraio 2011. Gli interventi prefigurati – che tengono conto delle istanze formulate dall'ABI e dalle principali associazioni dei consumatori – sono stati messi a punto avendo presenti alcuni limiti che non sono nella disponibilità della Banca d'Italia:

- *la complessità della struttura dei costi dei prodotti*: il numero elevato di commissioni (spesso denominate anche in maniera diversa dai diversi intermediari) e le modalità in cui sono applicate rendono alcuni contratti intrinsecamente difficili da spiegare o confrontare con offerte concorrenti;
- *la cultura aziendale degli intermediari*: l'effettiva accessibilità dei consumatori alle informazioni dipende in larga misura dalla cura che gli intermediari pongono nella redazione di documenti, secondo quanto raccomandato dalle Disposizioni; la Banca d'Italia si aspetta che l'attenzione su questo punto fondamentale sia crescente.

La semplificazione non riguarda i servizi che costituiscono oggetto di armonizzazione in sede europea (credito ai consumatori, servizi di pagamento e, in prospettiva, mutui ipotecari).

Si fa altresì rinvio, per questi aspetti, alla *Relazione sull'analisi di impatto* (paragrafo 4.3, sub a1).

4.1 Documento “Principali diritti del cliente” e Guide pratiche

Le Disposizioni vigenti (sezione II, paragrafo 2) prevedono che gli intermediari esponano nei locali aperti al pubblico e mettano a disposizione dei clienti un documento generale denominato “Principali diritti del cliente”, redatto in conformità di un modello standard predisposto dalla Banca d'Italia. Il documento ha l'obiettivo di favorire la consapevolezza della clientela in merito all'esistenza e al contenuto dei propri diritti.

A fronte delle evoluzioni normative degli ultimi anni, tuttavia, l'utilità pratica del documento è gradualmente venuta meno. In origine il complesso dei diritti dei clienti era omogeneo per tutti i servizi: ne era quindi possibile l'elencazione in un unico documento. Oggi, per i servizi bancari e finanziari più importanti e diffusi tra i consumatori (servizi di pagamento, mutui, credito ai consumatori) la legge detta una disciplina specifica, spesso di derivazione comunitaria; tale disciplina prevede diritti peculiari a ciascun prodotto, o comunque non del tutto omogenei rispetto a quelli previsti per la generalità dei servizi bancari e finanziari.

Ne deriva che un'elencazione completa dei diritti della clientela in un unico documento non potrebbe avere carattere generale, ma dovrebbe operare innumerevoli distinzioni a seconda dei prodotti; l'informativa risulterebbe lunga, complessa, di difficile lettura. D'altro canto, un elenco specifico dei diritti relativi ai prodotti più diffusi è contenuto nelle Guide pratiche, che rappresentano la sede più opportuna per illustrare e spiegare al consumatore i suoi diritti. Anche sulla scorta di queste considerazioni si era già ritenuto, in occasione delle ultime revisioni della normativa secondaria, di escludere dall'ambito di applicazione del documento “Principali diritti del cliente” prima i servizi di pagamento e poi il credito ai consumatori.

Pertanto, si prefigura l'eliminazione del documento “Principali diritti del cliente”, con conseguente risparmio di costi per gli intermediari nei termini evidenziati nella *Relazione sull'Analisi di impatto*.

L'occasione della revisione è stata colta anche per semplificare i meccanismi di emanazione e pubblicazione delle Guide pratiche. D'ora in avanti le Disposizioni si limiteranno a fare rinvio ai modelli di Guide pubblicati sul sito web della Banca d'Italia; non sarà più necessaria la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

4.2 Foglio informativo e ISC del conto corrente

In base alle Disposizioni vigenti (sezione II, paragrafo 3), i fogli informativi includono – oltre alle informazioni sul prodotto offerto – anche quelle sui servizi accessori, fermo restando l'obbligo di predisporre un separato foglio informativo per ciascun servizio accessorio se questo è commercializzato anche individualmente.

Nel caso del conto corrente questa regola, volta a consentire al consumatore una comprensione globale dei servizi offerti, determina un rilevante appesantimento dell'informativa precontrattuale, perchè è necessario riportare nel foglio informativo anche tutte le condizioni economiche relative ai servizi di pagamento normalmente abbinati al conto (carte di credito e di debito, bonifici, etc.). Questa circostanza – insieme alla crescente complessità delle strutture di costo dei prodotti offerti dagli intermediari (cfr. *supra*) – ha fatto sì che in molti casi i fogli informativi dei conti correnti, nonostante gli interventi di semplificazione apportati nel 2009, continuino a essere lunghi e farraginosi.

Per limitare questi inconvenienti si ritiene opportuno prevedere – in linea con le proposte formulate nel Protocollo di intesa sottoscritto dall’ABI e dalle associazioni dei consumatori – che il foglio informativo del conto corrente destinato ai consumatori riporti esclusivamente la tabella con le “Principali condizioni economiche” e, a seguire, le rimanenti voci di costo riferite al solo conto corrente; le condizioni relative ai servizi accessori saranno invece riportate in fogli informativi separati. Parallelamente al testo delle Disposizioni, vengono apportate le conseguenti modifiche al modello standard di foglio informativo contenuto nell’Allegato 4A.

Per alleggerire i contenuti del foglio informativo, non viene inoltre più richiesto di indicare nel dettaglio le operazioni la cui registrazione sul conto comporta il pagamento di una commissione.

Infine, le indicazioni sul calcolo dell’ISC per il conto corrente, ora contenute nel provvedimento del 17 febbraio 2010 (*Profili di operatività per il calcolo dell’ISC per i conti correnti*), sono state fatte confluire nella sezione II delle Disposizioni, nel paragrafo 8 che è dedicato proprio all’ISC.

4.3 Documento di sintesi periodico

L’attuale disciplina prevede che al cliente sia trasmesso, almeno una volta l’anno, un documento di sintesi aggiornato, anche qualora le condizioni economiche applicate al contratto siano rimaste invariate rispetto al documento di sintesi precedentemente inviato.

Per evitare che il cliente riceva comunicazioni non strettamente necessarie in corso di rapporto e ridurre gli oneri amministrativi per gli intermediari, viene ora eliminato l’obbligo di inviare il documento di sintesi periodico quando le condizioni economiche non abbiano subito variazioni nel corso dell’anno (sezione IV, paragrafo 3.2). Il cliente potrà comunque, in ogni momento, chiedere e ottenere gratuitamente dall’intermediario una copia del documento di sintesi aggiornato.

Nella vigente disciplina il documento di sintesi periodico del conto corrente include l’indicazione dell’ISC. Si prevede ora che l’ISC venga riportato nell’estratto conto (sezione IV, paragrafo 3.1): questa modifica renderà più agevole il confronto tra le spese sostenute dal consumatore e quelle associate al profilo tipo; essa tiene altresì conto della circostanza che il documento di sintesi potrebbe non essere inviato (se le condizioni rimangono invariate).

Anche queste innovazioni sono in linea con le proposte formulate nel Protocollo di intesa ABI-consumatori.

4.4 Valorizzazione del documento elettronico

Un altro gruppo di interventi è connessa con l’evoluzione normativa che valorizza l’impiego di canali digitali di comunicazione:

- si tiene conto delle novità legislative sull’idoneità del documento informatico a integrare il requisito della forma scritta ⁽¹⁷⁾ (paragrafo 2 della sezione III);
- si consente agli intermediari di prospettare al cliente esclusivamente l’utilizzo della posta elettronica certificata per l’invio delle comunicazioni periodiche (sezione IV, paragrafo 3.1).

⁽¹⁷⁾ Cfr. articolo 14, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, che ha modificato gli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

La disposizione, che riguarda solo i contratti offerti a soggetti obbligati per legge ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata ⁽¹⁸⁾, comporterà una riduzione dei costi per gli intermediari e per i clienti interessati;

- si precisa che l'invio delle comunicazioni richieste dalle Disposizioni in formato elettronico è gratuito; un corrispettivo, adeguato e proporzionato ai costi, può essere richiesto per le comunicazioni diverse da quelle prescritte o inviate con una frequenza maggiore di quella richiesta dalle Disposizioni, o per quelle prescritte ma inviate con modalità diversa da quella telematica (la disposizione è ripresa dall'articolo 127-*bis* del TUB).

5. MEDIATORI CREDITIZI E CONFIDI

La disciplina sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti si applica ai mediatori creditizi e ai confidi previsti dall'articolo 112 del TUB, tenendo conto delle specificità della loro attività (articolo 13 della delibera CICR 4 marzo 2003, come modificata). Alla Banca d'Italia è rimesso il compito di individuare le disposizioni applicabili a questi operatori.

5.1 Mediatori creditizi (sezione VIII)

Le norme applicabili ai mediatori creditizi vengono individuate attraverso riferimenti puntuali alle altre pertinenti sezioni delle Disposizioni; specifiche regole vengono dettate solo per gli aspetti che richiedono un adattamento alle peculiarità dell'attività svolta dai mediatori.

La disciplina tiene conto della circostanza che i profili di trasparenza rilevanti per i mediatori creditizi sono due e riguardano: *i)* la trasparenza del servizio di mediazione; *ii)* la trasparenza dei servizi bancari e finanziari prospettati dal mediatore al cliente.

In continuità con quanto previsto sinora dal provvedimento dell'UIC del 2005 (che verrà abrogato), si è ritenuto:

- i) sotto il primo profilo, di estendere ai servizi forniti dal mediatore creditizio gli strumenti di trasparenza previsti dalle Disposizioni (con limitati adattamenti);
- ii) per quanto riguarda l'attività consistente nel consigliare alla clientela servizi bancari e finanziari, di applicare ai mediatori obblighi analoghi a quelli previsti dalle Disposizioni per l'offerta fuori sede, in modo da assicurare che il consumatore possa avere accesso a informazioni complete e chiare già nel momento in cui un prodotto gli viene prospettato.

Per i servizi forniti dal mediatore creditizio (punto *i)*, l'attività di mediazione viene individuata attraverso un richiamo alla definizione contenuta nella legge: messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (articolo 128-*sexies* del TUB); ne consegue che gli adempimenti di trasparenza comprendono ogni aspetto dell'attività svolta dal mediatore, ivi comprese, ad esempio, le eventuali commissioni richieste al cliente per la consulenza prestata.

Le disposizioni richiamate sono quelle di carattere generale (sezione I) nonché quelle relative alla pubblicità e all'informativa precontrattuale (sezione II), ai contratti (sezione III, escluso ovviamente il *conto di base*), alle tecniche di comunicazione a distanza (sezione V) e ai controlli

⁽¹⁸⁾ Cfr., in particolare: l'articolo 16, commi 6 e 7, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche; l'articolo 5 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; l'articolo 16, comma 9, d.l. 29 novembre 2008, n. 185; gli articoli 5 e 6-*bis* del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179.

(sezione X). Non trattandosi di un rapporto di durata che ha uno svolgimento nel tempo, non si applicano invece al servizio di mediazione creditizia le norme sulle comunicazioni in corso di rapporto, a eccezione della richiesta di documentazione su singole operazioni (sezione IV, paragrafo 4); non si applicano nemmeno le deroghe all'obbligo della forma scritta del contratto per le ragioni esposte nella *Relazione sull'analisi di impatto* (paragrafo 4.4).

L'attività del mediatore creditizio consistente nel consigliare alla clientela servizi bancari e finanziari (punto *ii*) è assimilabile all'offerta fuori sede, quando esiste una convenzione tra il mediatore e la banca o l'intermediario; in questo caso si prevede quindi l'applicazione della medesima disciplina, ossia del paragrafo 4 della sezione II. In assenza di convenzione, l'obiettivo di assicurare comunque al cliente una corretta informazione precontrattuale viene perseguito imponendo al mediatore creditizio di consegnare al cliente il foglio informativo e, se prevista, la Guida pratica. Analoghi obblighi vengono stabiliti per l'ipotesi in cui il mediatore creditizio – a prescindere dall'eventuale esistenza di accordi con il finanziatore – proceda alla raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti per il successivo inoltro all'intermediario erogante. Si prevede inoltre che i mediatori creditizi, quando si avvalgono di tecniche di comunicazione a distanza per consigliare ai clienti specifici prodotti bancari o finanziari o effettuare la raccolta di richieste di finanziamento, inviino al cliente il foglio informativo e, se prevista, la Guida, ovvero il loro indirizzo web diretto.

Per completezza, si richiama poi la disciplina sul credito ai consumatori (sezione VII), che qualifica espressamente i mediatori creditizi come "intermediari del credito" e prevede specifici obblighi di trasparenza e correttezza per il caso in cui il mediatore intervenga nella commercializzazione di un contratto di credito ai consumatori (ad esempio, il mediatore deve comunicare al finanziatore eventuali compensi percepiti dal consumatore, ai fini del calcolo del TAEG, ai sensi dell'articolo 125-*novies*, comma 3, del TUB).

Ai mediatori vengono applicate regole di carattere organizzativo volte a garantire il rispetto della disciplina di trasparenza e la correttezza dei comportamenti; si tratta tuttavia di regole semplificate rispetto a quelle previste in via generale dalla sezione XI:

- si richiamano, innanzitutto, le disposizioni del Ministro dell'economia e delle finanze adottate ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 141/2010 in materia di requisiti organizzativi per le società di mediazione creditizia, che prevedono l'istituzione di un sistema di controllo interno e ne definiscono i compiti; tra questi vi è la verifica della conformità dell'attività svolta dal mediatore creditizio con la normativa e con le procedure interne definite dalla società per garantirne l'osservanza. Riallacciandosi alla disciplina ministeriale, le Disposizioni precisano l'oggetto delle verifiche affidate al sistema di controllo interno con specifico riferimento agli obblighi in materia di trasparenza;
- inoltre, viene richiesto ai mediatori di dotarsi di procedure interne riguardanti l'uso della documentazione di trasparenza, la formazione e i compiti degli addetti al contatto con il pubblico, l'indicazione di altri contratti insieme a un finanziamento.

6.2 Confidi (sezione IX)

La delibera del CICR del 4 marzo 2003 (articolo 13, comma 2-bis) prevede che la Banca d'Italia individui le disposizioni applicabili ai confidi minori iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del TUB, tenendo conto delle specificità dell'attività svolta e del carattere accessorio delle garanzie prestate rispetto ai finanziamenti (i quali sono invece assoggettati *in toto* alla disciplina sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti).

Muovendosi lungo questa linea, il documento in consultazione dichiara applicabili ai confidi minori, oltre alle disposizioni di carattere generale (sezione I), le seguenti.

a) *informativa precontrattuale*. Le regole generali (sezione II) si applicano con alcune precisazioni:

- nella *copia del contratto idonea per la stipula* la commissione dovuta a fronte della garanzia può essere quantificata nell'ammontare massimo e minimo, in attesa della conclusione dell'istruttoria da parte del finanziatore. Questa disposizione tiene in considerazione la circostanza che nella prassi operativa il costo della garanzia è ancorato a elementi quali l'importo e la durata del finanziamento garantito e, pertanto, non può essere definito nel suo esatto ammontare prima della conclusione dell'istruttoria da parte dell'intermediario che eroga il finanziamento;
- anche per i contratti di garanzia è possibile subordinare la consegna al cliente di una bozza personalizzata di contratto al pagamento delle *spese di istruttoria*;
- viene escluso l'obbligo di redigere il *documento di sintesi precontrattuale*: questa semplificazione è motivata dalla struttura particolarmente semplice del contratto di garanzia, la cui unica condizione economica consiste generalmente nella commissione dovuta per la garanzia. E' comunque necessario che il contratto riporti in maniera chiara ed evidenziata il costo della garanzia;
- va messa a disposizione dei clienti la sola Guida pratica sull'accesso all'ABF;
- le previsioni relative al TAEG non riguardano direttamente i confidi, ma vengono osservate dall'intermediario che eroga il finanziamento.

b) *Comunicazioni in corso di rapporto*. Ai confidi si applica la normativa generale contenuta nella sezione IV. Nel caso dei rapporti di garanzia intrattenuti dai confidi, tuttavia, le uniche informazioni che possono variare in corso di rapporto sono generalmente quelle relative alle condizioni economiche: le comunicazioni possono essere quindi omesse nei casi di assenza di variazioni delle condizioni contrattuali rispetto alla comunicazione precedente (cfr. *supra*, paragrafo 4.3) e quando le condizioni contrattuali non possono subire alcuna modifica in corso di rapporto, a condizione che il corrispettivo a carico del cliente sia versato in un'unica soluzione subito dopo la stipula del contratto. Resta fermo, ovviamente, il diritto del cliente di ricevere le comunicazioni periodiche dall'intermediario finanziatore, le quali contengono informazioni rilevanti per lo svolgimento del rapporto di garanzia (es. l'ammontare dell'esposizione garantita: cfr. sezione IV, paragrafo 3.1, nota 1, delle Disposizioni).

c) Le altre disposizioni dichiarate applicabili ai confidi sono quelle relative ai *contratti* (sezione III), alle *tecniche di comunicazione a distanza* (sezione V), ai *controlli* (sezione X) e alla *trattazione dei reclami della clientela* (sezione XI, paragrafo 3).

Si fa rinvio, per ulteriori considerazioni, alla Relazione sull'analisi di impatto (paragrafo 4.3, *sub b1*).



TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI
BANCARI E FINANZIARI

CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

1.1 Finalità e ambito di applicazione oggettivo

La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari persegue l'obiettivo, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario.

Il rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela attenua i rischi legali e di reputazione e concorre alla sana e prudente gestione dell'intermediario.

Le disposizioni in materia di trasparenza (titolo VI del T.U.; delibere del CICR citate nel paragrafo 2 e il presente provvedimento) si applicano — salva diversa previsione — a tutte le operazioni e a tutti i servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. ~~(incluso il credito al consumo e i servizi di pagamento)~~ aventi natura bancaria e finanziaria offerti dagli intermediari, anche al di fuori delle dipendenze ("fuori sede") o mediante "tecniche di comunicazione a distanza".

Le presenti disposizioni si applicano inoltre ai servizi di bancoposta, fatta eccezione per i depositi postali rappresentati da strumenti finanziari. Esse non si applicano alla raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata da Poste Italiane S.p.A. per conto di Cassa Depositi e Prestiti, attraverso libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi assistiti dalla garanzia dello Stato (per questi prodotti le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche sono stabilite con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato in G.U. il 13 ottobre 2004).

Secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del T.U.F., le disposizioni non si applicano ai servizi e alle attività di investimento né al collocamento di prodotti finanziari (1) e alle operazioni e servizi che siano componenti di prodotti finanziari, sottoposti alla disciplina della trasparenza prevista dal medesimo T.U.F., salvo che si tratti di operazioni di credito ~~al consumo~~ **ai consumatori** disciplinate ai sensi del titolo VI, capo II, del T.U.

Conseguentemente, le presenti disposizioni:

- a) non si applicano ai servizi e alle attività di investimento come definiti dal T.U.F. e al collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento, quali, ad esempio, obbligazioni e altri titoli di debito, certificati di deposito, contratti derivati, pronti contro termine;
- b) in caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante non sia di investimento si applicano:
 - all'intero prodotto se questo ha finalità, esclusive o preponderanti, riconducibili a quelle di servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. (ad esempio, finalità di finanziamento, di gestione della liquidità, ecc.);
 - alle sole componenti riconducibili a servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. negli altri casi.

In caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante sia di investimento, si applicano le disposizioni del T.U.F. sia al prodotto nel suo complesso sia alle sue singole componenti, a meno che queste non costituiscano un'operazione di credito ~~al consumo~~ **ai consumatori** (alle quali si applica quanto previsto dalle presenti disposizioni).

~~La sezione XI dà attuazione all'articolo 127, comma 01, del T.U. e alle deliberazioni del CICR del 2 agosto 1996 e del 25 luglio 2000 in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni, rispettivamente, delle banche e dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del T.U., nella parte in cui prevedono che la Banca d'Italia stabilisca requisiti organizzativi minimi volti a salvaguardare la correttezza e la trasparenza dei rapporti con la clientela. Per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica la sezione XI attua in parte, rispettivamente, l'articolo 114 *quaterdecies*, comma 2, del T.U. e l'articolo 114 *quinquies* 2, comma 2, del T.U.~~

~~Anche le disposizioni della sezione XI riguardano i soli servizi che ricadono nell'ambito di applicazione del titolo VI del T.U.; ai rimanenti servizi si applicano le disposizioni previste ai sensi del T.U.F.~~

(1) L'articolo 1, comma 1, lettera *u*), del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari. ~~La disciplina di cui al II presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. articolo 1, comma 1 *ter*, T.U.F.).~~

1.2 *Strumenti di trasparenza*

I principali strumenti di trasparenza sono i seguenti:

- ~~forme di pubblicità su tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali praticate per le operazioni e per i servizi e sui principali strumenti di tutela previsti in favore dei clienti;~~
- ~~requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti;~~
- ~~forme di tutela nei casi di variazione delle condizioni contrattuali e comunicazioni periodiche idonee a informare il cliente sull'andamento del rapporto contrattuale;~~
- ~~regole specifiche per il caso di impiego di tecniche di comunicazione a distanza;~~
- ~~requisiti organizzativi volti a presidiare i rischi legali e di reputazione degli intermediari attraverso il mantenimento di rapporti trasparenti e corretti con i clienti.~~

Alcune previsioni delle presenti disposizioni si applicano esclusivamente nei rapporti con i consumatori o con i clienti al dettaglio. La qualifica di “consumatore” o di “cliente al dettaglio” dei singoli clienti viene rilevata dagli intermediari prima della conclusione del contratto. Successivamente alla conclusione del contratto gli intermediari sono tenuti a cambiare la qualifica del cliente, qualora ne ricorrano i presupposti, solo se questi **ne** fa richiesta.

Gli intermediari sono tenuti ad aderire all'Arbitro Bancario Finanziario (articolo 128-*bis* del T.U.; deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275; disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e **successive modificazioni**).

1.32 *Principi generali*

Le informazioni previste ai sensi delle presenti disposizioni sono rese alla clientela in modo corretto, chiaro ed esauriente nonché adeguato alla forma di comunicazione utilizzata e alle caratteristiche dei servizi e della clientela. In applicazione del principio di proporzionalità, la disciplina si articola secondo modalità differenziate in relazione alle esigenze delle diverse fasce di clientela e alle caratteristiche dei servizi.

La disciplina sulla trasparenza presuppone che le relazioni d'affari siano improntate a criteri di buona fede e correttezza.

Essa, inoltre, si affianca alle **altre** disposizioni previste ~~da altri comparti dell'~~ **dall'**ordinamento in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela. Nello svolgimento delle proprie attività gli intermediari considerano l'insieme di queste discipline come un complesso regolamentare integrato e curano il rispetto della regolamentazione nella sua globalità, adottando le misure necessarie. Vengono in rilievo, ad esempio, le norme concernenti la distribuzione di prodotti di altri settori (mobiliare, assicurativo, ecc.), le clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, la pubblicità

ingannevole e le pratiche commerciali scorrette nonché la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, il commercio elettronico, il recesso dai rapporti di durata, l'estinzione anticipata dei mutui immobiliari e la portabilità dei finanziamenti, i diritti e gli obblighi relativi alla prestazione e all'uso di servizi di pagamento.

1.43 Redazione dei documenti

I documenti informativi disciplinati dal presente provvedimento sono redatti, **almeno in lingua italiana (1)**, secondo criteri e presentati con modalità che garantiscano la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni, così da consentire al cliente di capire le caratteristiche e i costi del servizio, confrontare con facilità i prodotti, adottare decisioni ponderate e consapevoli.

A tal fine, gli intermediari prestano attenzione ai seguenti profili:

- criteri di impaginazione che assicurano elevati livelli di leggibilità;
- struttura dei documenti idonea a presentare le informazioni in un ordine logico e di priorità che assecondi le necessità informative del cliente e faciliti la comprensione e il confronto delle caratteristiche dei prodotti;
- semplicità sintattica e chiarezza lessicale calibrate sul livello di alfabetizzazione finanziaria della clientela cui il prodotto è destinato, anche in relazione alle caratteristiche di quest'ultimo. I termini tecnici più importanti e ricorrenti, le sigle e le abbreviazioni sono spiegati, con un linguaggio preciso e semplice, in un glossario o in una legenda;
- coerenza tra presentazione delle informazioni e canale comunicativo, che tenga conto di criticità e vantaggi dei diversi canali.

L'allegato 1 riporta una guida con le principali indicazioni redazionali che gli intermediari possono applicare per assicurare il rispetto dei criteri sopra previsti.

1.54. Autoregolamentazione

Le iniziative di autoregolamentazione degli operatori (codici di condotta, sistemi di composizione stragiudiziale delle controversie, ecc.), soprattutto se intraprese a livello di categoria o concordate con le associazioni rappresentative dell'utenza, possono costituire un utile strumento per accrescere l'efficacia della disciplina, contribuire a definire e a diffondere modelli di comportamento

(1) **Articolo 127, comma 1-bis, del T.U.**

funzionali al miglioramento dei rapporti con la clientela, innalzare il grado di condivisione e di effettività della normativa in materia di trasparenza.

La Banca d'Italia è disponibile a esaminare le iniziative di autoregolamentazione al fine di valutare, assieme ai promotori, che le medesime siano in linea con le disposizioni del presente provvedimento; le iniziative possono costituire oggetto di esame congiunto anche nella prospettiva di integrare o sostituire alcuni specifici profili delle presenti disposizioni.

L'esame è volto ad approfondire, anche sulla base di una valutazione di impatto presentata dai promotori, se l'iniziativa:

- rispetta quanto previsto dal titolo VI del T.U. e dalle altre disposizioni di legge, nonché dalle delibere del CICR, in materia;
- realizza in maniera efficace le medesime finalità perseguite dalla presente disciplina;
- ha un numero adeguato di aderenti.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- ~~titolo VI del T.U., concernente la trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e dei rapporti con i clienti;~~
- ~~articoli 53, comma 1, lettera d), 67, comma 1, lettera d), 107, comma 2, del T.U., i quali prevedono che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emani disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo T.U.;~~
- articolo 114-*quinquies* 3, comma 2 **1**, del T.U., il quale dichiara applicabili agli Imel le disposizioni contenute nel titolo VI del medesimo T.U., in quanto compatibili;
- articolo 114-*quinquies* 2, comma 2, del T.U., il quale prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli Imel;
- articolo 114-*undecies* del T.U., il quale estende agli istituti di pagamento l'applicazione del titolo VI del medesimo T.U.;
- articolo 114-*quaterdecies*, comma 2, del T.U., il quale prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli istituti di pagamento;
- **articolo 128-*decies* del T.U., il quale dichiara applicabili agli agenti in attività finanziaria, agli agenti che prestano servizi di pagamento per**

conto di Imel o istituti di pagamento comunitari e ai mediatori creditizi le norme del titolo VI del medesimo T.U., in quanto compatibili, e attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela;

- ~~deliberazione del CICR del 2 agosto 1996, recante attuazione dell'articolo 53, comma 1, lett. d) del T.U. in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche, come modificata dalla deliberazione del 23 marzo 2004;~~
 - deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, recante *Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria;*
 - deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, recante *Credito fondiario. Disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui;*
 - ~~deliberazione del CICR del 25 luglio 2000, in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del T.U.;~~
 - deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante *Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, e successive modificazioni come modificata dal decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze – **Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, recante “Determinazioni in materia di credito ai consumatori” Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;***
 - ~~provvedimento UIC del 29 aprile 2005, recante “Istruzioni per i mediatori creditizi”;~~
 - **decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, recante *Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;***
 - **decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR del 30 giugno 2012, recante *Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'articolo 117-bis del Testo unico bancario.***
- Si richiamano, inoltre:
- **articolo 128-ter del T.U.;**
 - **articolo 144, commi 3, 3-bis e 4 del T.U., che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza delle di norme contenute nell'art. 116 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie nel Titolo VI del T.U.;**
 - ~~articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari;~~

-
- articolo 23, comma 4, del T.U.F., secondo cui le disposizioni del titolo VI, Capo I, del T.U. non si applicano ai servizi e alle attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-*bis* ovvero della parte IV, titolo II, capo I, del T.U.F.; in ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U.;
 - **decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, recante *Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni* e, in particolare, l'articolo 6-*bis* (*Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti*);**
 - decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di commercio elettronico;
 - decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il Codice del Consumo;
 - ~~articolo 10 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248), che ha introdotto il divieto per gli intermediari di richiedere ai clienti penali o altre spese in occasione dell'estinzione di rapporti di durata;~~
 - ~~articoli 7, 8 e 13, commi da 8-*sexies* a 8-*quaterdecies* del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40), e successive modifiche, concernenti l'estinzione anticipata dei mutui immobiliari, la "portabilità" dei finanziamenti e la cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari;~~
 - ~~art. 62, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che prevede il trasferimento alla Banca d'Italia delle competenze e dei poteri dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC);~~
 - decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante *Attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, e 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;*
 - decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante *Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE;*
 - decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, (convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2), e in particolare, l'articolo 2, comma 5, in materia di mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale, e l'articolo 2-*bis*, in materia di commissione di massimo scoperto e remunerazione dell'affidamento;
 - **decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 36-*bis*;**

-
- ~~decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, e in particolare l'art. 2, in materia di contenimento del costo delle condizioni bancarie;~~
 - **decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, gli articoli 27, 27-bis e 28;**
 - **decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1-ter;**
 - decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, *Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta*;
 - deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, recante *Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni*;
 - **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 febbraio 2004, recante *Aggiornamento delle norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato*;**
 - ~~decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, recante "Aggiornamento delle norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato";~~
 - ~~provvedimento della Banca d'Italia del 3 settembre 2003, in materia di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative agli intermediari non bancari;~~
 - **provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, recante *Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa*;**
 - ~~provvedimento della Banca d'Italia del 27 aprile 2006, concernente modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell'ambito della procedura sanzionatoria;~~
 - **provvedimento della Banca d'Italia del 27 giugno 2011, recante *Disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa e delle modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie*;**
 - provvedimento della Banca d'Italia del 21 dicembre 2007, recante *Disposizioni relative al trasferimento alla Banca d'Italia delle competenze e dei poteri dell'Ufficio italiano dei cambi*;
 - provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009, recante *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari e successive modificazioni*;
 - **regolamento dell'Isvap del 3 maggio 2012, n. 40, recante la definizione dei contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.**

3. Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si definiscono:

- “*annuncio pubblicitario*”, **tutti i messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra documentazione non personalizzata che gli intermediari predispongono volontariamente per rendere note le condizioni dell’offerta alla potenziale clientela** ~~messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo scopo di promuovere la vendita di prodotti e la prestazione di servizi, salvo quanto previsto dalla sezione VII, paragrafo 4;~~
- “*cliente*”, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l’intermediario (1);
- “*clientela (o clienti) al dettaglio*”, i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese;
- “*consumatore*”, la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- “*intermediari*”, i destinatari della disciplina secondo quanto previsto dal paragrafo 4 della presente sezione, esclusi i mediatori creditizi ~~e i cambiavalute;~~
- “*intermediario committente*”, l’intermediario per conto del quale è svolta un’offerta fuori sede;
- “*locale aperto al pubblico*” o “*dipendenza*”, la succursale dell’intermediario (come definita per le banche al titolo III, capitolo 2, delle Istruzioni di vigilanza per le banche) e qualunque locale dell’intermediario adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l’accesso è sottoposto a forme di controllo;
- “*micro-impresa*”, l’impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE;
- “*offerta fuori sede*”, l’offerta (ossia la promozione, e il collocamento, **la conclusione** di operazioni e servizi bancari e finanziari) svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell’intermediario;

(1) Non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti: banche; società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); **istituti di pagamento**; imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; **confidi**; Poste Italiane s.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. **Non si considerano clienti nemmeno le società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell’intermediario; società che controllano l’intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo dei soggetti sopra indicati.**

-
- *"prodotti composti"*, schemi negoziali composti da due o più contratti tra loro collegati che realizzano un'unica operazione economica;
 - *"reclamo"*, ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione;
 - *"servizi accessori"*, i servizi offerti, anche gratuitamente, insieme a un servizio principale, su base obbligatoria o facoltativa, anche se non strettamente connessi con esso (ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), salvo quanto previsto dalla sezione VII, paragrafo 2, per i servizi accessori connessi con un contratto di credito **ai consumatori**;
 - *"supporto durevole"*, qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
 - *"tecniche di comunicazione a distanza"*, tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato;
 - *"T.U."*, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
 - *"T.U.F."*, il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

4. Destinatari della disciplina

Le sezioni da I a V e X si applicano a:

- le banche autorizzate in Italia, ~~e le banche comunitarie~~ **e le banche extracomunitarie che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi**;
- ~~gli intermediari finanziari~~ **i soggetti** iscritti nell'~~elenco generale albo~~ previsto dall'articolo 106 T.U. **(1) (2)** ~~e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U.~~;
- ~~i confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. o nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del T.U.~~;

(1) Nel periodo transitorio previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le sezioni da I a V e X si applicano agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale e a quelli iscritti nell'elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del T.U. vigenti alla data del 4 settembre 2010.

(2) Sono esclusi i soggetti previsti dall'articolo 155, comma 6, del T.U.

— Poste Italiane S.p.A., per le attività di bancoposta di cui al D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

La Sezione VI e le altre disposizioni ivi richiamate si applicano Ai prestatori di servizi di pagamento, si applicano per i servizi di pagamento da essi prestati. la Sezione VI e le altre disposizioni ivi richiamate.

I soggetti indicati nella sezione VII applicano, per le operazioni di credito ai consumatori, la sezione VII e le altre disposizioni ivi richiamate. **La sezione VII-bis si applica a tutti i soggetti abilitati a erogare finanziamenti sotto forma di cessione del quinto dello stipendio, del salario o della pensione, ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 180/1950.**

Ai servizi di mediazione creditizia **il presente provvedimento si applica secondo quanto previsto si applicano esclusivamente le sezioni VIII e X nella sezione VIII.**

Ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del T.U., le presenti disposizioni si applicano secondo quanto stabilito dalla sezione IX.

~~Ai cambiavalute disciplinati dall'articolo 155, comma 5, del T.U. si applicano esclusivamente le disposizioni contenute nelle sezioni I, IX e X.~~

La sezione XI si applica ai soggetti indicati nel paragrafo 1 della stessa sezione.

5. ~~Disposizioni transitorie e finali~~ Abrogazioni

~~Le presenti disposizioni entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.~~

~~I destinatari vi si adeguano entro il 31 dicembre 2009, ad eccezione di quanto segue:~~

- ~~a) l'obbligo di stampare e mettere a disposizione della clientela la Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario (sez. II, par. 2) si applica decorso un mese dal giorno in cui l'Arbitro ne renderà disponibile il testo;~~
- ~~b) l'obbligo di indicare l'ISC del conto corrente (sez. II, par. 3 e 8, e sez. IV, par. 3) si applica decorsi tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento con il quale la Banca d'Italia individua i profili di operatività. A questi fini potranno essere sentiti l'ABI e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).~~

~~Entro il 30 novembre 2009 la Banca d'Italia renderà disponibili i testi delle altre Guide pratiche che gli intermediari dovranno stampare e mettere a disposizione della clientela (sez. II, par. 2).~~

~~In sede di prima applicazione, l'accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana e la maggioranza delle Associazioni facenti parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) previsto dalla sezione III, paragrafo 4, è comunicato alla Banca d'Italia entro il 31 ottobre 2009; in mancanza, la Banca d'Italia provvede direttamente d'intesa con la Consob.~~

Fatto salvo quanto previsto dalla sezione VII, a partire dal 1° gennaio 2010
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- Circolare della Banca d'Italia 21 aprile 1999, n. 229, e successivi aggiornamenti (*Istruzioni di Vigilanza per le banche*), limitatamente al titolo X, capitolo 1, e al titolo V, capitolo 3, sezione VI. Il titolo V, capitolo 3, non si applica alle banche comunitarie in relazione all'emissione e al collocamento di strumenti finanziari;
- Provvedimento dell'Ufficio Italiano Cambi del 21 dicembre 2001 (*Istruzione per l'iscrizione dei cambiavalute nell'apposita sezione dell'elenco generale ex art. 155, comma 5, del TUB, per la variazione dei dati e la cancellazione*), limitatamente alla parte V, paragrafi 1, 2, 3 e 6;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, relativo alle disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari, *Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari*;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 16 settembre 2003, (*Bancoposta – Trasparenza operazioni e servizi bancari*) ;
- Circolare della Banca d'Italia 26 aprile 2004, n. 253, (*Istruzioni di vigilanza per gli istituti di moneta elettronica*), limitatamente al capitolo XIII;
- **Provvedimento UIC del 29 aprile 2005, recante “Istruzioni per i mediatori creditizi”;**
- Provvedimento della Banca d'Italia del 30 dicembre 2008 (*Mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale. Disposizioni di trasparenza ai sensi del d.l. n. 185/2008*);
- **Provvedimento della Banca d'Italia del 27 novembre 2009 (Conto Corrente Semplice);**
- **Provvedimento della Banca d'Italia del 17 febbraio 2010 (Profili di operatività per il calcolo dell'ISC per i conti correnti), con esclusione dell'Allegato 5A.**

Si intendono inoltre abrogate le note interpretative relative alle predette disposizioni.

SEZIONE II

PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE

1. Premessa

~~Gli strumenti di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali sono:~~

- ~~— i documenti contenenti i principali diritti del cliente;~~
- ~~— il “foglio informativo”, contenente informazioni sull’intermediario, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell’operazione o del servizio offerto, nonché il “foglio comparativo dei mutui offerti”;~~
- ~~— la copia completa dello schema di contratto che può essere richiesta dal cliente prima della conclusione del contratto;~~
- ~~— il “documento di sintesi” delle principali condizioni.~~

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai seguenti servizi e operazioni: depositi; certificati di deposito (secondo quanto previsto dalla sezione I); finanziamenti (mutui; aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti) che non configurano operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII; garanzie ricevute; conti correnti di corrispondenza; **emissione e gestione di mezzi di pagamento**, incassi e pagamenti che non configurano servizi di pagamento ai sensi della sezione VI; ~~acquisto e vendita di valuta estera; intermediazione in cambi;~~ custodia e amministrazione di strumenti finanziari; ~~locazione di cassette di sicurezza~~ (1).

Le disposizioni della presente sezione:

- non si applicano all’attività degli intermediari volta alla conclusione di contratti unilateralmente predisposti dal cliente o che costituiscono oggetto di trattativa individuale. Non si considerano trattativa individuale i casi in cui l’intermediario abbia predisposto schemi contrattuali predefiniti e la trattativa riguardi specifiche condizioni o clausole contrattuali (2);
- si applicano alla commercializzazione attraverso tecniche di comunicazione a distanza secondo quanto previsto dalla sezione V.

Gli obblighi di pubblicità relativi alle informazioni indicate nella presente sezione non possono essere assolti mediante rinvio agli usi.

(1) ~~L’elencazione coordina quanto previsto dalla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (art. 3 e relativo allegato) con le innovazioni legislative intervenute successivamente. Si rammenta che lo stesso L’articolo 3 della delibera del CICR del 4 marzo 2003 permette alla Banca d’Italia di stabilire che, in relazione all’evoluzione dell’operatività degli intermediari e dei mercati, altre operazioni e servizi siano riconducibili alle tipologie indicate nell’allegato alla delibera medesima.~~

(2) La natura individuale della trattativa può essere evinta dalla documentazione a disposizione dell’intermediario ovvero dal testo del contratto.

Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.

Salvo che non sia diversamente specificato, ai fini della presente sezione i documenti si intendono “messi a disposizione” del cliente quando questi può portarne gratuitamente con sé una copia dopo averla richiesta o prelevata direttamente (1).

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo, dall'articolo 28 del decreto legge n. 1/2012 e dal regolamento dell'Isvap n. 40/2012 per la commercializzazione di polizze assicurative o altri contratti insieme a un finanziamento.

2. ~~Documenti contenenti i principali diritti del cliente~~ Guide pratiche

~~Gli intermediari espongono nei locali aperti al pubblico e mettono a disposizione dei clienti un documento generale denominato “Principali diritti del cliente”; a tal fine, gli intermediari possono avvalersi di apparecchiature tecnologiche. Il documento è conforme, per ciascuna modalità di commercializzazione impiegata (offerta presso lo sportello, offerta fuori sede, internet), ai modelli riportati nell'Allegato 2. I diritti che riguardano esclusivamente servizi che non sono offerti dall'intermediario sono omessi.~~

Gli intermediari mettono, ~~inoltre,~~ a disposizione della clientela appositi documenti (“Guide”) concernenti:

- i contratti di conto corrente offerti ai consumatori e i servizi più comunemente associati, quali carte di debito (ad esempio Bancomat, Postamat), assegni, carte di credito, scoperti, ecc.;
- i mutui ipotecari offerti ai consumatori;
- l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie previsti ai sensi dell'articolo 128-bis del T.U. (Arbitro Bancario Finanziario).

Le Guide sono stampate in conformità dei modelli ~~previsti nell'Allegato 3 del presente provvedimento~~ **pubblicati sul sito www.bancaditalia.it.**

3. Fogli informativi e Foglio comparativo dei mutui

Gli intermediari mettono a disposizione dei clienti "fogli informativi" contenenti informazioni sull'intermediario, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell'operazione o del servizio offerto. È assicurata piena coerenza tra le informazioni riportate nei fogli informativi e i contenuti del contratto.

(1) Per le modalità con cui gli intermediari devono far uso della documentazione cfr. sezione XI.

I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati. Salvo l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (cfr. sezione V), essi sono messi a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico; a tal fine, gli intermediari possono avvalersi di apparecchiature tecnologiche.

I fogli informativi contengono almeno:

- informazioni sull'intermediario (denominazione; iscrizione in albi e/o registri; indirizzo della sede legale; numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto; numero di fax; ove esistenti, sito internet e indirizzo di posta elettronica);
- le caratteristiche e i rischi tipici dell'operazione o del servizio;
- un elenco completo delle condizioni economiche offerte (che comprendono ogni onere economico, comunque denominato, a carico del cliente, incluse le spese connesse con le comunicazioni periodiche, di scritturazione contabile, di istruttoria, le penali, l'indicatore sintetico di costo se richiesto, ecc.) (1) ~~(2)~~;
- le clausole contrattuali che riguardano: il diritto di recesso spettante al cliente e all'intermediario (3) e i tempi massimi per la chiusura del rapporto; i mezzi di tutela stragiudiziale di cui la clientela può avvalersi.

Gli intermediari possono redigere un unico foglio informativo per pubblicizzare, in relazione a un determinato prodotto, le condizioni relative alle diverse linee del servizio offerte (ad esempio, conti correnti aventi diverse caratteristiche).

Per i contratti diversi dal conto corrente offerto a consumatori, il foglio informativo include anche le informazioni sui servizi accessori **se essi sono disciplinati dal presente provvedimento** (ad esempio, carta di debito accessoria rispetto a un conto corrente) (4).

I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con riferimento all'anno civile. Qualora un contratto relativo a un'operazione di raccolta del risparmio o di finanziamento preveda la capitalizzazione infraannuale degli interessi, il valore del tasso, rapportato su base annua, viene indicato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.

(1) Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al cliente). Per ciascuna condizione può essere riportato anche un valore fisso ovvero un valore indicato sia nella misura massima che in quella minima. Il foglio informativo, anche se standardizzato ai sensi delle presenti disposizioni, può contenere note esplicative sulle condizioni al ricorrere delle quali trova applicazione la misura massima o quella minima.

~~(2) Tali voci sono riportate anche se relative a servizi o prodotti offerti unitamente al servizio o all'operazione cui si riferisce il foglio informativo, ancorché su base opzionale.~~

(3) Per i contratti di credito fondiario diversi da quelli previsti dall'articolo 7 del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in l. 2 aprile 2007, n. 40 **120-ter del T.U.**, il foglio informativo riporta il compenso onnicomprensivo per l'estinzione anticipata secondo quanto previsto dalla delibera del CICR del 9 febbraio 2000.

(4) Se il servizio accessorio è commercializzato anche individualmente, viene altresì predisposto un foglio informativo concernente il solo servizio accessorio.

Qualora un'operazione comporti più voci di costo a carico del cliente, le condizioni economiche sono presentate in maniera tale che risulti facilmente comprensibile il costo complessivo.

L'intermediario conserva copia dei fogli informativi per cinque anni, anche avvalendosi di tecniche che consentono la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

I fogli informativi relativi ai contratti di conto corrente e mutuo ipotecario in euro per i consumatori sono redatti in conformità dei modelli previsti negli Allegati 4A e 4B del presente provvedimento. La Banca d'Italia si riserva di standardizzare il contenuto dei fogli informativi relativi ad altri servizi.

Per i contratti di conto corrente:

- **il foglio informativo vengono riporta** ~~altresì riportati~~ eventuali requisiti minimi per l'apertura del conto (ad esempio, il versamento iniziale di una somma di denaro, l'accredito dello stipendio, ecc.), le valute sui versamenti e sui prelievi, i termini di disponibilità delle somme accreditate sul conto e degli assegni versati; ~~tutte le causali che danno origine a una scritturazione per la quale vengono addebitati al cliente oneri economici, specificandone l'importo~~
- **in caso di contratti offerti ai consumatori, le condizioni relative ai servizi accessori (es. carte di pagamento) non comprese tra le "Principali condizioni economiche" di cui all'Allegato 4A sono riportate in fogli informativi separati concernenti i soli servizi accessori. In questi casi, gli intermediari mettono a disposizione del cliente – oltre al foglio informativo relativo al contratto di conto corrente – un fascicolo contenente i fogli informativi di tutti i servizi accessori offerti insieme al conto;**
- **se è valorizzato l'ISC per i profili di utilizzo "giovani", "famiglie con operatività bassa" o "pensionati con operatività bassa", il foglio informativo riporta – nella sezione denominata "Che cos'è il conto corrente" – la seguente avvertenza "Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il *conto di base*; chiedi o si procuri il relativo foglio informativo".**

Per le operazioni di finanziamento comunque denominate, inoltre, i fogli informativi riportano l'indicazione che il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonché sul sito internet, qualora l'intermediario se ne avvalga secondo quanto stabilito dalla sezione V.

Per i finanziamenti in valuta diversa dall'euro, il foglio informativo:

- **riporta, nella sezione su caratteristiche e rischi tipici, un richiamo al rischio di cambio dell'operazione;**
- **se il finanziamento è rimborsabile attraverso rate il cui importo è predeterminabile, contiene, nella parte sulle condizioni economiche, una simulazione dell'impatto sulle rate di: i) un**

apprezzamento significativo e realistico della valuta in cui è espresso il finanziamento dopo due anni dalla conclusione del contratto; ii) un apprezzamento significativo e realistico della valuta in cui è espresso il finanziamento e un contestuale aumento del tasso di interesse del 2 per cento dopo due anni dalla conclusione del contratto. Eventuali ulteriori simulazioni, relative a una variazione del tasso di cambio favorevole per il cliente (eventualmente combinata con una diminuzione del tasso di interesse), sono simmetriche e di pari numero rispetto a quelle indicate ai numeri i) e ii).

~~Se l'intermediario inserisce nelle offerte relative a contratti destinati ai clienti al dettaglio forme complesse di remunerazione degli affidamenti o degli sconfinamenti, quali la commissione di massimo scoperto o altre che prevedono una pluralità di voci di costo, le relative condizioni sono spiegate nel foglio informativo in modo da chiarire al cliente il significato delle varie voci di costo (1). Per le forme di remunerazione degli affidamenti offerti ai clienti al dettaglio, l'intermediario fornisce nel foglio informativo anche alcuni esempi formulati con riferimento a ipotetici casi di utilizzo del fido secondo quanto previsto dal par. 8.~~

Per i contratti di leasing finanziario, in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e i relativi interessi.

~~Per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di valuta estera, i fogli informativi possono rinviare, per il tasso di cambio praticato, a un apposito cartello esposto nei locali aperti al pubblico, in forma di tabella (cartacea, elettronica, a caratteri mobili). Il cartello riporta, altresì, i differenziali (in forma fissa o percentuale) rispetto a un tasso di cambio di riferimento ufficiale e un avvertimento al cliente circa la necessità di consultare i fogli informativi per conoscere tutte le altre condizioni economiche dell'operazione. Su richiesta del cliente le informazioni riportate sul cartello sono rese disponibili anche su supporto cartaceo.~~

Nel caso di prodotti composti, gli intermediari predispongono un unico foglio informativo, relativo a tutte le componenti del prodotto offerto. Per i prodotti composti che includono componenti non disciplinate dalle presenti disposizioni (ad esempio, perché aventi natura assicurativa), il foglio informativo rinvia agli eventuali strumenti di trasparenza per esse stabiliti dalle normative di settore. In ogni caso, il foglio informativo riporta tutti i costi che il cliente deve sostenere, a qualsiasi titolo, in relazione al prodotto composto.

(1) — Su tali condizioni, cfr. anche la sezione III, paragrafo 3 (Contratti) e la sezione XI, paragrafo 2 (Requisiti organizzativi).

I fogli informativi relativi ai contratti di conto corrente (e ai contratti più comunemente commercializzati unitamente a esso) e mutuo ipotecario per i consumatori sono redatti in conformità dei modelli previsti negli Allegati 4A e 4B del presente provvedimento. La Banca d'Italia si riserva di standardizzare il contenuto dei fogli informativi relativi ad altri servizi.

Per i contratti di mutuo garantito da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale (1), oltre ai fogli informativi, gli intermediari mettono a disposizione, mediante copia asportabile, un "foglio comparativo" (2) contenente informazioni generali sulle diverse tipologie di mutui offerti, il quale:

- a) elenca tutti i prodotti della specie offerti dall'intermediario, rinviando ai fogli informativi per la pubblicizzazione delle rispettive condizioni;
- b) indica in modo chiaro le caratteristiche e i rischi tipici dei mutui, secondo modalità che agevolano alla clientela la comprensione delle principali differenze tra i diversi prodotti offerti. Il documento riporta altresì, per ciascuno dei mutui in questione, almeno: il tasso di interesse (3); la durata minima e massima del mutuo; le modalità di ammortamento; la periodicità delle rate; il TAEG (4); l'esempio di importo della rata di ciascun mutuo, in conformità di quanto riportato nei relativi fogli informativi.

4. Offerta fuori sede

Nel caso di offerta fuori sede, anche se realizzata attraverso soggetti terzi, i fogli informativi riportano, oltre alle informazioni sull'intermediario committente, i dati e la qualifica (5) del soggetto che entra in rapporto con il cliente (ad esempio, dipendente, promotore finanziario, agente in attività finanziaria) ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tali modalità di offerta.

Il soggetto che procede all'offerta deve consegnare al cliente, in tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il cliente sia vincolato da un'offerta, ~~il documento generale denominato "Principali diritti del cliente" e il foglio informativo e; se per il servizio offerto è prevista, una Guida ai sensi del paragrafo 2, questa deve essere consegnata in luogo del documento generale denominato "Principali diritti del cliente".~~ In caso di contratto di finanziamento,

(1) Tra i mutui della specie si richiamano, in particolare, quelli a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea, che gli intermediari sono tenuti a offrire alla clientela ai sensi del decreto legge n. 185/2008 convertito, con modificazioni, con legge n. 2/2009.

(2) Se l'intermediario predispose un foglio informativo unico contenente le informazioni relative a tutte le tipologie di mutui offerti, questo documento può essere omesso.

(3) In caso di previsione di un tasso variabile, sono indicati lo *spread*, il parametro di riferimento e l'ammontare del tasso al momento della pubblicità. I valori possono essere anche riportati nel loro ammontare massimo.

(4) In caso di tasso variabile, il documento specifica che il tasso di interesse e il TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa, assumendo un valore del tasso immutato rispetto a quello iniziale per tutta la durata del contratto.

(5) Per i soggetti iscritti in albi o elenchi, sono riportati anche gli estremi dell'iscrizione.

viene consegnato al cliente anche un documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. “legge antiusura”). L’intermediario committente acquisisce un’attestazione del cliente circa l’avvenuta consegna e la conserva agli atti. Queste previsioni non si applicano se il soggetto incaricato dell’offerta è un intermediario, fermo restando quanto stabilito nel paragrafo 3 (1).

L’intermediario committente fornisce al soggetto che effettua l’offerta fuori sede (anche se si tratta di un altro intermediario) i dati e la documentazione necessari per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità, in conformità delle previsioni della presente sezione.

L’intermediario committente verifica che il soggetto incaricato dell’offerta rispetti gli obblighi di trasparenza previsti dalla presente sezione. In particolare, se il foglio informativo e i documenti previsti dal paragrafo 2 sono predisposti dal soggetto incaricato dell’offerta, l’intermediario committente ne accerta la conformità alle disposizioni vigenti e l’idoneità a conseguire pienamente le finalità della disciplina in materia di trasparenza.

L’intermediario che offre i prodotti e i servizi di un altro intermediario, prima di procedere all’offerta, controlla se le informazioni ricevute sono complete e idonee a conseguire pienamente le finalità della disciplina in materia di trasparenza.

Rimane fermo quanto previsto dagli articoli 45 e seguenti del Codice del Consumo, ove ne ricorrano i presupposti.

5. Annunci pubblicitari

Gli annunci pubblicitari devono essere chiaramente riconoscibili come tali. In particolare, essi specificano:

- la propria natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale;
- la necessità di fare riferimento, per le condizioni contrattuali, ai fogli informativi, indicando le modalità con cui questi ultimi sono messi a disposizione dei clienti.

Gli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento, nei quali l’intermediario dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano — ove previsto — il TAEG, specificandone il periodo minimo di validità (2).

Rimane fermo quanto previsto dal decreto legislativo n. 70/2003, dal decreto legislativo n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) e dal Codice del Consumo.

(1) L’esenzione dall’obbligo della consegna al cliente del foglio informativo **e/o degli altri documenti informativi (es. la Guida pratica)** vale solo per i casi in cui l’offerta avvenga presso le dipendenze del soggetto incaricato.

(2) Il periodo di validità indica il periodo nel quale l’intermediario pratica le condizioni pubblicizzate.

6. Consegna di copia del contratto

Prima della conclusione del contratto, l'intermediario consegna al cliente, su sua richiesta, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula; a scelta del cliente può essere consegnato il solo documento di sintesi (1). La consegna avviene entro tempi congrui rispetto alla richiesta.

Nei contratti di finanziamento, considerato che la determinazione delle condizioni economiche è preceduta da un'istruttoria, il cliente può scegliere tra:

- i) la consegna di copia del contratto idonea per la stipula, che può essere subordinata al pagamento di una somma non eccedente le spese di istruttoria (il cui ammontare massimo è pubblicizzato nel foglio informativo);
- ii) la consegna gratuita: dello schema di contratto, privo delle condizioni economiche; di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite dal cliente.

Per i contratti di mutuo ipotecario offerti ai clienti al dettaglio, la consegna della copia del contratto idonea per la stipula è gratuita a partire dal momento in cui viene concordata la data per la stipula presso il notaio (2).

Negli altri casi la consegna è sempre gratuita.

La consegna non impegna le parti alla stipula del contratto. Il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale o del solo documento di sintesi non può essere sottoposto a termini o condizioni. In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente, l'intermediario, prima della conclusione del contratto, ne informa il cliente stesso e, su richiesta di quest'ultimo, gli consegna una copia completa del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula ovvero una nuova copia del documento di sintesi.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di offerta fuori sede.

7. Documento di sintesi

Ai contratti è unito un "documento di sintesi", che riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio.

Il documento di sintesi dei servizi il cui foglio informativo è redatto secondo i modelli allegati alle presenti disposizioni riporta le condizioni economiche secondo lo stesso ordine seguito nel foglio informativo. Il documento di sintesi relativo ai contratti di conto corrente offerti ai consumatori non riporta l'ISC.

(1) Possono essere omessi eventuali dati il cui inserimento nel testo è a carico del notaio.

(2) Possono essere omessi eventuali dati il cui inserimento nel testo è a carico del notaio.

Il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto (1); ne è parte integrante in presenza di un accordo delle parti in tal senso.

Se l'offerta di un'operazione o di un servizio non è in alcun modo personalizzabile, il foglio informativo e il documento di sintesi possono coincidere. In questo caso il frontespizio del contratto è costituito dal foglio informativo.

Per i contratti di mutuo che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso per tutta la durata del contratto, il documento di sintesi riporta in calce il piano di ammortamento.

8. Indicatore sintetico di costo

8.1 Conti correnti

Il foglio informativo e ~~il documento di sintesi~~ **l'estratto conto dei conti correnti destinati ai consumatori (2)** riportano un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC), ~~quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (3):~~

- ~~— conti correnti destinati ai consumatori;~~
- ~~— mutui;~~
- ~~— anticipazioni bancarie;~~
- ~~— altri finanziamenti (4);~~
- ~~— aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio.~~

~~Per i contratti di conto corrente, l'ISC è calcolato secondo le modalità previste dall'Allegato 5A.~~

I profili di utilizzo riportati nell'Allegato 5A sono stati elaborati tenendo conto dei risultati di un'indagine statistica effettuata nel 2009; sono stati coinvolti l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) (5).

(1) Se il contratto ha la forma dell'atto pubblico, il documento di sintesi può non costituire il frontespizio, purché sia comunque accluso.

~~(2) — Resta fermo quanto previsto dal paragrafo 7 della presente sezione e dal paragrafo 3.2 della sezione IV, secondo cui l'ISC nel documento di sintesi relativo ai contratti di conto corrente va riportato soltanto nell'ambito delle comunicazioni periodiche.~~

~~(3) — Il novero delle operazioni e dei servizi soggetti all'obbligo di rendere noto l'ISC è suscettibile di variazione per tenere conto dell'evoluzione della prassi operativa.~~

~~(4) — Nella categoria "altri finanziamenti" rientrano, ad esempio, i prestiti personali e i prestiti finalizzati.~~

(5) I profili potranno essere aggiornati per tener conto di eventuali esigenze emerse dal loro uso concreto, anche in considerazione dell'evoluzione delle condizioni del mercato e delle modalità di utilizzo dei conti correnti.

Ai fini del calcolo dell'ISC si distinguono tre tipologie di conti correnti:

- 1) conti correnti con un sistema di tariffazione forfetario (c.d. “a pacchetto”), per i quali i profili di operatività tipo sono sei, individuati sulla base di variabili socio-demografiche (giovani; famiglie con operatività bassa; famiglie con operatività media; famiglie con operatività elevata; pensionati con operatività bassa; pensionati con operatività media);
- 2) conti con un sistema di tariffazione a consumo (c.d. “ordinari”), per i quali il profilo è uno e fa riferimento a un’operatività tipo particolarmente bassa, coerente con la circostanza che questa tipologia di conti correnti è generalmente destinata a clienti che intendono utilizzarlo per esigenze molto specifiche, come tali non riconducibili a nessuno dei profili di operatività tipo individuati per le singole classi socio-demografiche sopra descritte (ad esempio, conti usati in via occasionale o discontinua in quanto il cliente è titolare di un altro conto corrente, conti per l’addebito delle rate del mutuo);
- 3) conti c.d. “in convenzione” (1), per i quali è previsto un regime particolare che tiene conto delle loro specificità.

Per i conti correnti destinati ai consumatori gli intermediari sono tenuti a calcolare e indicare l'ISC, per ciascuno dei diversi profili (2):

a) nel foglio informativo.

Per i conti correnti *sub* 1), se il contratto è destinato unicamente a uno o più profili determinati di clientela, il campo relativo ai profili ai quali esso non è destinato può essere riempito con la dicitura “non adatto”. In questo caso, il foglio informativo riporta chiaramente nell’intestazione, sotto la denominazione del conto corrente, l’indicazione dei profili ai quali esso è destinato.

Per i conti correnti *sub* 2), il foglio informativo riporta chiaramente nell’intestazione, sotto la denominazione del conto corrente, la seguente indicazione: “Questo conto è particolarmente adatto per chi al momento dell’apertura del conto pensa di svolgere un numero bassissimo di operazioni o non può stabilire, nemmeno orientativamente, il tipo o il numero di operazioni che svolgerà.”;

b) nell’estratto conto di fine anno inviato nell’ambito delle comunicazioni periodiche alla clientela secondo quanto previsto nella sezione IV, paragrafo 3.2.

(1) Per tali si intendono i conti correnti indirizzati a particolari categorie di clienti (es. dipendenti di enti pubblici ed enti privati), le cui condizioni sono negoziate collettivamente con la banca.

(2) Accanto a ciascun profilo andrà indicato tra parentesi il numero complessivo di operazioni ad esso associate secondo quanto previsto dall’allegato 5A.

Per le tipologie di conti *sub* 1) e 2) sono riportati gli ISC pubblicizzati sul foglio informativo dello stesso conto messo a disposizione della clientela alla data dell'invio (1), secondo lo schema indicato nell'Allegato 6 del provvedimento del 29 luglio 2009.

~~L'ISC è valorizzato per ciascun profilo previsto dalle presenti disposizioni (Allegato 5A); se il contratto è destinato unicamente a uno o più profili determinati di clientela, il campo relativo ai profili ai quali esso non è destinato può essere riempito con la dicitura "non adatto". In questo caso, il foglio informativo riporta chiaramente nell'intestazione, sotto la denominazione del conto corrente, l'indicazione dei profili ai quali esso è destinato.~~

Per i conti correnti *sub* 3 (cd. "in convenzione"), gli intermediari possono optare per una delle seguenti alternative:

- 1) se le specifiche condizioni economiche previste dalla convenzione sono pubblicizzate con un apposito foglio informativo, trattare i conti in convenzione come i conti *sub* 1) per ogni aspetto indicato nelle presenti disposizioni (numero dei profili da calcolare e valorizzare, informazioni da fornire nel foglio informativo e nell'estratto conto di fine anno);**
- 2) se, invece, le specifiche condizioni economiche previste dalla convenzione vengono negoziate su conti per i quali è già stato predisposto un foglio informativo (comprensivo, quindi, dei relativi ISC), riportare nell'estratto conto di fine anno, l'ISC – calcolato per ciascuno dei sei profili previsti per i conti *sub* 1) relativo al conto corrente, offerto dall'intermediario ai consumatori, più conveniente per ciascuno di tali profili. In questi casi, invece dello schema indicato nell'Allegato 6 del provvedimento del 29 luglio 2009, gli intermediari usano lo schema indicato nell'Allegato 6A. Nel medesimo estratto conto, gli intermediari riportano in modo chiaro, alla fine del riepilogo delle spese, in luogo delle frasi indicate nella sezione IV, paragrafo 3.2., del provvedimento del 29 luglio 2009, la seguente:**

«Può confrontare il totale delle spese sostenute nell'anno con i costi orientativi per i clienti tipo riportati nel riquadro "Quanto costa un altro conto corrente". Una differenza significativa può voler dire che questo conto forse oggi non è il più adatto alle sue esigenze anche se si tratta di un conto in convenzione; i motivi possono essere molti. In ogni caso, può andare in banca o su internet per verificare se ci sono offerte più convenienti per lei.»;

Nell'ambito delle procedure organizzative previste dal paragrafo 2 della sezione XI del Provvedimento, gli intermediari garantiscono che gli addetti alla rete di vendita siano in grado di fornire ai consumatori che ne

-
- (1) Se il prodotto non è più commercializzato, l'estratto conto riporta l'ISC calcolato tenendo conto delle modifiche alle condizioni economiche intervenute nei confronti della generalità dei clienti (senza considerare quelle relative alle condizioni oggetto di negoziazione individuale o praticate in base a convenzioni).**

facciano richiesta – sia al momento dell’offerta sia in corso di rapporto – tutte le spiegazioni necessarie per comprendere il significato dell’ISC, la portata dei profili e le operazioni associate a ciascuno di essi. Informazioni sul contenuto dei profili dovranno essere disponibili anche sul sito internet della banca.

Inoltre, gli intermediari, nello svolgere la valutazione sull’opportunità di introdurre strumenti che consentano di verificare la coerenza tra il profilo del cliente e i prodotti allo stesso offerti (sezione XI, paragrafo 2), tengono conto dei profili indicati nel presente provvedimento.

8.2 Finanziamenti

Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (1):

- mutui;
- anticipazioni bancarie;
- altri finanziamenti (2);
- aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio.

~~Per i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria “altri finanziamenti” e le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio, l’ISC è denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG) ed è calcolato come~~ **il TAEG è calcolato secondo quanto** previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (sezione VII, paragrafo 4.2.4;), ~~secondo quanto previsto dagli Allegati 5B) (per le aperture di credito in conto corrente) e 5C (per i finanziamenti diversi dalle aperture di credito in conto corrente).~~

(1) Il novero delle operazioni e dei servizi soggetti all’obbligo di rendere noto l’ISC è suscettibile di variazione per tenere conto dell’evoluzione della prassi operativa.

(2) Nella categoria "altri finanziamenti" rientrano, ad esempio, i prestiti personali e i prestiti finalizzati.

SEZIONE III
CONTRATTI

1. Premessa

La presente sezione contiene disposizioni in materia di forma e contenuto minimo dei contratti.

Le questioni relative all'interpretazione e alla validità dei contratti o di singole clausole sono rimesse ai rapporti tra banca e cliente e, in ultima analisi, alle valutazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Forma e conclusione dei contratti

I contratti sono redatti in forma scritta.

Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge (1).

La forma scritta non è obbligatoria per:

- a) le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di contratti redatti per iscritto (2);
- b) le operazioni e i servizi prestati in via occasionale — quali, ad esempio, acquisto e vendita di valuta estera contante, emissione di assegni circolari — purché il valore complessivo della transazione non ecceda 5.000 euro e a condizione che l'intermediario:
 - mantenga evidenza dell'operazione compiuta;
 - consegna o invii tempestivamente al cliente conferma dell'operazione in forma scritta o su altro supporto durevole, indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate (3).

Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

(1) ~~In particolare, ai sensi dei commi 1 bis e 2 dell'articolo 20 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è disciplinata dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immutabilità. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immutabilità del documento, soddisfa comunque il requisito della forma scritta.~~

(2) L'esenzione dalla forma scritta si ha, ad esempio, per le operazioni regolate in conto corrente. Restano comunque soggette all'obbligo di forma scritta le integrazioni di un contratto precedentemente concluso.

(3) Restano fermi gli obblighi di pubblicità e l'applicazione dell'articolo 117, commi 6 e 7, del T.U.

Un esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni generali, è consegnato al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del contratto conservato dall'intermediario.

Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici, gli intermediari osservano, oltre alla disciplina prevista dalle presenti disposizioni, anche le norme legislative o regolamentari specificamente stabilite per l'utilizzo di tali tecniche.

3. Contenuto dei contratti

I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti all'intermediario, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla sezione IV del presente provvedimento (Comunicazioni alla clientela). Il contratto riporta tutte le condizioni applicate, incluse le condizioni generali di contratto.

Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi e nei documenti di sintesi (1). La nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, vengono riportati il valore del parametro al momento della conclusione del contratto e le modalità di rilevazione dell'andamento di tale valore nel corso del rapporto.

~~La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente (art. 117, comma 5, del T.U.).~~

~~Nei contratti di durata, può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile (art. 118, comma 1, del T.U.).~~ **La facoltà di modificare unilateralmente il contratto può essere convenuta secondo quanto previsto dall'articolo 118 del T.U.**

Se alcuni degli elementi che concorrono a determinare il costo complessivo dell'operazione dipendono dalla quotazione di titoli o dall'andamento di valute

(1) Nella suddetta ipotesi e nel caso in cui il contratto non indichi il tasso di interesse ovvero ogni altro prezzo e condizione praticati (inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora), si applicano: *a)* il tasso nominale minimo e quello massimo, **rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive**, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, ~~rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;~~ *b)* gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi **al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;** in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

ad una data futura ovvero non sono comunque individuati al momento della redazione del contratto, il contratto stesso deve indicare in ogni caso gli elementi per determinare le suddette componenti di costo. Se il contratto è stipulato in forma diversa da quella scritta, secondo quanto previsto dal paragrafo 2 della presente sezione, gli elementi di calcolo devono essere indicati, oltre che nei fogli informativi, anche nella comunicazione di conferma dell'operazione, ove prevista.

~~Nei rapporti con i clienti al dettaglio è opportuno che gli intermediari evitino forme complesse di remunerazione degli affidamenti o degli sconfinamenti, quali la commissione di massimo scoperto. In caso di utilizzo si richiama l'attenzione su quanto previsto nella sezione II, paragrafo 3, e nella sezione XI, paragrafo 2.~~

Con particolare riferimento ai tassi di interesse, **si richiama quanto previsto** ai sensi della delibera CICR del 9 febbraio 2000 (*Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria*); i contratti indicano la periodicità di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Per i contratti di finanziamento, nell'indicazione del tasso rapportato su base annua non si tiene conto degli eventuali interessi di mora applicati sulle rate di rimborso non pagate alla scadenza. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.

In ogni caso, nelle operazioni in conto corrente è assicurata al cliente la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

I contratti relativi a operazioni di credito fondiario diverse da quelle disciplinate dall'articolo ~~7 del d.l. n. 7/2007~~ **120-ter del T.U.** riportano, anche in allegato, uno o più esempi di applicazione della formula di calcolo del compenso onnicomprensivo da corrispondere in caso di estinzione anticipata, secondo le disposizioni dettate dal CICR con delibera del 9 febbraio 2000. I contratti prevedono, inoltre, che nessun altro onere può essere addebitato.

L'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 185/2008 prevede che le banche e gli altri intermediari che offrono mutui a tasso variabile garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale debbano anche offrire mutui della specie indicizzati al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della BCE, il cui tasso complessivo deve essere in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte (1).

Con riferimento alla remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti si rinvia a quanto previsto dal decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR del 30 giugno

(1) La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritiene che nei casi in cui il tasso di politica monetaria non rappresenti in modo significativo il costo della provvista bancaria, lo *spread* praticato possa tenere conto del costo della copertura del rischio di tasso. Pertanto, i tassi offerti sui mutui indicizzati ai tassi di rifinanziamento principale della BCE non debbono necessariamente coincidere con quelli relativi ai mutui indicizzati a tassi di mercato (es. Euribor); gli *spread* non devono discostarsi in maniera rilevante e non giustificata dal differente costo della copertura del rischio di tasso.

2012 (*Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'art. 117-bis del Testo unico bancario*).

4. ~~Conto di base corrente semplice~~⁽¹⁾

Le banche, ~~gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. possono~~ **sono tenuti a** offrire ai consumatori un “Conto di base ~~corrente semplice~~”, il cui contenuto tipico è determinato ai sensi del presente paragrafo, in applicazione dell'articolo 117, comma 8, del T.U. ~~I contratti denominati “Conto corrente semplice” non conformi alle condizioni previste dal presente paragrafo sono nulli secondo quanto previsto dagli articoli 117, comma 8, e 127, comma 2, del T.U.~~

~~Il “Conto corrente semplice” è un contratto disegnato sulle esigenze di base dei consumatori e consente di usufruire, verso il pagamento di un canone annuo fisso, di un rapporto di conto corrente che prevede “Conto di base” include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, un numero determinato di operazioni di scritturazione contabile e di servizi. Il numero e la tipologia di servizi inclusi viene stabilito dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, sulla base di un accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana, Poste italiane S.p.A. e l'Associazione italiana istituti di pagamento e di moneta elettronica, e la maggioranza delle Associazioni facenti parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) ed è allegata alle presenti disposizioni (Allegato 7). La convenzione individua inoltre le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il “Conto di base” è offerto senza spese.~~

~~Resta ferma la possibilità di addebitare al cliente spese per le operazioni eccedenti i limiti indicati dalla convenzione, alle condizioni da questa stabilite. Il canone annuo onnicomprensivo dovuto dal consumatore e il tasso di interesse creditore sono fissati liberamente dalla banca. Nessuna spesa, onere o commissione può essere addebitata dalla banca al cliente in relazione al conto, all'infuori del predetto canone e degli oneri fiscali previsti dalla legge. L'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) del “Conto corrente semplice” è sempre pari al canone annuo di base.~~

~~L'informativa periodica avviene su base almeno trimestrale e i relativi costi sono inclusi nel canone annuo.~~

~~Nell'offrire il “Conto corrente semplice” le banche possono prevedere due distinte offerte a seconda che le operazioni siano eseguite allo sportello ovvero online.~~

~~Resta ferma l'applicazione anche a Al “Conto di base corrente semplice” si applicano di tutte le disposizioni di legge rilevanti in materia di operazioni e servizi bancari, nonché le presenti disposizioni della disciplina di trasparenza di cui al presente provvedimento. L'ISC del “Conto di base” è calcolato tenendo conto di tutti i servizi e di tutte le operazioni incluse.~~

(1) Sulla presente sezione è stata acquisita l'intesa della Consob ai sensi dell'art. 117, comma 8 del T.U.

I contratti denominati “Conto di base” non conformi a quanto previsto dal presente paragrafo sono nulli, ai sensi dell’articolo 117, comma 8, del T.U.

Continua ad applicarsi l’articolo 8, commi da 1 a 4, della Convenzione.

5. Recesso dai contratti a tempo indeterminato

Ai sensi dell’articolo 120-*bis* del T.U., il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese; al CICR è rimessa l’individuazione dei casi in cui può essere previsto un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi richiesti dal cliente in occasione del recesso.

In conformità di quanto stabilito dall’articolo 10-*bis* della deliberazione del CICR 4 marzo 2003, e successive modificazioni, il rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi chiesti dal cliente che recede da un contratto a tempo indeterminato è possibile solo in relazione a servizi non necessari per l’esercizio del recesso o, se necessari, solo quando il servizio presuppone l’intervento di un soggetto terzo e le relative spese sono state pubblicizzate secondo quanto previsto dal presente provvedimento e riportate nel contratto (1).

6. Norme di legge in materia di decorrenza delle valute, estinzione anticipata e portabilità dei finanziamenti (*rinvio*)

Per i contratti disciplinati dal presente provvedimento si richiamano inoltre gli articoli 120, commi 01, 1 e 3 (*Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi*), 120-*ter* (*Estinzione anticipata dei mutui immobiliari*) e 120-*quater* (*Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità*) del T.U.

(1) Si richiama, per quanto concerne la quantificazione delle spese, quanto stabilito dalla sezione XI, paragrafo 2.

SEZIONE IV

COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

1. Premessa

La presente sezione riguarda le comunicazioni che gli intermediari sono tenuti a fornire durante i rapporti intrattenuti con i clienti.

Il responsabile per il corretto adempimento delle previsioni di questa sezione è la controparte contrattuale del cliente. Ne consegue che:

- in caso di cessione del contratto, il responsabile è il soggetto cessionario;
- in caso di cessione del credito, il responsabile continua a essere il cedente, titolare del contratto, salvo diversa pattuizione tra il cedente e il cessionario. In caso di operazioni di cartolarizzazione dei crediti disciplinate ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il responsabile può essere in alternativa il soggetto individuato contrattualmente nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione. Al cliente va comunque comunicato il responsabile.

In caso di cessione di rapporti giuridici cui si applichi l'articolo 58 del T.U., il cessionario comunica con congruo anticipo, almeno 60 giorni prima, ai titolari dei conti correnti e dei conti di pagamento le informazioni necessarie per assicurare che il cliente possa fruire senza soluzione di continuità dei servizi connessi al conto (es. servizi di pagamento) (1).

2. Variazioni contrattuali

Le condizioni e i limiti alla facoltà per l'intermediario di modificare unilateralmente le condizioni del contratto sono disciplinate dall'articolo 118 del T.U. Ai sensi dell'articolo 118 del T.U. l'intermediario comunica espressamente al cliente le variazioni unilaterali apportate alle condizioni contrattuali secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente (2).

Secondo il Ministero dello sviluppo economico le "modifiche" disciplinate **di cui** dall'articolo 118 del T.U., riguardando soltanto le fattispecie di variazioni

(1) Con riferimento alle cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del T.U., il cessionario comunica - non appena possibile e, comunque non oltre 20 giorni lavorativi dalla realizzazione della operazione di cessione - ai titolari dei conti correnti e dei conti di pagamento trasferiti le informazioni necessarie per fruire senza soluzione di continuità dei servizi connessi al conto.

(2) Non rilevano ai fini dell'articolo 118 del T.U. le modifiche conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime.

previste dal contratto, non possono comportare l'introduzione di nuove clausole (1).

Nei rapporti al portatore, le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali sono comunicate alla clientela, rispettando il medesimo termine, con strumenti di comunicazione impersonale facilmente accessibili presso le dipendenze dell'intermediario (es. cartello esposto nei locali aperti al pubblico) e, contestualmente, pubblicando la notizia sul sito internet, ove esistente.

Ai sensi dell'articolo 127-bis, comma 1, le comunicazioni relative alle modifiche unilaterali sono sempre gratuite per il cliente.

~~La modifica si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. Il cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate.~~

~~Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le suddette prescrizioni sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente (art. 118, comma 3, del T.U.).~~

3. Comunicazioni periodiche alla clientela

3.1 Disposizioni di carattere generale

Nei contratti di durata gli intermediari forniscono ai clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate (2).

In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle principali condizioni economiche. Le parti possono convenire una diversa periodicità per l'invio o la consegna del rendiconto e del documento di sintesi (3).

(1) Cfr. la nota del 21 febbraio 2007 del Ministero dello sviluppo economico.

(2) In relazione alle garanzie prestate e a quelle ricevute dall'intermediario, le comunicazioni periodiche contengono le informazioni rilevanti per lo svolgimento del rapporto di garanzia (ad esempio, l'ammontare dell'esposizione del debitore principale).

(3) Salvo quanto previsto dal paragrafo 3.2 per i conti correnti di clienti al dettaglio, se le parti hanno concordato l'invio o la consegna, su base inferiore all'anno, di documentazione idonea a soddisfare le esigenze informative proprie sia del rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) sia del documento di sintesi, non è necessario l'invio o la consegna di una comunicazione relativa all'intero anno.

Il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) indica, anche mediante voci sintetiche di costo, tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto.

Il documento di sintesi, datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al contratto (cfr. sezione II, paragrafo 7) e riporta le condizioni economiche in vigore, ~~anche se non sono variate rispetto alla comunicazione precedente~~ (1). ~~In caso di variazione, l~~ **Le condizioni oggetto di modificate rispetto alla comunicazione precedente** sono riportate con una specifica evidenza grafica (ad esempio, attraverso l'uso del grassetto). Il documento di sintesi inviato con il rendiconto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta inoltre il numero complessivo delle variazioni intervenute nel corso dell'anno.

Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore **per il cliente** non superiore a euro 2.500.

Se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto alla comunicazione precedente, l'invio o la consegna del documento di sintesi possono essere omessi a condizione che:

- **in qualsiasi momento del rapporto il cliente possa ottenere gratuitamente dall'intermediario copia del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore; l'invio o la consegna del documento di sintesi richiesto dal cliente sono effettuati tempestivamente ovvero allo sportello;**
- **il cliente che abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche possa accedere al documento di sintesi aggiornato, in qualsiasi momento, tramite il sito web dell'intermediario.**

Il contratto stabilisce le modalità di invio delle comunicazioni periodiche alla clientela e indica i costi connessi alle diverse tecniche utilizzate. ~~I costi addebitati alla clientela quale corrispettivo delle comunicazioni periodiche non sono superiori alle spese sostenute per il loro invio.~~ Le modalità a disposizione della clientela includono sempre la forma cartacea e quella elettronica; esse consistono, in ogni caso, in supporti durevoli.

In ogni momento del rapporto il cliente ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

L'offerta può prevedere la sola forma elettronica quando il contratto sia concluso con clienti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica.

In applicazione dell'articolo 127-bis del T.U.:

(1) Qualora al contratto sia stato allegato il foglio informativo (cfr. sezione II, paragrafo 7), la numerazione del documento di sintesi comincia a partire dalla prima comunicazione successiva alla stipula del contratto.

-
- le comunicazioni previste ai sensi del presente paragrafo e dal paragrafo 3.2 sono gratuite per il cliente se trasmesse con strumenti telematici;
 - il contratto può prevedere a carico del cliente spese per le comunicazioni previste ai sensi del presente paragrafo e dal paragrafo 3.2 effettuate con strumenti diversi da quelli telematici, per quelle ulteriori o più frequenti rispetto a quanto previsto dalla presente sezione ovvero per quelle trasmesse con strumenti diversi rispetto a quanto previsto nel contratto. In questi casi le spese a carico del cliente sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dall'intermediario e sono quantificate in conformità di quanto stabilito dalla sezione XI, paragrafo 2.

Se il contratto prevede l'impiego dello strumento informatico, i termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione dell'estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione (1).

~~In ogni momento del rapporto il cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.~~

Le comunicazioni periodiche informano altresì il cliente dell'esistenza di procedure - richieste dalla legge o introdotte in via di autoregolamentazione - che favoriscono la "portabilità" dei rapporti presso altro intermediario e fanno rinvio alle Guide previste dalla sezione II, paragrafo 2, ove previste per lo specifico rapporto cui la comunicazione si riferisce.

3.2 *Comunicazioni periodiche inerenti a particolari tipologie di rapporti*

Per i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto e il documento di sintesi sono inviati al cliente con periodicità annuale o, a sua scelta, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Negli estratti conto sono indicate le modalità di calcolo degli interessi.

~~Il documento di sintesi relativo ai contratti di conto corrente conclusi con consumatori riporta inoltre l'ISC pubblicizzato sul foglio informativo dello stesso conto messo a disposizione della clientela alla data dell'invio del documento di sintesi (2), secondo lo schema indicato nell'Allegato 6.~~

Se il titolare di un conto corrente è un cliente al dettaglio, l'estratto conto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell'anno solare per la tenuta del conto corrente e

(1) Per ricezione si intende la possibilità per il cliente di accedere al contenuto della comunicazione.

~~(2) Se il prodotto non è più commercializzato, il documento di sintesi riporta l'ISC calcolato tenendo conto delle modifiche alle condizioni economiche intervenute nei confronti della generalità dei clienti (senza considerare quelle relative alle condizioni oggetto di negoziazione individuale o praticate in base a convenzioni).~~

per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento (1); con separata evidenza sono riportati i costi sostenuti in relazione a eventuali affidamenti e sconfinamenti. In particolare, il riepilogo: riporta il numero delle operazioni effettuate, suddivise per categoria; e comprende l'ammontare complessivo delle spese addebitate e quello parziale relativo a ciascun servizio. **L'estratto conto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre nei contratti di conto corrente conclusi con consumatori riporta inoltre l'ISC pubblicizzato sul foglio informativo dello stesso conto messo a disposizione della clientela alla data dell'invio dell'estratto conto (2), secondo lo schema indicato negli Allegati 6 e 6A; esso richiama inoltre l'attenzione del consumatore sulla possibilità di confrontare il totale delle spese sostenute con l'ISC ~~riportato nel documento di sintesi~~ e invita il consumatore a verificare se vi sono servizi più adatti alle sue esigenze. A questi fini, le banche riportano in modo chiaro, alla fine del riepilogo, la frase seguente:**

«Può confrontare il totale delle spese sostenute nell'anno con i costi orientativi per i clienti tipo riportati nel riquadro "Quanto costa il conto corrente" ~~del documento di sintesi allegato~~.

Una differenza significativa può voler dire che questo conto forse oggi non è il più adatto alle sue esigenze; i motivi possono essere molti. In ogni caso, può andare in banca o su internet per verificare se ci sono offerte più convenienti per lei.»

Per i libretti di risparmio al portatore, le banche mettono a disposizione dei clienti l'estratto conto annuale e il documento di sintesi per trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno presso la succursale in cui è intrattenuto il rapporto. **Il documento di sintesi può essere omissivo in assenza di variazione delle condizioni economiche rispetto alla comunicazione precedente.**

Per i contratti di credito fondiario, le comunicazioni periodiche includono le modalità per l'estinzione anticipata e gli eventuali oneri connessi, riportati attraverso il compenso onnicomprensivo.

Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omissiva quando il valore nominale dei titoli non supera 10.000 euro e non si registrano movimenti da oltre un anno. Entro il medesimo limite di 10.000 euro, le parti possono convenire di omettere le comunicazioni periodiche, anche in presenza di movimenti, quando le informazioni richieste sono già contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di durata (ad esempio, nell'estratto conto per l'accredito degli interessi).

(1) Sono riportate, in particolare, le spese relative ai seguenti servizi: conto corrente (versamenti, incassi, prelevamenti, scritture, comunicazioni, ecc.), carta di debito, carta di credito, bonifico, affidamento, assegno, domiciliazione utenze, e ogni altro servizio che è stato commercializzato unitamente al conto corrente, nonché le spese addebitate al cliente per l'invio della documentazione.

(2) **Se il prodotto non è più commercializzato, l'estratto conto riporta l'ISC calcolato tenendo conto delle modifiche alle condizioni economiche intervenute nei confronti della generalità dei clienti (senza considerare quelle relative alle condizioni oggetto di negoziazione individuale o praticate in base a convenzioni).**

4. Richiesta di documentazione su singole operazioni

Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese (1).

(1) Resta fermo per il cliente il diritto di accesso ai dati personali previsto dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo le modalità stabilite dal Garante (cfr. le "Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007).

SEZIONE V

TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

1. Premessa

La presente sezione contiene disposizioni relative all'impiego di tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari o di altri soggetti da questi incaricati nei rapporti con la clientela. In particolare, le disposizioni riguardano:

- l'informativa precontrattuale;
- le comunicazioni non richieste;
- la stipula del contratto.

Gli obblighi previsti dalla presente sezione si aggiungono – ove non diversamente previsto – a quelli stabiliti dalle altre sezioni del presente provvedimento.

A fini di coordinamento, si richiamano altresì le disposizioni della sezione IV-*bis* del capo I del titolo III della parte III del Codice del Consumo in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Alle fattispecie previste dall'articolo 67-*bis* del Codice del Consumo si applicano, oltre alle disposizioni previste nel medesimo Codice, anche quelle contenute nella presente sezione, ove non sia diversamente disposto (cfr. articoli 67-*bis*, comma 3, e 67-*decies*, comma 1, del Codice del Consumo).

2. Informativa precontrattuale e comunicazioni non richieste

2.1 *Ambito di applicazione*

Si forniscono di seguito indicazioni sul campo di applicazione della disciplina sull'informativa precontrattuale e sulle comunicazioni non richieste contenute nei paragrafi 2.2 e 2.3, con riferimento specifico ai seguenti profili:

1. quando l'offerta tramite tecniche di comunicazione a distanza di servizi bancari e finanziari configura una attività svolta in Italia, **anche** ai sensi dell'articolo 115 del T.U. (paragrafo 2.1.1);
2. quando, accertato che l'attività è svolta in Italia, alla commercializzazione di servizi bancari e finanziari attraverso tecniche di comunicazione a distanza nei confronti dei consumatori si applica la disciplina italiana (paragrafo 2.1.2);
3. quando, accertato che l'attività è svolta in Italia, alla commercializzazione di servizi bancari e finanziari attraverso tecniche di comunicazione a distanza nei confronti di soggetti diversi dai consumatori si applica la disciplina italiana (paragrafo 2.1.3).

2.1.1 Attività svolta in Italia

Fermo restando quanto previsto ai sensi degli articoli 13 e seguenti del T.U. in materia di operatività in Italia di intermediari esteri, ai fini delle presenti disposizioni l'offerta tramite internet di servizi bancari e finanziari configura una attività svolta in Italia, **anche** ai sensi dell'articolo 115 del T.U., quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'intermediario esercita effettivamente la propria attività sul territorio italiano, anche se la tecnologia di supporto del sito o il luogo dal quale il sito stesso è accessibile si trova in altro Stato;
- b) l'offerta è rivolta a soggetti residenti o aventi sede in Italia, anche se l'intermediario esercita concretamente la propria attività in tutto o in parte al di fuori del territorio italiano.

Per verificare se l'offerta è rivolta a soggetti residenti o aventi sede in Italia, la Banca d'Italia prende in considerazione i seguenti criteri:

- il contenuto dell'offerta ovvero le circostanze ad essa connesse fanno presumere che l'attività abbia come destinatari anche non esclusivi soggetti residenti o aventi sede in Italia;
- ricorre una delle seguenti circostanze: utilizzo della lingua italiana; riferimenti all'andamento di indicatori economici e finanziari o ad altre situazioni relative all'Italia; operatività in Italia degli intermediari attraverso i quali è possibile dare seguito all'offerta; diffusione di informazioni pubblicitarie in Italia; reperibilità del sito tramite motori di ricerca italiani o specializzati sull'Italia o che comunque consentano di effettuare ricerche mirate su siti che rivestano interesse per i residenti o aventi sede in Italia;
- l'intermediario accetta ordini da parte di soggetti residenti o aventi sede in Italia o presta servizi nei confronti di tali soggetti o invia ai medesimi informazioni mediante posta elettronica o altro mezzo di comunicazione.

L'offerta non si considera rivolta a soggetti residenti o aventi sede in Italia alla stregua di uno o più dei seguenti criteri:

- nel sito è posto in evidenza che l'offerta è diretta soltanto a soggetti residenti o aventi sede in Stati diversi dall'Italia;
- l'intermediario utilizza procedure informatiche idonee a rifiutare ogni adesione o richiesta proveniente da controparti residenti o aventi sede in Italia;
- l'intermediario rifiuta effettivamente ogni adesione o richiesta proveniente da soggetti residenti o aventi sede in Italia.

L'offerta di servizi bancari e finanziari mediante posta, posta elettronica, telefonia vocale o altre tecniche di comunicazione a distanza che consentono

comunicazioni individuali configura un'attività svolta in Italia quando i destinatari sono residenti o hanno sede in Italia.

2.1.2 *Rapporti tra intermediari e consumatori*

Per l'attività svolta in Italia (in base alle previsioni di cui al precedente paragrafo 2.1.1), l'informativa precontrattuale in relazione all'offerta a consumatori di servizi e operazioni bancari e finanziari attraverso tecniche di comunicazione a distanza è disciplinata dal paragrafo 2.2 della presente sezione **al ricorrere di una delle seguenti condizioni nei seguenti casi:**

- 1) quando la commercializzazione dell'operazione o del servizio rientra nel campo di applicazione della sezione IV-*bis* del capo I del titolo III della parte III del Codice del Consumo.

Nell'esercizio delle proprie funzioni la Banca d'Italia considera che, ai sensi dell'articolo 67-*quater*, commi 3 e 4, del Codice del Consumo, tale condizione si verifichi nei seguenti casi:

- quando l'intermediario ha sede in Italia o in altro Stato dell'Unione europea, se alternativamente:
 - i) nell'offerta è prevista l'applicazione della legge italiana al contratto, se concluso, ovvero
 - ii) il consumatore ha la propria residenza abituale in Italia (1);
 - quando l'intermediario ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione europea.
- 2) quando non tutte le fasi della commercializzazione avvengono attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

2.1.3 *Rapporti tra intermediari e soggetti diversi dai consumatori*

Il campo di applicazione della normativa italiana sull'informativa precontrattuale (e, quindi, del paragrafo 2.2 della presente sezione) relativa all'offerta di servizi e operazioni bancari e finanziari attraverso tecniche di comunicazione a distanza a soggetti diversi dai consumatori è disciplinato:

- 1) dall'articolo 115 del T.U. e dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 70/2003 quando:
 - i) l'intermediario ha sede in Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea;

(1) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, anche quando le parti scelgano di applicare al contratto una legge diversa da quella italiana, tale scelta non vale comunque a privare il consumatore residente in Italia della protezione assicurategli dalle disposizioni imperative della legge italiana.

-
- ii) l'offerta avviene attraverso tecniche di comunicazione a distanza diverse da quella elettronica, se l'intermediario ha sede in uno Stato estero appartenente all'Unione europea.

In tali casi si applica la disciplina prevista ai sensi del titolo VI del T.U. e, quindi, il paragrafo 2.2 della presente sezione.

- 2) dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 70/2003 quando l'intermediario ha sede in uno Stato estero appartenente all'Unione europea e l'offerta avviene attraverso forme elettroniche (ad esempio internet, email). In tali casi non si applica la disciplina italiana sull'informativa precontrattuale (e, quindi, il paragrafo 2.2 della presente sezione) se l'intermediario rispetta la corrispondente normativa dello Stato membro nel quale ha sede.

2.2 *Informativa precontrattuale*

Gli intermediari e gli altri soggetti incaricati dell'offerta di operazioni e servizi bancari e finanziari che hanno un sito internet pubblicano sul sito ~~il documento generale denominato "Principali diritti del cliente" (Allegato 2)~~, le Guide (Allegato 3) e i fogli informativi relativi alle operazioni e ai servizi offerti.

Gli intermediari e gli altri soggetti incaricati dell'offerta di operazioni e servizi bancari e finanziari che si avvalgono di altre tecniche di comunicazione a distanza per rendere note le caratteristiche dei prodotti offerti mettono a disposizione ~~il documento generale denominato "Principali diritti del cliente" (Allegato 2)~~ e i fogli informativi relativi alle operazioni e ai servizi offerti mediante la medesima tecnica impiegata per la conclusione del contratto, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente in tempo utile prima che il medesimo sia vincolato dal contratto o dall'offerta; se per il servizio offerto è prevista una Guida ai sensi della sezione II, paragrafo 2, questa deve essere messa a disposizione ~~in luogo del documento generale denominato "Principali diritti del cliente"~~ **con le medesime modalità.**

I fogli informativi e i documenti di sintesi sono redatti secondo quanto previsto nei paragrafi 3 e 7 della sezione II o, per i servizi di pagamento, secondo quanto previsto dal paragrafo 4 della sezione ~~IV~~ **VI**, e sono integrati con l'indicazione dei costi e degli oneri specifici connessi con il mezzo di comunicazione utilizzato, dei recapiti che permettono di contattare rapidamente l'intermediario e di comunicare efficacemente con lo stesso, nonché, se ne ricorrono le condizioni, con le altre informazioni previste dagli articoli da *67-quater* a *67-octies* del Codice del Consumo (1) (2).

(1) In particolare, gli intermediari rendono nota l'esistenza o la mancanza del diritto del consumatore di recedere dal contratto nel termine di quattordici giorni, conformemente all'articolo *67-duodecies* del Codice del Consumo. Se tale diritto esiste, forniscono istruzioni pratiche e informazioni circa le modalità d'esercizio, le conseguenze derivanti dal mancato esercizio e l'importo che il consumatore può essere tenuto a versare per la parte del servizio eventualmente prestata prima del recesso, ai sensi dell'articolo *67-ter decies* del Codice del Consumo.

(2) Si rammenta che, ai sensi dell'articolo *126-quater*, comma 3, del T.U., ai servizi di pagamento non si applicano gli articoli *67-quinquies*, *67-sexies*, comma 1, lettere a), b) e h), *67-septies*, comma 1, lettere b), c), f) e g), *67-octies*, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo.

Per le operazioni di credito ai consumatori si applica quanto previsto ai sensi della sezione VII.

In caso di comunicazioni ai consumatori mediante telefonia vocale, ai sensi dell'articolo 67-*novies* del Codice del Consumo, all'inizio della conversazione l'intermediario o il soggetto incaricato dell'offerta dichiara in maniera inequivoca la propria identità e il fine commerciale della chiamata. Previo consenso del consumatore, gli devono essere fornite solo informazioni relative a:

- identità della persona in contatto telefonico e suo rapporto con l'intermediario;
- principali caratteristiche del servizio finanziario;
- costo totale del servizio ovvero base di calcolo dello stesso;
- esistenza o mancanza del diritto di recesso ai sensi degli articoli 67-*duodecies* e 67-*ter decies* del Codice del Consumo.

Al consumatore è altresì comunicato che ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta e ne viene precisata la natura.

Quando si adoperano tecniche di comunicazione a distanza, il testo contrattuale è fornito al cliente in forma cartacea o su altro supporto durevole.

Gli obblighi previsti dalla sezione II, paragrafo 6, si intendono assolti con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 67 *undecies*, comma 1, del Codice del Consumo.

Se il contratto è concluso su richiesta del cliente mediante una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere ~~il documento generale denominato "Principali diritti del cliente"~~ ovvero la Guida relativa allo specifico contratto concluso e il foglio informativo, l'intermediario mette a disposizione del cliente tali strumenti di pubblicità subito dopo la conclusione del contratto (1).

2.3 *Comunicazioni non richieste*

Secondo quanto previsto dall'articolo 67-*sexies decies* del Codice del Consumo, nella commercializzazione di servizi finanziari l'intermediario richiede il preventivo consenso del consumatore all'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza quali sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, telefax o strumenti che consentono una comunicazione individuale (es. e-mail, posta, telefono). Tali misure non possono comportare costi per il consumatore.

La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritiene che:

(1) Tale previsione non si applica alle ipotesi di operazioni e servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti precedentemente stipulati.

-
- il consenso sia validamente prestato se manifestato dal consumatore liberamente, in modo esplicito e in forma differenziata a seconda delle diverse finalità e categorie di servizi offerti (1);
 - l'intermediario possa non richiedere il preventivo consenso se il consumatore ha precedentemente fornito nella commercializzazione di un servizio analogo i propri recapiti di posta elettronica o di posta cartacea. In occasione dell'invio di ciascuna comunicazione, il consumatore è comunque informato della possibilità di opporsi in ogni momento alla ricezione di ulteriori annunci, in modo agevole e gratuito; a tal fine, è fornito un indirizzo valido cui inviare la richiesta di cessazione di tali comunicazioni (2).

Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 70/2003, dal decreto legislativo n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) e dal titolo III della parte II del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette.

3. Stipula del contratto

La stipula di contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza è ammessa nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal paragrafo 2 della sezione III.

Il consumatore ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento del rapporto, copia cartacea del contratto nonché di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, a meno che ciò sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio prestato (cfr. l'articolo 67-*undecies*, comma 3, del Codice del Consumo).

Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva per servizi non richiesti e, in ogni caso, l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore, secondo quanto previsto dall'articolo 67-*quinquies decies* del Codice del Consumo.

(1) In analogia a quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 29 maggio 2003.

(2) Cfr. l'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della Privacy) e il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12 giugno 2008.

SEZIONE VI

SERVIZI DI PAGAMENTO

1. Premessa

La presente sezione attua il Capo II-*bis* del T.U., introdotto per recepire nell'ordinamento italiano la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, e successivamente integrato per recepire la direttiva n. 2009/110/CE concernente l'attività degli istituti di moneta elettronica.

2. Definizioni

Ai fini della presente sezione si definiscono:

- “*beneficiario*”, la persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento;
- “*clienti*” o “*clientela*”, gli utilizzatori di servizi di pagamento;
- “*contratto quadro*”, il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione di un conto di pagamento;
- “*fondi*”, banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall'articolo 1, comma 2, lettera *h-ter*), del T.U.;
- “*identificativo unico*”, la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento;
- “*intermediari*”, i prestatori di servizi di pagamento;
- “*informazioni obbligatorie*”, le informazioni che gli intermediari devono consegnare o mettere a disposizione dei clienti **ai sensi della presente sezione** anche in assenza di specifica richiesta ~~e quelle ulteriori che i clienti possono richiedere ai sensi della presente sezione~~, **ivi compresa la copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato che il cliente può richiedere in qualsiasi momento del rapporto ai sensi del paragrafo 6;**

-
- “*operazione di pagamento*”, l’attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
 - “*ordine di pagamento*”, qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’operazione di pagamento;
 - “*pagatore*”, la persona fisica o giuridica detentrica di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento;
 - “*prestatore di servizi di pagamento*”, uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento (ivi inclusa l’emissione di moneta elettronica), banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche. Quando la moneta elettronica è emessa dallo Stato Italiano, da altri Stati comunitari, dalle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali che agiscono in veste di pubblica autorità si applica solo il paragrafo 5.4 della presente sezione;
 - “*servizi di pagamento*”, le seguenti attività:
 - 1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
 - 2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
 - 3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
 - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti *una tantum*;
 - esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
 - esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
 - 4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
 - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti *una tantum*;
 - esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
 - esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
 - 5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
 - 6) rimessa di denaro;

-
- 7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi;
- 8) emissione di moneta elettronica così come definita dall'articolo 1, lettera h-ter), del T.U.;
- “*strumento di pagamento*”, qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento;
 - “*tasso di interesse di riferimento*”, il tasso di interesse che è utilizzato come base per calcolare l'interesse da applicare e che proviene da una fonte accessibile al pubblico che può essere verificata da entrambe le parti di un contratto avente ad oggetto servizi di pagamento;
 - “*utilizzatore di servizi di pagamento*” o “*utilizzatore*”, la persona fisica o giuridica che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi.

3. Disposizioni di carattere generale

3.1 *Ambito di applicazione e disposizioni applicabili*

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti in Italia dagli intermediari (1).

Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente sezione si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nella sezione I (disposizioni di carattere generale); sezione II, paragrafi 1, 3, 4 (2) e 5 (premessa, fogli informativi, offerta fuori sede, annunci pubblicitari) e 7 (documento di sintesi); sezione III (contratti), secondo quanto previsto dal paragrafo 5 della presente sezione; sezione V (tecniche di comunicazione a distanza), salvo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2

(1) Sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione i casi indicati all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva sui servizi di pagamento **27 gennaio 2010, n. 11**.

(2) Nel caso di offerta fuori sede di prodotti di moneta elettronica anonimi di cui all'articolo 25, comma 6, lett. d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il soggetto che procede all'offerta non è tenuto a consegnare al cliente il foglio informativo, ma soltanto a metterlo a sua disposizione; ~~come per gli altri servizi di pagamento, inoltre, il soggetto che procede all'offerta non è tenuto a consegnare al cliente il documento “Principali diritti del cliente”.~~

della presente sezione; sezione X (controlli). La sezione XI (requisiti organizzativi) si applica secondo quanto previsto dal paragrafo 1 della stessa sezione. Ai contratti disciplinati dalla presente sezione che incorporano una componente creditizia (carte di credito) e che sono commercializzati presso consumatori si applica la sezione VII, secondo quanto previsto dal paragrafo 7 della medesima sezione.

Gli intermediari tenuti, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ad aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-*bis* del T.U. mettono a disposizione della clientela la Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario prevista nella sezione II, paragrafo 2.

Le parti possono convenire che le disposizioni della presente sezione non si applichino, in tutto o in parte, se il cliente non è un consumatore, né una micro-impresa (articolo 126-*bis*, comma 3, del T.U.).

3.2. Modalità con cui le informazioni e i documenti sono forniti

I documenti e le informazioni previsti dalla presente sezione sono “forniti” attraverso consegna o messa a disposizione degli stessi, secondo quanto stabilito nei paragrafi seguenti.

Salvo che non sia diversamente specificato, ai fini della presente sezione i documenti si intendono:

- “consegnati” al cliente quando gli vengono dati o trasmessi di iniziativa dall'intermediario;
- “messi a disposizione” del cliente quando questi può portarne gratuitamente con sé una copia dopo averla richiesta o prelevata direttamente.

~~Quando le parti convengono che le informazioni e i documenti previsti nella presente sezione siano forniti mediante l'utilizzo di un supporto durevole diverso da quello cartaceo, questi sono~~ **possono essere** “messi a disposizione” o “consegnati” **in forma cartacea o – se la relazione con il cliente ha luogo attraverso tecniche di comunicazione a distanza – anche** attraverso ~~tale~~ **altro** supporto **durevole**.

~~Se convenuto tra le parti in forma scritta, i documenti e le comunicazioni previsti dalla presente sezione possono essere redatti in una lingua diversa dall'italiano.~~

4. Informazione precontrattuale

4.1 Contratti quadro

4.1.1 Informazioni

Prima della conclusione del contratto gli intermediari forniscono ai clienti almeno le seguenti informazioni:

- a) informazioni sull'intermediario (denominazione; indirizzo della sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta fuori sede, indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il cliente; indirizzo, anche di posta elettronica, o altro recapito al quale il cliente può rivolgersi per chiedere all'intermediario ulteriori informazioni; indicazione della vigilanza esercitata dalla Banca d'Italia ed estremi dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 114-*septies* del T.U.) (1);
- b) informazioni sul servizio di pagamento (principali caratteristiche del servizio; dati o identificativo unico che il cliente deve fornire affinché l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente; forma e modalità per prestare e revocare il consenso all'esecuzione di un'operazione di pagamento; indicazione del momento in cui l'ordine di pagamento si considera ricevuto e dell'eventuale momento limite giornaliero oltre il quale gli ordini si reputano pervenuti nelle giornate successive, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; tempo massimo di esecuzione del servizio di pagamento; eventuali limiti di spesa applicabili in relazione all'utilizzo di determinati strumenti di pagamento;
- c) spese e tassi di interesse e di cambio (un elenco completo di tutte le spese, oneri e commissioni a carico del cliente e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci; indicazione dei tassi di interesse e di cambio eventualmente applicati oppure, se il contratto fa rinvio a tassi di interesse e di cambio di riferimento, indicazione del metodo di calcolo dell'interesse applicato, della data pertinente e dei parametri per determinare il tasso; nei casi consentiti, l'avvertenza che le modifiche al tasso di interesse o di cambio di riferimento si applicano senza preavviso e l'indicazione della frequenza e/o delle modalità con le quali l'intermediario deve comunicare al cliente le eventuali variazioni del tasso di interesse).
- d) comunicazioni (mezzi di comunicazione previsti per fornire informazioni o avvisi ai sensi della presente disciplina e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ivi compresi i requisiti tecnici dei dispositivi mediante i quali il cliente può effettuare e ricevere le comunicazioni; modalità e frequenza con cui le informazioni devono essere fornite; lingua o lingue in cui è concluso il

(1) In caso di intermediario estero, vanno indicati l'autorità competente per l'esercizio della vigilanza e gli estremi dell'iscrizione nel registro pubblico degli istituti di pagamento autorizzati.

contratto quadro e sono effettuate le comunicazioni nel corso del rapporto; diritto del cliente di ottenere, in qualsiasi momento del rapporto, copia del contratto quadro e del documento di sintesi aggiornato);

- e) misure di tutela e correttive (descrizione delle eventuali misure di sicurezza che il cliente è tenuto ad adottare nell'utilizzo degli strumenti di pagamento e delle modalità per comunicare all'intermediario l'avvenuto smarrimento, sottrazione o utilizzo indebito dello strumento di pagamento ovvero l'uso non autorizzato del medesimo; le eventuali condizioni in base alle quali l'intermediario si riserva il diritto di bloccare uno strumento di pagamento in conformità dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento, ivi comprese le informazioni sull'importo rimborsabile; modalità e termini entro i quali il cliente deve comunicare all'intermediario le operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto; responsabilità dell'intermediario per le operazioni di pagamento non autorizzate e per la mancata o inesatta esecuzione delle operazioni; condizioni per ottenere dall'intermediario il rimborso delle operazioni disposte, previa autorizzazione del pagatore, dal beneficiario o per il suo tramite; modalità e condizioni per ottenere il rimborso della moneta elettronica) (1);
- f) modifiche e recesso dal contratto quadro (indicazione che, qualora il contratto lo preveda, eventuali modifiche del contratto quadro o del documento di sintesi che ne costituisce il frontespizio si ritengono accettate dal cliente in assenza di un suo espresso rifiuto entro il termine previsto per la loro entrata in vigore; durata del contratto; diritto del cliente di recedere dal contratto quadro ed eventuali condizioni e modalità per l'esercizio del recesso ad opera delle parti in conformità dei paragrafi 5.2 e 5.3 della presente sezione);
- g) reclami e ricorsi (diritto applicabile al contratto quadro e/o autorità giudiziaria competente in relazione alle controversie nascenti da quest'ultimo; diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di promuovere ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario; informazioni sulle sanzioni amministrative applicabili per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento ai sensi del T.U. e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11).

Se solo uno degli intermediari coinvolti nell'esecuzione dell'operazione di pagamento è insediato nella Comunità Europea:

- tra le informazioni di cui alla lettera b) non è necessario includere i dati o l'identificativo unico; le altre informazioni relative ai tempi di ricezione degli ordini e di esecuzione del servizio vanno indicate soltanto ove disponibili;

(1) Quando la moneta elettronica è emessa dalla Banca centrale europea, dalle banche centrali nazionali, dallo Stato Italiano, da altri Stati comunitari, dalle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali che agiscono in veste di pubblica autorità, è fornita solo l'informazione sulle modalità e sulle condizioni per ottenere il rimborso della moneta elettronica. L'informazione è resa prima che il cliente sia vincolato da un contratto o da un'offerta ed è inserita nel contratto. L'informativa precontrattuale può essere resa, invece che con le modalità previste dal presente paragrafo, con un apposito documento redatto su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

-
- tra le informazioni di cui alla lettera e), l'intermediario non è tenuto a indicare quelle relative alla responsabilità del pagatore o dell'intermediario, quelle concernenti modalità e termini entro i quali il cliente deve comunicare le operazioni non autorizzate o inesatte, quelle relative alle condizioni per ottenere il rimborso delle operazioni disposte dal beneficiario o per il suo tramite.

Per fornire le informazioni indicate nel presente paragrafo, gli intermediari:

- 1) mettono a disposizione dei clienti un "foglio informativo" contenente le sole informazioni richieste dalla sezione II, paragrafi 1 e 3;
- 2) consegnano al cliente, in tempo utile prima della conclusione del contratto, alternativamente:
 - i) un "documento di sintesi" redatto secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafi 1 e 7; le informazioni indicate nel presente paragrafo non richieste ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono riportate in un documento allegato al documento di sintesi (1);
 - ii) copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, il cui frontespizio è costituito dal documento di sintesi **redatto secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafi 1 e 7**, che in questo caso costituisce parte integrante del contratto. Le informazioni indicate nel presente paragrafo non richieste nel documento di sintesi ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono riportate nel contratto.

4.1.2 *Tecniche di comunicazione a distanza*

Se, su richiesta del cliente, il contratto è concluso mediante una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di fornire i documenti previsti nel paragrafo 4.1.1, l'intermediario li fornisce al cliente subito dopo la conclusione del contratto.

Ai servizi e alle operazioni di pagamento disciplinati dalla presente sezione non si applicano gli articoli 67-*quinquies*, 67-*sexies*, comma 1, lettere a), b) e h), 67-*septies*, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-*octies*, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo.

4.1.3 *Singole operazioni di pagamento rientranti in un contratto quadro*

In aggiunta alle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 4.1.1, per ogni singola operazione di pagamento disposta dal pagatore, su richiesta di

(1) Se l'offerta non è in alcun modo personalizzabile, il foglio informativo e il documento di sintesi possono coincidere. In questo caso, le informazioni indicate nel presente paragrafo non richieste ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono riportate in calce o in un documento allegato al documento di sintesi.

quest'ultimo e prima dell'esecuzione dell'operazione l'intermediario fornisce informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il pagatore deve corrispondere; in caso di pluralità di voci di costo, va data evidenza separata alle singole voci. Le informazioni sono fornite secondo le modalità previste dal contratto quadro.

4.2 Singole operazioni di pagamento non rientranti in un contratto quadro

4.2.1 Informazioni

Prima della conclusione del contratto gli intermediari mettono a disposizione della clientela almeno le seguenti informazioni per ciascuna operazione di pagamento offerta:

- a) i dati o l'identificativo unico che il cliente deve fornire affinché l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente;
- b) il tempo massimo di esecuzione dell'operazione;
- c) tutte le spese, oneri e commissioni dovute all'intermediario e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci;
- d) se del caso, il tasso di cambio effettivo o di riferimento da applicare all'operazione;
- e) forma e modalità per prestare e revocare il consenso all'esecuzione di un'operazione di pagamento;
- f) le altre informazioni previste nel paragrafo 4.1.1, se concernenti condizioni applicabili.

Se solo uno degli intermediari coinvolti nell'esecuzione dell'operazione di pagamento è insediato nella Comunità Europea, non è necessario includere le informazioni di cui alla lettera a); il tempo massimo di esecuzione dell'operazione va indicato soltanto ove disponibile.

Le informazioni sono messe a disposizione con una delle seguenti modalità:

1. esposizione nei locali aperti al pubblico di un cartello o allestimento di apparecchiature tecnologiche consultabili dal cliente. Su richiesta del cliente, le informazioni sono fornite su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
2. consegna di una copia del contratto, nel cui frontespizio sono riportate le informazioni sopra indicate, che costituiscono parte integrante del contratto.

Se un ordine di pagamento per una singola operazione è trasmesso con uno strumento di pagamento contemplato da un contratto quadro con un altro intermediario, il prestatore della singola operazione può non fornire al cliente le informazioni che questi ha già ricevuto o riceverà in base al contratto quadro.

4.2.2 *Tecniche di comunicazione a distanza*

Se il contratto relativo a una singola operazione di pagamento è concluso su richiesta del cliente mediante una tecnica di comunicazione a distanza che non consente all'intermediario di conformarsi al paragrafo 4.2.1, questi adempie agli obblighi informativi in esso previsti subito dopo l'esecuzione dell'operazione di pagamento.

5. **Contratti quadro**

5.1 *Forma e contenuto dei contratti*

I contratti sono redatti in forma scritta.

Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge (1).

Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

La forma scritta non è obbligatoria per:

- l'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi di cui all'articolo 25, comma 6, lett. d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- i contratti quadro che non prevedano la concessione di finanziamenti e consentano operazioni di pagamento di importo unitario non superiore a 500 euro e non eccedenti l'importo totale di 2.500 euro su base annua. Questi contratti sono comunque redatti su supporto durevole.

Un esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni generali, è consegnato al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del contratto conservato dall'intermediario.

Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici, gli intermediari osservano, oltre alla disciplina prevista dalle presenti disposizioni, anche le norme legislative o regolamentari specificamente stabilite per l'utilizzo di tali tecniche.

(1) ~~Si rinvia a quanto precisato nella nota (1) della Sezione III, paragrafo 2. In particolare, ai sensi dei commi 1-bis e 2 dell'articolo 20 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immutabilità. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immutabilità del documento, soddisfa comunque il requisito della forma scritta.~~

Salvo quanto previsto nei successivi paragrafi 5.2 e 5.3, ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento si applica il paragrafo 3 della sezione III.

5.2 *Modifica delle condizioni previste nel contratto*

Ai sensi dell'articolo 126-sexies del T.U. Le modifiche del contratto o delle condizioni e informazioni a esso relative sono proposte espressamente al cliente con preavviso minimo di due mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con il cliente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica del contratto".

Il contratto può prevedere che le modifiche si ritengono accettate in assenza di un espresso rifiuto entro la data prevista per la loro applicazione; in questo caso la comunicazione precisa tale circostanza e richiama l'attenzione del cliente sul suo diritto di recedere immediatamente e senza spese.

Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; quelle in senso sfavorevole al cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso a condizione che:

- questa facoltà sia espressamente prevista nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente e la modifica dipenda esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto;
- quando la modifica riguarda i tassi di interesse il cliente ne sia informato tempestivamente; il contratto può prevedere che la comunicazione sia effettuata periodicamente o con modalità particolari.

Tutte le modifiche dei tassi di interesse o di cambio sono applicate e calcolate in modo tale da non creare discriminazioni tra clienti. Le modalità di applicazione e di calcolo di queste modifiche si presumono non discriminatorie quando gli intermediari le adottano sulla base di criteri oggettivi e motivati che applicano a tutti i clienti, a parità di condizioni.

Nel caso di contratti quadro relativi a servizi di pagamento conclusi unitamente al contratto di conto corrente, la disciplina prevista dal presente paragrafo si applica alle sole modifiche aventi ad oggetto le condizioni relative al servizio di pagamento. Se la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento (ad esempio, nel caso di conti correnti c.d. "a pacchetto"), a tutte le modifiche si applicano l'articolo 118 del T.U. e il paragrafo 2 della sezione IV.

Alle carte di credito si applica in ogni caso la disciplina prevista dall'articolo 126-sexies del T.U. e quella del presente paragrafo.

5.3 *Recesso dal contratto*

Il cliente può sempre recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

L'intermediario può recedere da un contratto a tempo indeterminato se questa facoltà è prevista dal contratto, con un preavviso di almeno due mesi e senza alcun onere per il cliente. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il cliente.

In caso di recesso del cliente o dell'intermediario le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.

5.4 *Rimborso della moneta elettronica (articoli 114-ter e 126-novies del T.U.)*

Si riporta di seguito, per comodità di consultazione, quanto previsto dagli articoli 114-ter e 126-novies, commi 1 e 2, del T.U. in materia di rimborso della moneta elettronica.

Il cliente può chiedere il rimborso della moneta elettronica all'intermediario in ogni momento e al valore nominale (1).

Se previsto dal contratto, l'intermediario può assoggettare il rimborso al pagamento di una commissione, adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti, purché ricorra uno dei seguenti casi:

- a) il rimborso è chiesto prima della scadenza del contratto;
- b) il cliente recede dal contratto prima della sua scadenza;
- c) il rimborso è chiesto oltre un anno dopo la data di scadenza del contratto ed entro il termine di prescrizione del diritto (2).

Se il cliente che accetta in pagamento moneta elettronica non è un consumatore, può regolare in via contrattuale con l'intermediario le condizioni del rimborso a lui spettante nei suoi confronti, anche in deroga rispetto alle condizioni sopra indicate.

(1) Ai sensi dell'articolo 114-ter, commi 2 e 3, del T.U., il cliente può chiedere il rimborso:

- prima della scadenza del contratto, nella misura richiesta;
- alla scadenza del contratto o successivamente:
 - i) per il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta;
 - ii) nella misura richiesta, se l'emittente è un istituto di moneta elettronica autorizzato ai sensi dell'articolo 114- *quinquies*, comma 4, del T.U., e i fondi di pertinenza del medesimo detentore possono essere impiegati per finalità diverse dall'utilizzo di moneta elettronica, senza che sia predeterminata la quota utilizzabile come moneta elettronica.

I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l'emittente di moneta elettronica il diritto al rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga a quanto sopra indicato.

(2) Ai sensi dell'articolo 114-ter, comma 1, del T.U., il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari previsti dall'articolo 2946 c.c.

Il presente paragrafo si applica anche quando la moneta elettronica è emessa dallo Stato Italiano, da altri Stati comunitari, dalle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali che agiscono in veste di pubblica autorità; per l'informazione da rendere al cliente nella fase pre-contrattuale, si veda il paragrafo 4.1.1, lett. e), nota 1.

6. Comunicazioni alla clientela

In qualsiasi momento del rapporto il cliente può ottenere dall'intermediario copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Per ogni operazione di pagamento eseguita, rientrante o meno in un contratto quadro, l'intermediario consegna (1) tempestivamente al pagatore e al beneficiario una ricevuta contenente rispettivamente le seguenti informazioni (2):

a) per il pagatore,

- un riferimento che gli consenta di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;
- l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'addebito sul conto di pagamento del pagatore o in quella utilizzata per l'ordine di pagamento;
- tutte le spese a suo carico relative all'operazione di pagamento e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o gli interessi che il pagatore deve corrispondere;
- se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell'operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore e l'importo dell'operazione di pagamento dopo la conversione valutaria;
- la data valuta dell'addebito o la data di ricezione dell'ordine di pagamento;

b) per il beneficiario,

- un riferimento che gli consenta di individuare l'operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento;
- l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario;

(1) Per le operazioni non rientranti in un contratto quadro l'intermediario può limitarsi a mettere a disposizione le informazioni anziché consegnarle al cliente.

(2) La ricevuta è consegnata o messa a disposizione:

a) del pagatore, dopo che l'importo di una singola operazione di pagamento è stato addebitato sul suo conto o, se il pagatore non utilizza un conto di pagamento o si tratta di operazioni non rientranti in un contratto quadro, dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento;

b) del beneficiario, dopo l'esecuzione dell'operazione.

-
- tutte le spese a suo carico relative all'operazione di pagamento e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o gli interessi che il beneficiario deve corrispondere;
 - se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l'importo dell'operazione di pagamento prima della conversione valutaria;
 - la data valuta dell'accredito.

Per le operazioni rientranti in un contratto quadro, quest'ultimo può prevedere che - in alternativa alla ricevuta - l'intermediario fornisca periodicamente le informazioni sopra indicate, rispettivamente al pagatore e al beneficiario, su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente concordato. In questo caso l'informativa periodica è fornita almeno una volta al mese (1).

Restano fermi gli obblighi previsti dalla sezione IV per quanto riguarda la trasmissione alla clientela:

- a) del documento di sintesi se i servizi di pagamento sono stati commercializzati unitamente al conto corrente (a meno che il documento di sintesi possa essere omesso secondo quanto previsto dal paragrafo 3 della sezione IV);
- b) dell'estratto conto per le operazioni di pagamento regolate in conto corrente, da integrare con le ulteriori informazioni richieste dal presente paragrafo (2).

7. Deroghe per strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica

Gli intermediari possono fornire ai clienti un'informativa semplificata per gli strumenti di pagamento:

- a) che, in conformità del contratto quadro, consentono di effettuare operazioni di pagamento di importo unitario non superiore a 30 euro;
- b) con un limite di spesa di 150 euro;
- c) anche ricaricabili, che non possono essere avvalorati in alcun momento per un importo superiore a 150 euro.

Le soglie sono raddoppiate quando i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono insediati in Italia e sono pari a 500 euro per gli strumenti di pagamento prepagati.

(1) Per agevolare il cliente a monitorare nel continuo delle condizioni applicabili al rapporto, l'intermediario può prevedere un'informativa periodica più ampia, che contenga anche le informazioni previste ai sensi dei paragrafi 1 e 3 della sezione IV.

(2) Quando l'estratto conto non include il dettaglio di tutte le operazioni di pagamento effettuate (ad es., nel caso di pagamenti eseguiti con carta di credito), l'informativa periodica sul servizio di pagamento è resa separatamente dal prestatore di quest'ultimo, nei casi e secondo le modalità previste dal presente paragrafo per le operazioni non regolate in conto corrente.

Nei casi in cui si applica l'informativa semplificata:

- a) il foglio informativo e il documento di sintesi riportano soltanto le informazioni previste nel paragrafo 4.1.1 alle lettere b) e c) e le disposizioni sulla responsabilità previste nella lettera e). E' inoltre riportata l'indicazione su come il cliente può accedere facilmente alle informazioni complete previste dal paragrafo 4.1.1;
- b) il contratto quadro può prevedere che le modifiche delle condizioni siano comunicate con modalità semplificate rispetto a quelle previste dal paragrafo 5.2. Restano ferme le altre previsioni stabilite dallo stesso paragrafo 5.2;
- c) per le operazioni rientranti in un contratto quadro, quest'ultimo può prevedere che - in deroga al paragrafo 6 - l'intermediario:
 - i) mette a disposizione del pagatore e del beneficiario soltanto un riferimento che consenta loro di identificare l'operazione, il relativo importo e le spese rispettivamente addebitate e/o, nel caso di una pluralità di operazioni di pagamento della stessa specie a favore del medesimo beneficiario, soltanto il totale dell'importo delle operazioni stesse e delle relative spese;
 - ii) non è tenuto a fornire le informazioni indicate al punto i) se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o in caso di motivata impossibilità tecnica. In questi casi l'intermediario deve comunque permettere al pagatore di verificare l'importo dei fondi caricati.

8. Disposizioni sulle spese

Il cliente ha diritto di ottenere gratuitamente le informazioni obbligatorie previste ai sensi della presente sezione.

Il contratto può tuttavia prevedere che, se il cliente richiede all'intermediario informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle obbligatorie oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli specificati nel contratto, il cliente stesso sia tenuto a corrispondere le relative spese. In questi casi, le spese sono adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dall'intermediario (1).

Inoltre, l'intermediario non può addebitare al cliente le spese inerenti all'adempimento dei suoi obblighi di informazione ai sensi di legge. Resta ferma tuttavia la facoltà dell'intermediario di addebitare al cliente spese nei casi previsti dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. In questi casi, le spese sono previste dal contratto e sono adeguate e conformi ai costi effettivamente sostenuti dall'intermediario.

Il cliente ha il diritto di essere informato, prima di disporre l'operazione di pagamento:

(1) Cfr. sezione XI, paragrafo 2.

-
- a) delle eventuali riduzioni o delle spese previste dal beneficiario per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, qualora ricorra uno dei casi di deroga al generale divieto di imporre spese ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; il beneficiario informa la clientela attraverso un apposito cartello esposto nei locali aperti al pubblico o con altro mezzo che assicuri che il cliente sia informato della spesa o della riduzione prima di disporre l'operazione di pagamento;
- b) delle eventuali spese previste dall'intermediario o da un terzo per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento; l'intermediario inserisce la comunicazione nel foglio informativo ovvero nell'informativa precontrattuale relativa alle singole operazioni di pagamento non rientranti in un contratto quadro; il terzo informa il cliente al momento della richiesta di pagamento.

SEZIONE VII

CREDITO AI CONSUMATORI

1. Premessa

La presente sezione disciplina i servizi e le operazioni previsti dal Titolo VI, capo II, del T.U., come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2008/48/CE del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, **tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 2011/90/UE**.

Essa attua il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2011, recante *Determinazioni in materia di credito ai consumatori*.

2. Definizioni

Ai fini della presente sezione si definiscono:

- “*consumatore*”, una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- “*contratto di credito*”, il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;
- “*contratto di credito collegato*”, un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
 - il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;
- “*costo totale del credito*”, tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;
- “*finanziatore*”, il soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;

-
- “*importo totale del credito*”, il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù di un contratto di credito;
 - “*importo totale dovuto dal consumatore*”, la somma dell’importo totale del credito e del costo totale del credito;
 - “*intermediario del credito*”, l’agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio nonché il soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, conclude contratti di credito per conto del finanziatore ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
 - “*sconfinamento*”, l’utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all’importo dell’apertura di credito concessa (1);
 - “*servizio accessorio connesso con il contratto di credito*”, il servizio obbligatorio per la conclusione del contratto di credito o (sia esso obbligatorio o facoltativo) offerto dal finanziatore congiuntamente al contratto di credito (2). Il servizio si intende obbligatorio quando – anche sulla base di disposizioni di legge – il consumatore non può stipulare il contratto di credito senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio oppure non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio (3). **Il servizio si intende altresì obbligatorio quando il recesso dal contratto avente a oggetto il servizio accessorio determina l’applicazione di costi o qualsiasi altra modifica delle condizioni del contratto di credito (4);**
 - “*tasso annuo effettivo globale*” o “*TAEG*”, il costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell’importo totale del credito, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4.

3. Disposizioni di carattere generale

3.1 *Ambito di applicazione e disposizioni applicabili*

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti di credito, comunque denominati, tra un finanziatore e un consumatore.

(1) Rientrano, quindi, nella nozione di “sconfinamento” sia gli utilizzi eccedenti il saldo di un conto corrente non affidato sia quelli eccedenti l’ammontare di un eventuale fido (cc.dd. utilizzi extrafido).

(2) Ai fini della presente disciplina non si considerano servizi accessori, rispetto all’apertura di credito in conto corrente, il conto corrente e i servizi di pagamento regolati in conto corrente.

(3) — La presente definizione non vale ai fini del paragrafo 9.1, il quale riproduce l’articolo 125-ter del T.U.

(4) **Resta fermo quanto previsto dall’articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo.**

In base all'articolo 122 del T.U., sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente sezione:

- i finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica (1);
- i contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile e i contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile;
- i finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;
- i finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme;
- i finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;
- i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni;
- i finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione;
- i finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge;
- le dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;
- i finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;
- i contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
- i contratti di credito che rientrano nell'ambito del microcredito disciplinato ai sensi dell'articolo 111 del T.U. e altri contratti di credito individuati dalla legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi di interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;

(1) La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritiene che nei contratti di locazione finanziaria (leasing), ai fini del computo delle soglie: i) non si include l'eventuale canone iniziale versato dal consumatore contestualmente alla stipula del contratto; ii) si include l'IVA sull'acquisto del bene oggetto del contratto.

-
- i contratti aventi a oggetto lo sconfinamento, salvo quanto previsto dal paragrafo 6.3. Ai sensi dell'articolo 125-octies, comma 1, del T.U., ai contratti di conto corrente in cui è prevista la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano, oltre al paragrafo 6.3, le disposizioni contenute nelle sezioni I (disposizioni di carattere generale), II (pubblicità e informativa precontrattuale), III (contratti), IV (comunicazioni alla clientela), V (tecniche di comunicazione a distanza), X (controlli) e XI (requisiti organizzativi).

La presente sezione si applica alle carte di credito secondo quanto previsto dal paragrafo 7.

Secondo quanto previsto dall'articolo 122, comma 2, del T.U., alle aperture di credito regolate in conto corrente, in cui il rimborso delle somme prelevate deve avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal loro utilizzo, non si applicano i paragrafi 4.2.2, 5.2.1, 6.3, 9.1, 9.2, 9.4; il paragrafo 4.1 si applica entro i limiti ivi stabiliti.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2012, recante *Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'articolo 117-bis del Testo unico bancario*, si applica – anche nei rapporti con un consumatore – ai seguenti contratti (articolo 2):

- **aperture di credito in conto corrente;**
- **sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza di apertura di credito;**
- **sconfinamenti in presenza di apertura di credito regolata in conto corrente;**
- **affidamenti e sconfinamenti a valere su conti di pagamento;**
- **sconfinamenti a valere su carte di credito.**

Ai sensi dell'articolo 122, comma 5, del T.U., i venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri. In tale ipotesi non si applicano le disposizioni contenute nella presente sezione.

Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente sezione, ai contratti di credito si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nelle sezioni I (disposizioni di carattere generale), V (tecniche di comunicazione a distanza), eccetto il paragrafo 2.2 (1), VIII (mediatori creditizi), X (controlli) e XI (requisiti organizzativi). I finanziatori e gli intermediari del credito mettono a disposizione della propria clientela la *Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario* secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafo 2.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo, dall'articolo 28 del decreto legge n. 1/2012 e dal regolamento

(1) Per le aperture di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo, si veda tuttavia quanto previsto dal paragrafo 4.2.3.

dell'Isvap n. 40/2012 per la commercializzazione di polizze assicurative o altri contratti insieme a un finanziamento.

4. Pubblicità e informazioni precontrattuali

Il presente paragrafo 4 disciplina:

- *sub* 4.1, gli annunci pubblicitari. Ai fini della presente sezione rientrano nella nozione di annuncio pubblicitario tutti i messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra documentazione non personalizzata avente la funzione di rendere note le condizioni dell'offerta alla potenziale clientela (salvo quanto previsto dal paragrafo 4.2.1 per la documentazione non personalizzabile);
- *sub* 4.2, l'informativa personalizzata e l'assistenza da rendere alla potenziale clientela nella fase pre-contrattuale;
- *sub* 4.3 e 4.4, la valutazione del merito di credito e l'acquisizione di informazioni sul consumatore da banche dati.

Con specifico riferimento all'informazione da rendere nella fase precontrattuale, il presente paragrafo 4 segue l'impostazione prevista dalla direttiva 2008/48/CE, in parte diversa rispetto a quella stabilita per la generalità dei servizi bancari e finanziari; in particolare:

- sono considerati annunci pubblicitari, e assoggettati alla relativa disciplina (paragrafo 4.1), i documenti che svolgono, per il credito ai consumatori, la funzione - propria dei "fogli informativi" previsti dalla deliberazione del CICR 4 marzo 2003 e dalle sezioni II e VI - di pubblicizzare le condizioni offerte alla generalità della clientela (1);
- le informazioni personalizzate previste dal paragrafo 4.2 sono equiparabili, per la funzione svolta, al "documento di sintesi" previsto dalla deliberazione del CICR 4 marzo 2003 e dalle sezioni II e VI.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di impiego di tecniche di comunicazione a distanza.

4.1 Pubblicità

Gli annunci pubblicitari – **ivi compresi quelli effettuati dai venditori di beni o fornitori di servizi** – che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano – ai sensi dell'articolo 123 del T.U. – le seguenti informazioni:

- a) il tasso d'interesse **riportato su base annuale**, specificando se fisso o variabile;

(1) Differentemente dai fogli informativi previsti dalle sezioni II e VI, i documenti riconducibili agli annunci pubblicitari per il credito ai consumatori non devono essere obbligatoriamente predisposti dai finanziatori.

-
- b) le spese, comunque denominate, comprese nel costo totale del credito;
 - c) l'importo totale del credito (in caso di contratti di credito che attribuiscono il diritto di utilizzare somme entro un certo importo, va indicato il massimale che può essere messo a disposizione del consumatore);
 - d) il tasso annuo effettivo globale previsto dal paragrafo 4.2.4;
 - e) la necessità di sottoscrivere contratti relativi a uno o più servizi accessori connessi con il contratto di credito (ad esempio una polizza assicurativa); l'informazione va inserita solo se i costi relativi ai servizi accessori connessi con il contratto di credito non sono stati inclusi nel tasso annuo effettivo globale perché non determinabili in anticipo (cfr. paragrafo 4.2.4) **(1)**;
 - f) la durata del contratto di credito;
 - g) l'importo totale dovuto dal consumatore e l'ammontare delle singole rate, quando queste informazioni siano determinabili in anticipo.

Agli annunci pubblicitari relativi alle aperture di credito regolate in conto corrente, in cui il rimborso delle somme prelevate deve avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applica l'obbligo di riportare le informazioni di cui alle lettere e), f) e g) (articolo 122, comma 2, TU).

Le informazioni sopra elencate sono riportate negli annunci pubblicitari in forma chiara, concisa ed ~~graficamente~~ evidenziata; **rispetto alle altre informazioni relative alle caratteristiche del credito o ai suoi costi; a tal fine, viene fornito avvalendosi di un esempio rappresentativo.** Nel testo o nella presentazione degli annunci pubblicitari nessuna voce, tra quelle precedentemente elencate, può avere maggiore evidenza del TAEG.

Agli annunci pubblicitari che non riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito si applica la sezione II, paragrafo 5; il riferimento ai fogli informativi deve essere inteso ai documenti previsti dal paragrafo 4.2.

Resta fermo quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del Consumo.

4.2 Informazioni precontrattuali

4.2.1 Disposizioni di carattere generale

Il finanziatore fornisce al consumatore, prima che questi sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, le informazioni necessarie per consentirgli il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato, così che possa prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito. In particolare:

(1) Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo circa i limiti alla facoltà del finanziatore di obbligare il consumatore, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, a sottoscrivere una polizza assicurativa.

-
- il paragrafo 4.2.2 riguarda la generalità dei contratti di credito con esclusione di quelli disciplinati dal paragrafo 4.2.3;
 - il paragrafo 4.2.3 contiene regole specifiche relative ad alcune tipologie di apertura di credito in conto corrente e dilazione di pagamento;
 - i paragrafi 4.2.4 e 4.2.5, che si applicano a tutti i contratti di credito, disciplinano, rispettivamente, il calcolo del TAEG e le ipotesi di offerta attraverso intermediari del credito.

Il finanziatore assolve agli obblighi di fornire le informazioni precontrattuali al consumatore attraverso il documento denominato “*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*” o altro documento, conformemente a quanto stabilito dai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3. Tali documenti contengono, alternativamente:

- a) le condizioni offerte alla generalità della clientela, se queste non sono personalizzabili;
- b) nei casi diversi da quelli previsti dalla lettera a), le condizioni offerte al singolo consumatore, tenendo conto delle informazioni o delle preferenze specifiche eventualmente manifestate.

I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con riferimento all’anno civile. Qualora un contratto di credito preveda la capitalizzazione infrannuale degli interessi, il valore del tasso, rapportato su base annua, viene indicato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.

I documenti previsti nel presente paragrafo sono forniti gratuitamente, attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole.

L’avvenuta acquisizione del documento da parte del consumatore è attestata per iscritto o attraverso altro supporto durevole.

Con specifico riferimento alle aperture di credito in conto corrente:

- a) in caso di aperture di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo delle somme, si applica il paragrafo 4.2.3 e le informazioni ivi previste possono essere fornite attraverso un apposito documento (eventualmente le “*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*”) oppure essere incluse nel foglio informativo e nel documento di sintesi del conto corrente;
- b) per le aperture di credito in conto corrente diverse da quelle di cui alla lettera a), si applica quanto previsto *sub* 4.2.2.1 e 4.2.2.2.

Qualora il finanziatore fornisca le informazioni sull’apertura di credito in conto corrente attraverso un documento diverso dal foglio informativo e dal documento di sintesi relativi al conto corrente (sezione II, paragrafi 3 e 7, e allegato 4A), in questi ultimi possono essere omesse le condizioni relative all’apertura di credito secondo quanto previsto dall’allegato 4A;

- c) per tutte le aperture di credito in conto corrente, il TAEG viene calcolato conformemente al paragrafo 4.2.4 e all’allegato 5B.

4.2.2 *Contenuto e modalità delle informazioni relative ai contratti di credito*

4.2.2.1 *Documenti informativi*

Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, il finanziatore gli fornisce le seguenti informazioni:

- a) il tipo di contratto di credito;
- b) la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati anche il nome e il cognome o la denominazione e l'indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il consumatore;
- c) l'importo totale del credito e le condizioni di utilizzo;
- d) la durata del contratto di credito;
- e) nel caso di contratti di credito collegati, l'indicazione del bene o del servizio oggetto del contratto e il relativo prezzo in contanti;
- f) il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale, nonché le condizioni temporali e le modalità per l'eventuale modifica del tasso di interesse, ove consentita ai sensi dell'articolo 118 del T.U. Qualora il contratto preveda l'applicazione di tassi di interesse diversi al variare di determinate circostanze, le informazioni previste dalla presente lettera vanno fornite con riferimento a ciascuno dei tassi applicabili;
- g) il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore, illustrati mediante un esempio rappresentativo che deve indicare le ipotesi sulle quali si basa il calcolo di tale tasso. Se il contratto prevede diverse modalità di utilizzo dei fondi, a ciascuna delle quali si applicano spese o tassi diversi, viene riportata una chiara avvertenza circa la circostanza che l'impiego da parte del consumatore di modalità di utilizzo diverse da quella presa in considerazione per il calcolo del TAEG ai sensi dell'allegato 5CB, parte II, lettera b), può comportare l'applicazione di un tasso più elevato;
- h) l'importo, il numero e la periodicità delle rate e, ove previsto dal contratto, l'ordine con cui vengono imputati i pagamenti finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati diversi tassi debitori;
- i) tutte le spese derivanti dal contratto di credito, ivi incluse: i) le spese di gestione di un conto, quando per la stipulazione del contratto è obbligatoria l'apertura di un conto sul quale regolare i rimborsi e i prelievi effettuati dal consumatore; ii) le spese connesse all'utilizzazione dei mezzi di pagamento che consentono di effettuare rimborsi e prelievi (1). Sono altresì indicate le

(1) Per le aperture di credito in conto corrente questa voce riporta anche **il tasso di interesse e la commissione di istruttoria veloce** tutti gli oneri relativi allo sconfinamento extra-fido.

condizioni in presenza delle quali è possibile una modifica delle spese, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;

- j) se necessarie, l'esistenza di spese notarili a carico del consumatore in relazione alla stipula del contratto di credito;
- k) l'indicazione degli eventuali servizi accessori connessi con il contratto di credito (ad esempio, polizza assicurativa) obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni previste **(1)**;
- l) il tasso degli interessi di mora, le condizioni in presenza delle quali esso può essere modificato, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, e le eventuali penali previste per l'inadempimento;
- m) una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il consumatore può andare incontro in caso di mancato pagamento di una o più rate;
- n) le eventuali garanzie richieste;
- o) l'esistenza del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 125-ter del T.U., oppure l'inesistenza di questo diritto nel caso di contratti di credito ai quali non si applicano le disposizioni in materia di recesso;
- p) il diritto al rimborso anticipato previsto dall'articolo 125-sexies del T.U. nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a ottenere un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo;
- q) il diritto del consumatore, se la domanda di credito è stata rifiutata dopo la consultazione di una banca dati, di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e degli estremi della banca dati consultata secondo quanto previsto dal paragrafo 4.4.1;
- r) il diritto del consumatore a ricevere gratuitamente, su richiesta, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula;
- s) l'eventuale limite temporale di validità dell'offerta illustrata nelle informazioni precontrattuali.

Le informazioni indicate nel presente paragrafo sono fornite attraverso il documento standard denominato "*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*", redatto in conformità del modello previsto nell'Allegato 4C. Attraverso questo documento sono altresì soddisfatti gli obblighi informativi previsti dagli articoli 67-*quater*, commi 1 e 2, 67-*quinquies*, 67-*sexies*, 67-*septies* e 67-*octies* del Codice del Consumo. Per le comunicazioni mediante telefonia vocale, ai fini dell'articolo 67-*novies* del Codice del Consumo, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario deve comprendere almeno le informazioni precedentemente elencate *sub c), d), e), f) e h)*, nonché il TAEG,

(1) Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 3-*bis*, del Codice del Consumo circa i limiti alla facoltà del finanziatore di obbligare il consumatore, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, a sottoscrivere una polizza assicurativa.

illustrato mediante un esempio rappresentativo, e l'importo totale dovuto dal consumatore.

Se il finanziatore intende fornire al consumatore informazioni aggiuntive sul contratto di credito, queste sono riportate in un documento distinto, eventualmente allegato alle “*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*”.

Oltre alle informazioni precontrattuali precedentemente elencate, il consumatore ha il diritto di ottenere gratuitamente, su richiesta, una copia del testo contrattuale idonea per la stipula. Questo diritto non sussiste se il finanziatore, al momento della richiesta, ha già comunicato al consumatore la propria intenzione di rifiutare la domanda di credito.

Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento dell'importo totale del credito, ma servono a costituire un capitale da investire secondo quanto stabilito dal contratto di credito o da un contratto accessorio, le informazioni da rendere ai sensi del presente paragrafo comprendono una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che, salvo diversa previsione contrattuale, non vi è una garanzia di rimborso dell'importo totale del credito prelevato in base al contratto di credito, anche quando siano state integralmente pagate le rate; ciò in quanto l'entità del rimborso dipende dal valore del capitale investito alla scadenza del termine previsto nel contratto. Resta ferma la disciplina sui prodotti finanziari prevista ai sensi del T.U.F.

4.2.2.2 Assistenza al consumatore

Ai sensi dell'articolo 124, comma 5, del T.U. il finanziatore fornisce al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, eventualmente illustrandogli le informazioni precontrattuali che devono essere fornite, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere su di lui, incluse le conseguenze del mancato pagamento.

Il finanziatore assolve a tale obbligo adottando, conformemente a quanto previsto ai sensi della sezione XI, procedure interne volte ad assicurare che il consumatore possa – prima della conclusione del contratto e per tutto il periodo a disposizione per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 125-ter del T.U. – rivolgersi, nei normali orari di lavoro, al finanziatore o a soggetti da questo incaricati per ottenere gratuitamente spiegazioni aventi ad oggetto:

- la documentazione precontrattuale fornitagli;
- le caratteristiche essenziali del prodotto offerto;
- gli effetti che possono derivargli dalla conclusione del contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato pagamento.

Le procedure assicurano facilità di accesso alle spiegazioni e prevedono che il consumatore possa ottenerle oralmente o, comunque, attraverso tecniche di comunicazione a distanza che gli consentano – ove lo desideri – un'interazione individuale con gli addetti. Il finanziatore assicura che il personale incaricato di

fornire i chiarimenti abbia un'adeguata e aggiornata conoscenza dei contratti di credito offerti, nonché dei diritti dei consumatori e delle regole previste dal capo II del titolo VI del T.U. e dalla presente sezione. Per specifici aspetti tecnici, il personale incaricato può indirizzare il consumatore verso l'utilizzo di adeguati strumenti di autovalutazione e di modelli di simulazione disponibili su internet.

4.2.3 Aperture di credito in conto corrente e dilazioni di pagamento

Il presente paragrafo si applica ai seguenti contratti di credito:

- aperture di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo;
- dilazioni di pagamento non gratuite e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore (1).

Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, il finanziatore gli fornisce le seguenti informazioni:

- a) il tipo di contratto di credito;
- b) la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati anche il nome e il cognome o la denominazione e l'indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il consumatore;
- c) l'importo totale del credito;
- d) la durata del contratto di credito;
- e) il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale; tutte le spese derivanti dal contratto di credito (2) e le condizioni in presenza delle quali è possibile un'eventuale modifica delle stesse, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
- f) il TAEG, illustrato mediante un'esemplificazione rappresentativa che deve indicare le ipotesi sulle quali si basa il calcolo di tale tasso. Per le aperture di credito regolate in conto corrente si applica l'allegato 5B;
- g) le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso previsto dall'articolo 125-*quater* del T.U., da altre norme di legge o dal contratto di credito;

(1) Con riferimento alle dilazioni di pagamento e alle modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, la disciplina del presente paragrafo si applica a condizione che: i) l'accordo tra le parti offra al consumatore maggiori probabilità di evitare procedimenti giudiziari relativi all'inadempimento; ii) le condizioni dell'accordo non siano, nel loro complesso, meno favorevoli per il consumatore rispetto a quelle del contratto di credito iniziale.

(2) Per le aperture di credito in conto corrente questa voce riporta anche **il tasso di interesse e la commissione di istruttoria veloce** tutti gli oneri relativi allo sconfinamento extra-fido.

-
- h) nel caso di apertura di credito in conto corrente, qualora sia previsto che il consumatore debba rimborsare su richiesta della banca le somme prelevate, l'avvertenza che al consumatore può essere richiesto in qualsiasi momento il rimborso;
 - i) il tasso degli interessi di mora, le condizioni in presenza delle quali esso può essere modificato e le eventuali penali previste per l'inadempimento;
 - j) il diritto del consumatore, se la domanda di credito è stata rifiutata dopo la consultazione di una banca dati, di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e degli estremi della banca dati consultata secondo quanto previsto dal paragrafo 4.4.1;
 - k) l'eventuale limite temporale di validità dell'offerta illustrata nelle informazioni precontrattuali.

Per le dilazioni di pagamento e le modalità agevolate di rimborso di crediti preesistenti, a meno che non siano stipulate nella forma di apertura di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo, le informazioni precontrattuali previste dal presente paragrafo includono altresì:

- a) l'importo, il numero e la scadenza delle rate e, ove previsto dal contratto, l'ordine con cui vengono imputati i pagamenti finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati diversi tassi debitori;
- b) il diritto al rimborso anticipato previsto dall'articolo 125-*sexies* del T.U. nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a ottenere un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo.

Le informazioni indicate nel presente paragrafo possono essere fornite, alternativamente:

- i) attraverso il documento standard denominato “*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*”, redatto in conformità del modello previsto nell'Allegato 4D. Attraverso questo documento sono altresì soddisfatti gli obblighi informativi previsti dagli articoli 67-*quater*, commi 1 e 2, 67-*quinquies*, 67-*sexies*, 67-*septies* e 67-*octies* del Codice del Consumo;
- ii) attraverso un documento, diverso da quello indicato *sub* i), redatto nel rispetto dei criteri generali previsti dalla sezione I, paragrafo 1.4 (in caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza, dovranno essere altresì fornite le ulteriori informazioni previste dagli articoli 67-*quater*, commi 1 e 2, 67-*quinquies*, 67-*sexies*, 67-*septies* e 67-*octies* del Codice del Consumo);
- iii) limitatamente alle aperture di credito in conto corrente, includendole nel foglio informativo e nel documento di sintesi del conto corrente secondo quanto previsto dalla sezione II e dall'allegato 4A (in questo caso, in deroga al paragrafo 6 della sezione II, il documento di sintesi è fornito al consumatore obbligatoriamente e gratuitamente prima che egli sia vincolato dal contratto o da una proposta irrevocabile) e, se sono impiegate tecniche di comunicazione a distanza, dalla sezione V, paragrafo 2.2.

Il consumatore ha il diritto di ottenere gratuitamente, su richiesta, una copia del testo contrattuale idonea per la stipula. Questo diritto non sussiste se il finanziatore, al momento della richiesta, ha già comunicato al consumatore la propria intenzione di rifiutare la domanda di credito.

Ai contratti di cui al presente paragrafo non si applica l'obbligo del finanziatore di fornire al consumatore chiarimenti adeguati sul contratto di credito ai sensi dell'articolo 124, comma 5, del T.U. e del paragrafo 4.2.2.2.

4.2.4 *Tasso annuo effettivo globale*

Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Il TAEG è calcolato secondo la formula matematica riportata nell'~~gli allegato 5B (per le aperture di credito in conto corrente) e 5C (per i contratti diversi dalle aperture di credito in conto corrente).~~

Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.

Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte (1). **Nel caso in cui utilizzi informazioni ricavate per stima, il finanziatore tiene informato il consumatore di tale circostanza e del fatto che le stime si considerano rappresentative del tipo di contratto concretamente concluso. Nella fase precontrattuale il finanziatore fornisce al consumatore anche le informazioni relative alle ipotesi utilizzate per il calcolo delle stime. I costi relativi a servizi accessori connessi possono essere esclusi dal TAEG, purché la loro esistenza sia indicata con evidenza separata, nel solo caso in cui non sia in alcun modo possibile quantificarli.**

Il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.

Se un contratto di credito contiene clausole che permettono di modificare il tasso debitore o le altre spese computate nel TAEG, ma in modo non quantificabile al momento del calcolo del TAEG stesso, si ipotizza che il tasso debitore e le altre spese rimarranno invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito.

Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse:

(1) Qualora, per motivi connessi con la responsabilità civile riveniente dalla circostanza che il finanziatore è proprietario del bene oggetto di finanziamento (come nel leasing), il processo di erogazione del credito richieda l'acquisizione di una polizza per la responsabilità civile per la conduzione di un veicolo, i relativi costi non sono inclusi nel TAEG se il contratto di assicurazione non è stato offerto dal finanziatore.

-
- le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora;
 - le spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi, tramite pagamento in contanti o a credito.

Nel costo totale del credito sono inclusi – se oggetto di accordo tra finanziatore e consumatore – anche i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all'utilizzazione di mezzi di pagamento che permettano di effettuare pagamenti e prelievi e tutti gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento. Qualora il conto possa essere utilizzato anche per operazioni diverse da quelle connesse al contratto di credito, il costo totale del credito include i seguenti costi di gestione ad esso correlati: i) costi fissi (anche se volti a remunerare servizi estranei al finanziamento); ii) costi variabili in funzione dell'utilizzo del solo finanziamento. I costi di gestione del conto, anche se oggetto di accordo tra finanziatore e consumatore, non sono inclusi ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: i) l'apertura del conto **o – se il cliente ne ha già in essere uno – il suo mantenimento sono** è facoltativi; ii) i costi correlati al conto sono indicati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito, o in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore. In caso di aperture di credito in conto corrente, i costi di gestione del conto corrente sono calcolati nel TAEG secondo quanto previsto dall'allegato 5B. **In questi casi, in deroga a quanto previsto nel precedente capoverso, sono inclusi tra gli oneri solo i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione o con il rimborso del credito; resta in ogni caso fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 117-bis del T.U. e del decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR del 30 giugno 2012 (1).**

4.2.5 *Offerta attraverso intermediari del credito*

L'intermediario del credito di cui il finanziatore eventualmente si avvalga è anch'egli tenuto all'assolvimento degli obblighi previsti dai paragrafi **4.1**, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4.

Le disposizioni dei paragrafi 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 ~~Questi obblighi~~, tuttavia, non si applicano ai fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio. Nel caso in cui nell'offerta di contratti di credito il finanziatore si avvalga di questi soggetti, egli rimane comunque responsabile dell'adozione di misure atte a garantire che il consumatore riceva, anche tramite l'intermediario del credito, le informazioni previste ai sensi dei paragrafi 4.2.1, 4.2.2.1, 4.2.3, 4.2.4 e possa ottenere l'assistenza prevista dal paragrafo 4.2.2.2.

(1) Qualora il conto sia a servizio esclusivo dell'apertura di credito, non possono essere applicate commissioni ulteriori rispetto alla commissione per la messa a disposizione dei fondi, in base all'articolo 3, comma 2, n. i), del d.m. 30 giugno 2012, n. 644.

Gli intermediari del credito indicano, negli annunci pubblicitari e negli altri documenti destinati ai consumatori, a quale titolo operano, entro quali limiti possono svolgere la propria attività e, in particolare, se siano legati da rapporti contrattuali con uno o più finanziatori oppure agiscano in qualità di mediatori.

Nei casi in cui l'intermediario del credito può richiedere al consumatore il pagamento di un compenso per i suoi servizi (mediazione creditizia), ai sensi dell'articolo 125-*novies*, comma 2, del T.U. il compenso è comunicato al consumatore e costituisce oggetto di accordo su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, prima della conclusione del contratto di credito. I mediatori assolvono a questi obblighi applicando quanto previsto ai sensi della sezione VIII.

Il mediatore creditizio comunica al finanziatore, secondo le modalità tra loro concordate, l'ammontare del compenso che il consumatore è tenuto a versargli, comunque in tempo utile affinché il finanziatore possa includerlo nel calcolo del TAEG secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4.

4.3 Valutazione del merito creditizio del consumatore

Ai sensi dell'articolo 124-*bis* del T.U. il finanziatore, prima di concludere il contratto di credito o di concedere al consumatore un aumento significativo dell'importo totale del credito, effettua una valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

In attuazione dell'articolo 6 del decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, le banche assolvono all'obbligo previsto dall'articolo 124-*bis* del T.U. applicando le disposizioni relative alla valutazione del merito creditizio previste dalla **normativa della Banca d'Italia sul sistema dei controlli interni** ~~Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 (Istruzioni di vigilanza per le banche), titolo IV, capitolo 11, sezione II, paragrafo 2.1.~~ Per le banche che adottano il metodo IRB si applicano altresì le previsioni contenute nell'**apposita disciplina** ~~titolo II, capitolo I, parte seconda, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche).~~

Per quanto concerne i finanziatori disciplinati dal titolo V del T.U., nelle more dell'adozione della disciplina prevista ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del T.U., come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni:

- gli intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del T.U. applicano la Circolare della Banca d'Italia n. 216 del 5 agosto 1996 (*Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale»*), parte prima, capitolo VI, sezione III, paragrafi 1 e 3. Gli intermediari che adottano il metodo IRB applicano altresì le previsioni contenute **nell'apposita disciplina** ~~nella Parte Prima, Capitolo V, sezione III, paragrafo 3.3 della medesima Circolare;~~

-
- gli intermediari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106 del T.U. applicano la Circolare della Banca d'Italia n. 216 del 5 agosto 1996, parte prima, capitolo VI, sezione III, paragrafo 1, in quanto compatibile con la loro natura e limitatamente alle disposizioni concernenti le fasi di istruttoria ed erogazione del finanziamento.

Gli istituti di pagamento applicano il provvedimento della Banca d'Italia del 15 febbraio 2010 (*Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento*), capitolo VI, allegato A, paragrafo 3.

I finanziatori di Stati dell'Unione Europea diversi dall'Italia ai quali non si applicano le disposizioni sopra indicate svolgono la valutazione del merito di credito ai sensi dell'articolo 124-*bis* del T.U. conformemente alla disciplina del paese di appartenenza.

4.4 Banche dati

4.4.1 Informazione del consumatore

Il presente paragrafo si applica ai casi in cui, per la valutazione del merito creditizio del consumatore, il finanziatore si avvale delle informazioni presenti in una banca dati.

Se la domanda di credito è stata rifiutata dopo che è stata consultata una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e degli estremi identificativi dei sistemi di informazione creditizia consultati e dei rispettivi gestori (articolo 125 del T.U.).

Il finanziatore:

- informa preventivamente il consumatore – unitamente all'invio di altre comunicazioni e solleciti o in via autonoma – la prima volta che segnala a una banca dati informazioni “negative” sul suo conto;
- assicura che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate e rettifica prontamente i dati in caso di errori;
- informa il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.

Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) nonché, con riferimento alla disciplina delle banche dati, dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 (*Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi*) e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 del 16 novembre 2004 (*Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti*).

4.4.2 Finanziatori di Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia

Ai sensi del decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR del 3 febbraio 2011, l'accesso su base non discriminatoria alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito ("banche dati"), previsto dall'articolo 125 del T.U., è consentito ai finanziatori degli Stati membri dell'Unione Europea abilitati in conformità della legislazione dello Stato membro di appartenenza o in cui comunque operano ("finanziatori"), i quali intendono acquisire informazioni su un consumatore che abbia richiesto o ricevuto un finanziamento disciplinato dalla direttiva 2008/48/CE o su soggetti col medesimo coobbligati, anche in solido. Le informazioni così acquisite possono essere utilizzate esclusivamente per la valutazione del merito di credito del consumatore.

L'accesso alle banche dati da parte di finanziatori degli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia è consentito entro limiti e a condizioni contrattuali non discriminatori rispetto a quelli previsti per i finanziatori aventi sede o comunque insediati in Italia ("finanziatori italiani"). In particolare sono praticate condizioni equivalenti con riguardo ai costi e alla qualità del servizio di accesso ai dati, alle modalità per la sua fruizione, alla quantità e tipologia di informazioni fornite.

I gestori delle banche dati possono subordinare l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia alla comunicazione, da parte di questi ultimi, delle informazioni in loro possesso sul consumatore per cui è stata interrogata la banca dati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Sono fatte salve le eventuali limitazioni previste dalla legislazione dello Stato di appartenenza del finanziatore.

5. Contratti

5.1 Forma

I contratti di credito sono redatti in forma scritta (articolo 125-*bis* del T.U.).

Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge (1).

Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal consumatore.

(1) Si rinvia a quanto precisato nella nota (1) della Sezione III, paragrafo 2. In particolare, ai sensi dei commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 20 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, soddisfa comunque il requisito della forma scritta.

Un esemplare del contratto è consegnato al consumatore. La consegna, quando ha a oggetto una copia cartacea, è attestata mediante apposita sottoscrizione del consumatore, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del contratto conservato dal finanziatore.

Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici i finanziatori osservano, oltre alla disciplina prevista dalle presenti disposizioni, anche le norme legislative o regolamentari specificamente stabilite per l'utilizzo di tali tecniche.

In caso di offerta contestuale di più contratti, non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), del T.U., per i quali è richiesta la forma scritta, il consenso del consumatore viene acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.

5.2 *Contenuto dei contratti*

Il presente paragrafo disciplina le informazioni che il finanziatore deve includere nei contratti di credito. In particolare:

- il sotto-paragrafo 5.2.1 riguarda la generalità dei contratti di credito con l'esclusione di quelli disciplinati dal paragrafo 5.2.2;
- il sotto-paragrafo 5.2.2 contiene regole specifiche relative ad alcune tipologie di apertura di credito.

Fermo restando che le parti possono articolare liberamente il testo del contratto, purché in conformità con quanto richiesto dalla presente sezione, la Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritiene che le informazioni relative alle condizioni economiche si possono reputare in ogni caso chiare e concise quando il contratto fa rinvio alle "*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*", che in questo caso sono allegate al contratto e ne costituiscono il frontespizio.

Per quanto non diversamente disposto nel presente paragrafo e nei sotto-paragrafi 5.2.1 e 5.2.2, ai contratti di credito ai consumatori si applica, in quanto compatibile, il paragrafo 3 della sezione III.

5.2.1 *Contratti di credito*

I contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso:

- a) il tipo di credito;
- b) il nome, il cognome e l'indirizzo del consumatore, la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati anche il nome e il cognome o la denominazione e l'indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il consumatore;

-
- c) la durata del contratto di credito;
 - d) l'importo totale del credito e le condizioni di utilizzo;
 - e) nel caso di contratti di credito collegati, l'indicazione del bene o del servizio oggetto del contratto e il relativo prezzo in contanti;
 - f) il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale, nonché le condizioni temporali e le modalità per l'eventuale modifica del tasso di interesse, ove consentita ai sensi dell'articolo 118 del T.U. Qualora il contratto preveda l'applicazione di tassi di interesse diversi al variare di determinate circostanze, le informazioni previste dalla presente lettera vanno fornite con riferimento a ciascuno dei tassi applicabili;
 - g) il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore, calcolati al momento della conclusione del contratto, con l'indicazione delle ipotesi sulle quali si basa il calcolo del TAEG.
 - h) l'importo, il numero e la periodicità delle rate e, ove previsto dal contratto, l'ordine con cui vengono imputati i pagamenti finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati diversi tassi debitori;
 - i) per i pagamenti di spese e interessi senza ammortamento del capitale, un estratto dei periodi e delle condizioni di pagamento degli interessi e delle spese correlate, ricorrenti e non ricorrenti;
 - j) tutte le spese derivanti dal contratto di credito, ivi incluse: quando per la stipulazione del contratto è obbligatoria l'apertura di un conto sul quale regolare i rimborsi e i prelievi effettuati dal consumatore, le spese di gestione di questo conto (1); le spese connesse all'utilizzazione dei mezzi di pagamento che consentono di effettuare rimborsi e prelievi (2); le condizioni in presenza delle quali è possibile una modifica delle spese, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
 - k) il tasso degli interessi di mora applicabile al momento della conclusione del contratto, le condizioni in presenza delle quali questo tasso può essere modificato, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, e le eventuali penali previste per l'inadempimento;
 - l) una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il consumatore può andare incontro in caso di mancato pagamento di una o più rate;
 - m) se necessarie, l'esistenza di spese notarili;

(1) Sul punto si richiama la circostanza che l'articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo qualifica come pratica commerciale scorretta il caso in cui, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, il consumatore sia obbligato alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dal medesimo finanziatore ovvero all'apertura di un conto corrente presso il medesimo finanziatore.

(2) Per le aperture di credito in conto corrente questa voce riporta anche tutti gli oneri il tasso di interesse e la commissione di istruttoria veloce relativi allo sconfinamento extra-fido.

-
- n) le garanzie e le assicurazioni, ove previste (fermo restando l'obbligo di sottoscrivere documenti separati ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del T.U.);
- o) l'esistenza del diritto di recesso e i termini e le condizioni per esercitarlo (secondo una delle modalità previste dall'articolo 64, comma 2, del Codice del Consumo), ivi incluse le informazioni sull'obbligo del consumatore di rimborsare il capitale prelevato e di corrispondere gli interessi, secondo quanto previsto dall'articolo 125-*ter* del T.U., nonché l'importo giornaliero degli interessi da corrispondere in caso di recesso; se si tratta di un contratto di credito al quale non si applicano le disposizioni in materia di recesso, va indicata l'inesistenza di questo diritto;
- p) in caso di contratti di credito collegati, l'indicazione dei diritti spettanti al consumatore ai sensi dell'articolo 125-*quinquies* del T.U. e le condizioni per esercitarli;
- q) il diritto del consumatore al rimborso anticipato previsto dall'articolo 125-*sexies*, comma 1, del T.U. e la procedura per effettuarlo nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a ottenere, ai sensi dell'articolo 125-*sexies*, comma 2, del T.U., un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo (1);
- r) la procedura per l'esercizio del diritto di recesso previsto dall'articolo 125-*quater* del T.U., da altre norme di legge o dal contratto;
- s) i mezzi di tutela stragiudiziale (reclami e ricorsi) di cui il consumatore può avvalersi, ivi compresi i sistemi di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 128-*bis* del T.U. (Arbitro Bancario Finanziario), e le modalità per accedervi;
- t) le ulteriori condizioni eventualmente previste nel contratto;
- u) l'indicazione che il finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

In caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata determinata, il contratto indica, oltre alle informazioni precedentemente elencate, il diritto del consumatore di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. La tabella di ammortamento riporta:

- gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento;
- il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico;

(1) Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore (cfr. altresì, sezione XI, paragrafo 2).

-
- gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi; se il tasso non è fisso ovvero se i costi aggiuntivi possono essere modificati nel corso del rapporto, è indicata in modo chiaro e conciso la circostanza che i dati riportati nella tabella sono validi fino alla successiva modifica del tasso di interesse o dei costi aggiuntivi, conformemente a quanto previsto nel contratto.

Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento dell'importo totale del credito, ma servono a costituire un capitale da investire secondo quanto stabilito dal contratto di credito o da un contratto accessorio, il contratto riporta una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che, salvo diverso accordo tra le parti, non vi è una garanzia di rimborso dell'importo totale del credito prelevato in base al contratto di credito, anche quando siano state integralmente pagate le rate; ciò in quanto l'entità del rimborso dipende dal valore del capitale investito alla scadenza del termine previsto nel contratto. Resta ferma la disciplina sui prodotti finanziari prevista ai sensi del T.U.F.

5.2.2 *Aperture di credito in conto corrente*

I contratti di apertura di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo riportano in modo chiaro e conciso, oltre alle informazioni previste alle lettere a), b), c), d), e f) e r) del paragrafo 5.2.1, le seguenti indicazioni:

- il TAEG e il costo totale del credito, calcolati al momento della conclusione del contratto, con l'indicazione delle ipotesi sulle quali si basa il calcolo del TAEG;
- qualora sia previsto che il consumatore debba rimborsare su richiesta della banca le somme prelevate, l'avvertenza che al consumatore può essere richiesto in qualsiasi momento il rimborso del credito;
- tutte le spese che possono essere addebitate al consumatore (1) e le condizioni in presenza delle quali è possibile un'eventuale modifica delle stesse, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

5.3 *Cessione del credito e del contratto di credito*

Ai sensi dell'articolo 125-*septies* del T.U., in caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga all'articolo 1248 del codice civile.

Il finanziatore notifica individualmente al consumatore la cessione attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole in maniera tempestiva. Con

(1) Questa voce riporta anche il **tasso di interesse e la commissione di istruttoria veloce** tutti gli oneri relativi allo sconfinamento extra-fido.

riguardo all'efficacia della cessione, resta fermo quanto previsto dagli articoli 1264, 1265 e 1407 del codice civile. Le comunicazioni previste ai sensi del presente paragrafo sono effettuate secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 58 del T.U., in caso di cessione di rapporti giuridici ai sensi del medesimo articolo 58 del T.U., e dell'articolo 4 della legge n. 130/1999, in caso di cartolarizzazione dei crediti.

La comunicazione individuale della cessione non è necessaria se il creditore originario, in forza di un accordo con il cessionario, continua a gestire il credito nei confronti del consumatore.

6. Comunicazioni alla clientela

6.1 Modifiche delle condizioni contrattuali

In caso di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica l'articolo 118 del T.U. Se la modifica – in conformità di questo articolo – ha a oggetto il tasso di interesse, la comunicazione al consumatore indica altresì le eventuali conseguenze della modifica sull'importo e sulla periodicità delle rate.

Per le modifiche del tasso di interesse connesse a variazioni di tassi di riferimento, il contratto può prevedere che - se il nuovo tasso di riferimento è reso pubblico con mezzi appropriati ed è disponibile presso le dipendenze del finanziatore - le informazioni sulle modifiche del tasso di interesse siano fornite periodicamente in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente accettato.

6.2 Contenuto e modalità delle comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 4, del T.U., nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al consumatore, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.

La comunicazione è effettuata almeno una volta l'anno ed è volta ad assicurare che il consumatore abbia un quadro aggiornato dell'andamento del rapporto. Essa riporta ogni informazione rilevante a questo fine, nonché tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo.

Si applicano la sezione IV, paragrafo 3.1, per quanto riguarda la scelta dello strumento impiegato per la comunicazione, e l'articolo 127-*bis* del T.U.

Nei contratti di credito a durata determinata il consumatore ha il diritto di chiedere e ottenere gratuitamente dal finanziatore, in qualsiasi momento del rapporto, la tabella di ammortamento prevista al paragrafo 5.2.1.

Per le aperture di credito in conto corrente, ivi comprese quelle disciplinate dal paragrafo 4.2.3, la comunicazione, sotto forma di estratto conto, indica: il periodo al quale l'estratto conto si riferisce; gli importi prelevati e la data del

prelevamento; il saldo e la data dell'estratto conto precedente; il nuovo saldo; la data e l'importo dei rimborsi effettuati; il tasso di interesse applicato; le eventuali spese addebitate; l'eventuale importo minimo da pagare. Il consumatore è altresì informato degli aumenti del tasso di interesse o delle spese a suo carico, secondo quanto previsto dal paragrafo 6.1. Queste informazioni possono essere fornite nell'ambito dell'informativa periodica sul conto corrente; in questo caso si applica la sezione IV, paragrafi 1 e 3.

6.3 Sconfinamenti

Ai sensi dell'articolo 125-*octies* del T.U., in caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica al consumatore, in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente concordato:

- lo sconfinamento
- l'importo interessato
- il tasso di interesse
- ~~le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili~~ **la commissione di istruttoria veloce.**

Lo sconfinamento è consistente quando riguarda un importo pari o superiore a uno dei seguenti:

- 300 euro in assenza di apertura di credito;
- il 5 per cento dell'importo totale del credito previsto da un contratto di apertura di credito, ove esistente.

La comunicazione dello sconfinamento è effettuata entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo sconfinamento è divenuto consistente; essa non è necessaria se è stata effettuata, al superamento di una delle soglie, in un momento antecedente.

Restano fermi gli obblighi relativi alle comunicazioni periodiche sul conto corrente previsti dalla sezione IV, paragrafi 1 e 3.

7. Carte di credito

La presente sezione si applica alle carte di credito diverse dalle c.d. "carte di credito *charge*". Ai fini della presente sezione si considerano "carte di credito *charge*" quelle aventi le seguenti due caratteristiche:

- il rimborso deve avvenire in un'unica soluzione ed entro tre mesi che decorrono dall'ultimo giorno del mese in cui è stata effettuata l'operazione di pagamento mediante l'utilizzo della carta;

-
- non sono previsti tassi di interesse né commissioni significative. Le commissioni (es. canone periodico) non sono significative se: i) remunerano esclusivamente i servizi di pagamento propri di questo strumento e le ulteriori funzioni non creditizie eventualmente connesse (es. servizi di fidelizzazione); e ii) non variano in relazione all'ammontare dei fondi trasferiti mediante le operazioni di pagamento effettuate tramite la carta, anche se sono fissate in termini percentuali.

Alle carte di credito disciplinate dalla presente sezione si applicano anche le pertinenti disposizioni contenute nella sezione VI, con le modalità che seguono:

- le informazioni previste dal paragrafo 4.1.1 della sezione VI, ulteriori rispetto a quelle richieste dal paragrafo 4.2.2.1 della presente sezione, sono fornite al consumatore con un documento separato (1). Non si applica, per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione e consegna delle informazioni, il paragrafo 4.1.1 della sezione VI;
- le comunicazioni in corso di rapporto relative alle carte di credito sono disciplinate dal paragrafo 6 della sezione VI (non si applica il paragrafo 6.2 della presente sezione).

8. Disciplina transitoria

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alla disciplina del capo II del titolo VI del T.U. (come sostituito dal medesimo decreto legislativo) e alle disposizioni contenute nella presente sezione entro 90 giorni dall'entrata in vigore di queste ultime.

In conformità dell'articolo 30 della direttiva 2008/48/CE, ai contratti di credito a tempo indeterminato conclusi prima del termine previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni si applicano:

- i seguenti articoli del capo II del titolo VI del T.U., come sostituiti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni: 125-*bis*, commi 2 e 4, 125-*quater*, 125-*septies*, 125-*octies*;
- i seguenti paragrafi della presente sezione: 5.3, 6.1, 6.2 (limitatamente alle aperture di credito in conto corrente), 6.3.

Per i rimanenti aspetti disciplinati dal capo II del titolo VI del T.U., come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, si applicano, se esistenti, le corrispondenti disposizioni vigenti al 19 settembre 2010.

(1) Le informazioni supplementari possono essere fornite attraverso: i) un documento allegato alle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori"; ii) il testo del contratto.

9. Norme di legge in materia di recesso, inadempimento del fornitore, rimborso anticipato (rinvio)

~~Per i contratti disciplinati dalla presente sezione si richiamano, inoltre, Nei successivi sotto paragrafi si riporta, per comodità di consultazione, quanto previsto dagli articoli del capo II del T.U., come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, relativi al recesso dai contratti di credito (articoli 125-ter e 125-quater), alle conseguenze dell'inadempimento del fornitore (articolo 125-quinquies) e alla disciplina del rimborso anticipato del credito (articolo 125-sexies).~~

~~9.1 — Recesso (articolo 125-ter del TU)~~

~~Ai sensi dell'articolo 125-ter del T.U., il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1 (cfr. i paragrafi 4.2.2.1 e 4.2.3). In caso di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo l'articolo 67-duodecies, comma 3, del Codice del consumo.~~

~~Il consumatore che recede:~~

- ~~— ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine per l'esercizio del recesso, una comunicazione secondo le modalità prescelte nel contratto tra quelle previste dall'articolo 64, comma 2, del Codice del consumo;~~
- ~~— se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso, restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione. Nessuna altra somma può essere pretesa del finanziatore.~~

~~Il recesso disciplinato dall'articolo 125-ter del T.U. si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi con il contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo è presunta. È ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.~~

~~Salve le disposizioni concernenti il termine e le modalità per l'esercizio del recesso (articolo 125-ter del T.U., commi 1 e 2), ai contratti di credito non si applicano gli articoli 64, 65, 66, 67-duodecies e 67-terdecies del Codice del consumo.~~

~~Ai sensi dell'articolo 122, commi 3 e 4, del T.U., le previsioni sul recesso di cui all'articolo 125-ter non si applicano alle dilazioni di pagamento disciplinate dal paragrafo 4.2.3, né ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore.~~

9.2 ~~Contratti a tempo indeterminato (articolo 125 *quater* del T.U.)~~

~~Al recesso disciplinato dall'articolo 125 *ter* del T.U. si affianca quello previsto dall'articolo 125 *quater* per i contratti di credito a tempo indeterminato.~~

~~In questo tipo di contratti (ad eccezione delle aperture di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo: cfr. l'articolo 122, comma 2, del T.U.), il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere un preavviso non superiore a un mese.~~

~~I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a:~~

- ~~— recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole;~~
- ~~— sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.~~

9.3 ~~Inadempimento del fornitore (articolo 125 *quinquies* del T.U.)~~

~~Nei contratti di credito collegati (1), in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile (cioè che l'inadempimento del fornitore non abbia scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del consumatore).~~

~~La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.~~

~~In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di~~

~~(1) — Cfr. anche l'articolo 67, comma 6, del Codice del Consumo, come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo cui il contratto di credito collegato si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o servizi disciplinato dal titolo III del Codice del Consumo.~~

fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. La risoluzione del contratto di locazione finanziaria comporta i medesimi effetti, in termini di rimborsi, previsti dall'articolo 125-*quinquies*, comma 2, del T.U. con riferimento alla generalità dei contratti di credito.

I diritti previsti dall'articolo 125-*quinquies* del T.U. possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di credito.

Ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del T.U., l'articolo 125-*quinquies* non si applica alle dilazioni di pagamento disciplinate dal paragrafo 4.2.3.

9.4 — *Rimborso anticipato* (articolo 125-*sexies* del T.U.)

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto (1).

L'indennizzo non è dovuto se:

- il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
- il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
- il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
- l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

(1) — Si richiama, nel caso in cui vi sia una polizza di assicurativa connessa al contratto di credito, l'articolo 49 del regolamento dell'Isvap n. 35 del 26 maggio 2010.

SEZIONE VII-bis

**CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO, DEL SALARIO O DELLA
PENSIONE**

A tutti i finanziamenti nella forma della cessione di quote dello stipendio o salario o pensione ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, si applicano, oltre alle disposizioni contenute nel citato D.P.R., anche le disposizioni del capo II del titolo VI del T.U. e quelle previste ai sensi della sezione VII del presente provvedimento.

I soggetti abilitati alla concessione di prestiti verso la cessione di quote dello stipendio o salario o pensione si avvalgono, per la distribuzione di tali servizi, oltre che del proprio personale, dei propri agenti in attività finanziaria o dei mediatori creditizi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-*sexies* del T.U., esclusivamente di soggetti terzi che siano banche, intermediari finanziari, Poste italiane S.p.A., nonché delle rispettive strutture distributive. Per la valutazione e la remunerazione degli addetti alla propria rete vendita gli intermediari adottano politiche che non costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti, con particolare riguardo alle procedure di rinnovo dei contratti in essere, secondo quanto stabilito dalla sezione XI, paragrafo 2.

Sempre ai sensi della sezione XI, paragrafo 2, le procedure interne dell'intermediario quantificano in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore.

Prima che i clienti siano vincolati dal contratto di finanziamento, gli intermediari forniscono loro le informazioni sul contratto secondo quanto previsto dalla sezione VII. Le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a soggetti terzi (ad es. a titolo di imposta, quale corrispettivo di altri contratti o della mediazione), che vanno riportate nel documento standard denominato "*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*", sono messe in evidenza secondo una delle seguenti alternative:

- a. sono graficamente distinte (ad es. usando colori diversi) all'interno delle "*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*";
- b. sono riportate anche in un documento distinto allegato alle "*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*".

SEZIONE VIII

MEDIATORI CREDITIZI

Ai mediatori creditizi continua ad applicarsi il provvedimento UIC del 29 aprile 2005, recante “Istruzioni per i mediatori creditizi”.

1. Disposizioni applicabili

Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente sezione, ai servizi forniti dal mediatore creditizio (cfr. articolo 128-*sexies* del T.U.) si applicano le seguenti disposizioni del presente provvedimento:

- sezione I;
- sezione II, escluso il paragrafo 8. Nei casi in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell’ISC (o del TAEG) richiedano l’inclusione del costo della mediazione, i mediatori creditizi sono tenuti a comunicare all’intermediario il costo complessivo dell’attività di mediazione, in tempo utile affinché questi possa includerlo nel calcolo dell’indicatore;
- sezione III, escluso il paragrafo 4. Al contratto di mediazione non si applicano le deroghe all’obbligo della forma scritta previste dal paragrafo 2;
- sezione IV, limitatamente al paragrafo 4;
- sezioni V e X;
- sezioni VII e XI, secondo quanto stabilito dalla presente sezione.

Quando il mediatore creditizio consiglia al cliente operazioni o servizi di una banca o di un intermediario con cui ha stipulato una convenzione si applicano gli obblighi prescritti per l’offerta fuori sede di tali prodotti (sezione II, paragrafo 4). In assenza di convenzione, il mediatore creditizio che consiglia al cliente specifici servizi od operazioni è tenuto a consegnargli contestualmente il foglio informativo e, se prevista, la Guida. Il mediatore acquisisce dal cliente un’attestazione dell’avvenuta consegna e la conserva agli atti.

Gli obblighi di trasparenza sopra previsti si applicano anche al caso in cui il mediatore creditizio, in conformità dell’articolo 13 del decreto legislativo 141/2010, e successive modificazioni, effettui la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti per il successivo inoltro all’intermediario erogante.

Resta fermo quanto previsto dalla sezione VII per quanto riguarda l’offerta di contratti di credito ai consumatori attraverso intermediari del credito.

Quando il mediatore creditizio impiega tecniche di comunicazione a distanza per consigliare al cliente specifici prodotti bancari o finanziari disciplinati dal presente provvedimento o per effettuare la raccolta di richieste di finanziamento, invia al cliente il foglio informativo e, se prevista, la Guida, ovvero l'indirizzo web diretto sul quale possono essere consultati.

2. Requisiti organizzativi

I mediatori creditizi assicurano, anche attraverso l'adozione di apposite procedure interne, la trasparenza e la correttezza nell'attività di mediazione e nella commercializzazione dei prodotti bancari e finanziari disciplinati dal presente provvedimento. In tale ambito, prevedono accorgimenti atti a far sì che:

- i) la documentazione informativa sia completa, chiara, accessibile da parte della clientela, utilizzata attivamente da parte dei dipendenti e collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale per il contatto con il pubblico, e adeguatamente pubblicizzata sul sito internet;
- ii) i dipendenti e i collaboratori di cui il mediatore creditizio si avvale per il contatto con il pubblico: abbiano un'adeguata e aggiornata conoscenza delle regole e delle procedure previste ai sensi del presente provvedimento; siano in grado di fornire chiarimenti sulle caratteristiche dei servizi e sui diritti dei clienti, sulla base della documentazione informativa prevista dalle presenti disposizioni e, se necessario, di ulteriori documenti; accertino che i clienti, prima di essere vincolati da un contratto o da una proposta, abbiano avuto modo di valutare adeguatamente la documentazione informativa;
- iii) nel caso di offerta contestuale di altri contratti insieme a un finanziamento, sia assicurato il pieno rispetto delle disposizioni previste dalla sezione XI, paragrafo 2-*bis*, lettere d), e), f) e g).

I mediatori creditizi assicurano, anche attraverso l'adozione di procedure interne, una sollecita ed esaustiva trattazione dei reclami della clientela. A questi fini, individuano un responsabile e/o un ufficio apposito.

La verifica della conformità dell'attività svolta del mediatore creditizio con le procedure previste dal presente paragrafo è assicurata attraverso il sistema di controllo interno previsto dalle disposizioni del Ministro dell'economia e delle finanze adottate ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 141/2010 in materia di requisiti organizzativi per le società di mediazione creditizia.

SEZIONE IX

CONFIDI

Ai confidi iscritti nell'elenco previsto ai sensi dell'articolo 112 del T.U. si applicano le seguenti disposizioni del presente provvedimento:

- sezione I;
- sezione II. Il paragrafo 2 si applica limitatamente alle Guide pratiche sull'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario. Ai contratti di garanzia il paragrafo 6 si applica secondo quanto previsto per i contratti di finanziamento; il paragrafo 7 non si applica se il contratto riporta in maniera chiara ed evidenziata il costo della garanzia o, se questo deve essere ancora quantificato, l'ammontare massimo e quello minimo; nella copia del contratto idonea per la stipula la commissione dovuta per la garanzia può essere quantificata nell'ammontare massimo e minimo se l'esatta determinazione dipende da valutazioni, non ancora terminate, dell'intermediario che eroga il finanziamento. Il TAEG previsto dal paragrafo 8 è calcolato e pubblicizzato dall'intermediario che eroga il finanziamento;
- sezione III, escluso il paragrafo 4;
- sezione IV, paragrafi 1, 2, 4. Le comunicazioni previste dal paragrafo 3.1 possono essere omesse qualora le condizioni contrattuali non possano subire alcuna modifica in corso di rapporto e il corrispettivo a carico del cliente sia versato in un'unica soluzione subito dopo la stipula del contratto;
- sezione V;
- sezione X e paragrafo 3 della sezione XI.

CAMBIIVALUTE

1. Premessa

~~Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano ai soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti, ai sensi dell'articolo 155, comma 5, del T.U., nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1, del T.U.~~

2. — Strumenti di pubblicità

2.1 *Documento contenente i principali diritti del cliente*

~~I cambiavalute espongono nei locali aperti al pubblico e mettono a disposizione dei clienti, mediante copia asportabile, un documento denominato “Principali diritti del cliente”, redatto in modo da facilitarne la consultazione e la comprensione e contenente l’indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti dal titolo VI del T.U. in relazione all’attività esercitata (ad esempio disponibilità dei fogli informativi, consegna della “distinta di negoziazione”, procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie a disposizione del cliente e modalità per accedervi).~~

~~È opportuno che il documento sia integrato con l’indicazione di altri strumenti di tutela previsti dall’ordinamento in relazione all’attività esercitata e alle modalità di contatto con la clientela.~~

2.2 *Fogli informativi e cartello dei cambi*

~~I cambiavalute mettono a disposizione dei clienti un foglio informativo, contenente informazioni sul cambiavalute, sulle condizioni economiche e sulle principali caratteristiche delle operazioni di acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, ivi compreso il rilascio, il pagamento o la negoziazione di assegni turistici in divisa estera (*travellers cheques*). È assicurata piena coerenza tra le informazioni riportate nei fogli informativi e le condizioni effettivamente praticate alla clientela.~~

~~I fogli informativi sono asportabili e messi a disposizione dei clienti (anche su loro richiesta) nei locali aperti al pubblico; a tal fine, i cambiavalute possono avvalersi di apparecchiature tecnologiche.~~

~~I fogli informativi contengono:~~

- ~~— informazioni sul cambiavalute (denominazione; numero di iscrizione all’albo; indirizzo della sede legale; numero di telefono e fax; ove esistenti, sito internet e/o indirizzo di posta elettronica), sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell’operazione;~~
- ~~— un elenco completo delle diverse causali di costo (ad esempio tassi di cambio; commissioni e spese; prezzo complessivo; differenziali rispetto ai tassi di riferimento ufficiali);~~
- ~~— le clausole contrattuali concernenti il diritto di recesso e l’indicazione dei mezzi di tutela stragiudiziale di cui può avvalersi la clientela.~~

~~Se un’operazione comporta più voci di costo a carico del cliente, le condizioni economiche a essa relative sono presentate in maniera tale che il costo complessivo risulti facilmente comprensibile.~~

Il cambiavalute conserva copia dei fogli informativi per cinque anni, anche avvalendosi di tecniche che consentono la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

I fogli informativi sono datati e costantemente aggiornati e rinviano a un “cartello dei cambi” per i tassi di cambio e le condizioni economiche praticate. Su richiesta del cliente, le informazioni riportate sul cartello sono rese disponibili su supporto cartaceo.

I cartelli dei cambi, esposti nei locali aperti al pubblico, sono datati e costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi di cambio, alle condizioni economiche ed alle spese praticate. Indicano in modo distinto, anche con caratteri mobili o di tipo elettronico:

- i tassi di cambio praticati;
- le eventuali commissioni, spese o altre voci di costo comunque denominate;
- il prezzo complessivo pagato dal cliente;
- i differenziali (in forma fissa o percentuale) rispetto a un tasso di cambio di riferimento ufficiale.

Il cartello riporta anche la denominazione del cambiavalute, la data dell'ultimo aggiornamento e un avvertimento al cliente circa la necessità di consultare i fogli informativi per conoscere le altre condizioni economiche dell'operazione.

Il cartello dei cambi è collocato in modo tale da facilitare la consultazione da parte del pubblico; la veste grafica ed i caratteri utilizzati lo rendono di facile identificazione e lettura.

Copia dei cartelli è conservata per cinque anni agli atti presso la sede legale e le filiali dei cambiavalute, anche mediante procedure informatiche.

Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.

Gli obblighi di pubblicità relativi alle informazioni indicate nel presente paragrafo non possono essere assolti mediante rinvio agli usi.

3. — Annunci pubblicitari

Gli annunci pubblicitari devono essere chiaramente riconoscibili come tali. In particolare, essi specificano:

- la propria natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale;
- la necessità di fare riferimento, per le condizioni contrattuali, ai fogli informativi, indicando le modalità in cui questi ultimi sono messi a disposizione dei clienti.

Resta fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 70/2003, dal d.lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) e dal Codice del Consumo.

4. — Contratti

~~I contratti sono redatti in forma scritta quando il valore complessivo della transazione eccede 5.000 euro. In tal caso, un esemplare del contratto è consegnato al cliente.~~

~~Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge.~~

~~Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.~~

~~La forma scritta non è obbligatoria per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto.~~

~~In ogni caso, i cambiavalute mantengono evidenza dell'operazione compiuta, redigono in forma scritta una "distinta di negoziazione" e ne consegnano un esemplare al cliente. La distinta indica: la quantità di valuta negoziata; il tasso di cambio praticato; le commissioni, le spese e ogni altra voce di costo applicate; il prezzo complessivo pagato.~~

5. — Richiesta di documentazione su singole operazioni

~~Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni per le quali è previsto un obbligo di registrazione con l'indicazione nominativa del cliente (1). I cambiavalute indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese (2).~~

6. — Offerta fuori sede e tecniche di comunicazione a distanza

~~Ai cambiavalute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del paragrafo 4 della sezione II, relative all'offerta fuori sede, e le disposizioni della sezione V, relative alle tecniche di comunicazione a distanza.~~

(1) — Ai sensi del provvedimento dell'Ufficio Italiano Cambi del 21 dicembre 2001, tali sono le operazioni che superano la soglia di euro 1549,37.

(2) — Resta fermo per il cliente il diritto di accesso ai dati personali previsto dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, secondo le modalità stabilite dal Garante (cfr. le "Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007).

SEZIONE X

CONTROLLI

Ai sensi dell'articolo 128 del T.U., la Banca d'Italia, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni **previste ai sensi del Titolo VI del T.U. in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali**, può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, e gli intermediari finanziari iscritti ~~negli elenchi~~ **nell'albo** previsto ~~dall'articolo 106 e 107 del T.U.~~, **gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento (1)**.

I medesimi controlli sono esercitati nei confronti ~~degli IMEL (art. 114-quinquies 3 del T.U.), degli istituti di pagamento (art. 114-undecies del T.U.), i mediatori creditizi (art. 16 della l. n. 108/1996) e di Poste Italiane S.p.A. per l'attività di bancoposta (D.P.R. n. 144/2001).~~

Per gli agenti in attività finanziaria, i controlli della Banca d'Italia sono esercitati nei confronti dell'intermediario mandante, che è responsabile per il rispetto delle disposizioni previste ai sensi del Titolo VI del T.U. da parte degli agenti di cui si avvale (articolo 128-decies, comma 2, del T.U.). A questi fini, la Banca d'Italia può altresì effettuare ispezioni presso l'agente in attività finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza.

La Banca d'Italia può chiedere la collaborazione ~~di~~ **del** Corpo della guardia di finanza (articolo 22 della legge n. 262/2005, e successive modificazioni);

~~— altre Autorità, per i controlli sugli intermediari iscritti nel solo elenco generale di cui all'articolo 106 del T.U. e sui cambiavalute (art. 128, comma 2, T.U.).~~

Al fine di consentire il controllo sulle disposizioni relative all'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia l'indirizzo dei siti internet eventualmente utilizzati ai sensi della sezione V.

L'articolo 144 del T.U. prevede i casi in cui possono essere applicate sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato rispetto delle disposizioni previste ai sensi del titolo VI del medesimo T.U.; Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti ai sensi degli art. 116, 123, 126-ter, 126-quater, 126-quinquies, 126-sexies, 126-septies e 126-novies, comma 3, del T.U. sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 144 del T.U.; in tali ipotesi, trovano applicazione le procedure previste ai sensi dell'articolo 145 del T.U., delle disposizioni della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012 (2) di cui al titolo VIII, capitolo 1, delle Istruzioni di vigilanza

(1) Ai sensi dell'articolo 128-decies del T.U., fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'Italia esercita i medesimi controlli nei confronti dei mediatori creditizi e degli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. I controlli sono esercitati nei confronti del punto di contatto centrale, quando questo è istituito secondo quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

(2) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 2013 – Serie generale.

per le banche, del provvedimento della Banca d'Italia del 3 settembre 2003 (1) e del provvedimento della Banca d'Italia del 27 aprile 2006 **giugno 2011** (2) (3).

~~In caso di ripetute violazioni può essere disposta, ai sensi dell'articolo 128, comma 5, del T.U., la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie, per un periodo non superiore a trenta giorni.~~

Ai sensi dell'articolo 128-ter del T.U., qualora nell'esercizio dei controlli emergano irregolarità, la Banca d'Italia può:

- a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal Titolo VI del T.U. la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;**
- b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal Titolo VI del T.U.;**
- c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza;**
- d) pubblicare i provvedimenti di cui al medesimo articolo 128-ter nel Bollettino di Vigilanza e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e a spese dell'intermediario.**

I provvedimenti indicati dall'articolo 128-ter del T.U. sono adottati dalla Banca d'Italia a fronte di violazioni delle disposizioni previste ai sensi del titolo VI del medesimo T.U.; la pubblicazione stabilita dalla lettera d) è effettuata o disposta quando vi siano particolari esigenze conoscitive per il pubblico.

Ai sensi dell'articolo 67-septies decies del Codice del Consumo, la Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie competenze, accerta le violazioni delle disposizioni contenute nella parte III, titolo III, capo I, sezione IV-bis del medesimo Codice in materia di commercializzazione a distanza ai consumatori di servizi finanziari disciplinati dal presente provvedimento e irroga le relative sanzioni, applicando le procedure sopra menzionate.

La Banca d'Italia, nell'esercizio dei propri poteri, può ordinare ai soggetti vigilati la cessazione o vietare l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (articolo 67-novies decies del Codice del Consumo).

Ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70/2003, la Banca d'Italia può esigere, anche in via d'urgenza, che i fornitori di servizi della società dell'informazione ("*mere conduit*", "*caching*" e "*hosting*") impediscano o pongano fine alle violazioni commesse dagli intermediari e dai mediatori creditizi attraverso strumenti telematici.

(1) — Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 22.9.2003 — Serie generale.

(2) — Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11.5.2006 e n. 140 del 19.6.2006 — Serie generale.

(3) — Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 2011 — Serie generale.

SEZIONE XI

REQUISITI ORGANIZZATIVI

1. Premessa

Il puntuale rispetto della disciplina ~~sulla trasparenza delle condizioni contrattuali~~ contenuta nel presente provvedimento, così come un efficace presidio dei rischi di natura legale e reputazionale connessi ai rapporti con la clientela, richiedono che gli intermediari pongano in essere accorgimenti di carattere organizzativo idonei ad assicurare che in ogni fase dell'attività di intermediazione sia prestata costante e specifica attenzione **alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei comportamenti, a tali profili.**

La presente sezione disciplina le procedure e le iniziative organizzative che gli intermediari debbono porre in essere in relazione all'attività avente a oggetto le operazioni e i servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. ~~(1)~~; il ~~paragrafo~~ **2 e 2-bis** si applicano solo quando tale attività sia svolta nei confronti della clientela al dettaglio. Le disposizioni sono complementari alle discipline concernenti la funzione di conformità nonché l'organizzazione e i controlli interni ~~(2)~~.

Le disposizioni della presente sezione riguardano le operazioni e i servizi che ricadono nell'ambito di applicazione del titolo VI del T.U.

Il ~~paragrafo~~ **2, 2-bis e 3** della presente sezione si applicano alle banche autorizzate in Italia, alle succursali italiane di banche comunitarie, agli intermediari finanziari iscritti nell'~~albo elenco speciale~~ previsto dall'articolo **1067** del T.U. (ivi inclusi i confidi iscritti in tale elenco) **(3)**, a Poste Italiane S.p.A. per le attività di bancoposta, agli Imel italiani e, agli istituti di pagamento autorizzati in Italia, **alle succursali italiane di istituti di pagamento e di Imel comunitari**; il ~~paragrafo~~ **2-bis e 3** si applicano ~~– oltre che a tali soggetti – anche ai confidi di cui all'articolo 112, comma 1, T.U. gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 T.U. (4) (ivi inclusi i confidi iscritti nell'apposita sezione di tale elenco).~~

~~(1) — Cfr. le deliberazioni del CICR del 2 agosto 1996, e successive modificazioni, e del 25 luglio 2000 in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni, rispettivamente, delle banche e dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del T.U., le quali prevedono che la Banca d'Italia può stabilire requisiti organizzativi minimi volti a salvaguardare la correttezza e la trasparenza dei rapporti con la clientela. Cfr., inoltre, l'articolo 12-bis della deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, e successive modificazioni; per gli istituti di pagamento, l'art. 114 *quaterdecies*, comma 2, del T.U. e, per gli Imel, l'articolo 114 *quinquies* 2, comma 2, del T.U.~~

~~(2) — Cfr. provvedimento della Banca d'Italia del 10 luglio 2007, Istruzioni di vigilanza per le banche e per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale e, per quanto riguarda la prestazione dei servizi di investimento, T.U.F. e regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob del 29 ottobre 2007.~~

(3) Nel periodo transitorio previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la presente sezione si applica: i) integralmente, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del T.U. vigente alla data del 4 settembre 2010; ii) limitatamente ai paragrafi 2-bis e 3, agli intermediari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106 del T.U. vigente alla data del 4 settembre 2010 (ivi inclusi i confidi iscritti nell'apposita sezione di tale elenco).

~~(4) — Sono esclusi i soggetti previsti dall'articolo 155, comma 6, del T.U.~~

Restano fermi gli obblighi relativi alla gestione dei reclami previsti dalla sezione VI, paragrafo 1, del provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari".

~~L'inosservanza delle disposizioni della presente sezione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, comma 1, del T.U., secondo le procedure di cui all'articolo 145 del medesimo T.U.~~

Le funzioni di controllo interno dei gruppi bancari italiani, delle banche autorizzate in Italia, degli intermediari iscritti nell'~~elenco~~ **albo** dell'articolo ~~107~~ **106** del T.U., degli Imel italiani e degli istituti di pagamento autorizzati in Italia considerano il rispetto delle procedure previste dalla presente sezione nell'ambito delle valutazioni sul presidio dei rischi operativi e reputazionali richieste dalla disciplina prudenziale di vigilanza.

La Banca d'Italia prende in considerazione il rispetto delle procedure previste ai sensi della presente sezione anche ai fini dei controlli sull'adeguatezza patrimoniale a fronte dei rischi legali e di reputazione.

2. Procedure interne

Gli intermediari adottano procedure interne volte ad assicurare:

- una valutazione - anche con il coinvolgimento delle funzioni di controllo e, nelle realtà più complesse, la costituzione di comitati interfunzionali - della struttura dei prodotti offerti con riferimento a:
 - i) la comprensibilità, da parte della clientela, della loro struttura, delle loro caratteristiche e dei rischi tipicamente connessi ai medesimi;
 - ii) ~~la previsione, nei contratti destinati alla clientela al dettaglio, di forme complesse di remunerazione degli affidamenti o degli sconfinamenti, quali la commissione di massimo scoperto o altre che prevedono una pluralità di voci di costo. Se gli intermediari includono comunque queste previsioni nei contratti, essi:~~
 - ~~— adottano specifiche procedure volte a prestare assistenza al cliente, al fine di agevolarlo nel comprendere l'effettiva portata della previsione prima della stipula del contratto o in tempo utile per l'esercizio del diritto di recesso;~~
 - ~~— pubblicano sul sito internet un algoritmo che consente al cliente un agevole calcolo dei costi complessivi dell'utilizzo delle somme secondo le proprie esigenze e ne segnalano l'esistenza al cliente nell'ambito delle procedure di cui al punto precedente;~~
 - ~~— offrono al cliente, qualora il contratto preveda l'applicazione della commissione di massimo scoperto, la possibilità di scegliere un altro contratto che per lo stesso servizio prevede altre forme di remunerazione, quali la commissione per la messa a disposizione di fondi.~~

-
- iii ii) la loro conformità a prescrizioni imperative di legge;
- la trasparenza e la correttezza nella commercializzazione dei prodotti. In tale ambito, le procedure includono almeno accorgimenti atti a far sì che:
 - i) la documentazione informativa sia completa, chiara, accessibile da parte della clientela, utilizzata attivamente da parte degli addetti alla rete di vendita e adeguatamente pubblicizzata sul sito internet;
 - ii) il cliente non sia indirizzato verso prodotti evidentemente inadatti rispetto alle proprie esigenze finanziarie (1). Gli intermediari valutano l'introduzione di strumenti, anche informatici, che consentano di verificare la coerenza tra il profilo del cliente e i prodotti allo stesso offerti. **Le procedure di commercializzazione adottate dagli intermediari tenuti a offrire il “conto di base” assicurano che questo conto sia sempre prospettato, eventualmente assieme ad altri, ai clienti con esigenze di base che intendono aprire o cambiare un conto;**
 - iii) gli addetti alla rete di vendita: abbiano un'adeguata e aggiornata conoscenza delle regole previste dal presente provvedimento e delle procedure adottate in base alla presente sezione; siano in grado di fornire chiarimenti sulle caratteristiche dei servizi e sui diritti dei clienti, sulla base della documentazione informativa prevista dalle presenti disposizioni e, se necessario, di ulteriori documenti; accertino che i clienti, prima di essere vincolati da un contratto o da una proposta, abbiano avuto modo di valutare adeguatamente la documentazione informativa;
 - che la quantificazione dei corrispettivi richiesti alla clientela ogni qualvolta la normativa vigente richieda che essi non possano superare **o siano comunque adeguati e proporzionati rispetto alle spese sostenute sia attestata per iscritto e formalmente approvata (2);**
 - il rispetto puntuale delle iniziative di autoregolamentazione cui hanno aderito;
 - la possibilità per il cliente di ottenere in qualsiasi momento e in tempi ragionevoli il testo aggiornato del contratto, a sua scelta in formato elettronico o cartaceo, qualora siano state apportate modifiche unilaterali;

(1) La previsione non richiede agli intermediari di assicurare assistenza al cliente fino al punto di individuare, in ogni caso, l'offerta più adeguata, bensì di adottare procedure organizzative che evitino modalità di commercializzazione oggettivamente idonee a indurre il cliente a selezionare prodotti manifestamente non adatti.

(2) In relazione ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e a fattispecie assimilate, le procedure quantificano altresì in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore.

-
- la tempestiva restituzione delle ~~spese~~ **spese somme** indebitamente addebitate al cliente;
 - standard di trasparenza e correttezza adeguati anche quando, in una o più fasi della commercializzazione, intervengono soggetti terzi estranei alla loro organizzazione.
 - **che, in caso di cessione di rapporti giuridici cui si applica l'articolo 58 del T.U., i titolari dei conti correnti e dei conti di pagamento ceduti godano di un'adeguata assistenza per poter fruire senza soluzione di continuità dei servizi connessi al conto (es. servizi di pagamento).**

Le procedure previste dalla presente ~~sezione~~ **sezione** ~~paragrafo~~ sono:

- informate a principi di proporzionalità, avendo riguardo alla complessità dei prodotti, alle tecniche di commercializzazione impiegate, alle diverse tipologie di clienti;
- adeguatamente formalizzate;
- periodicamente valutate per verificarne l'adeguatezza e l'efficacia e per rimediare alle carenze eventualmente riscontrate, **tenendo anche conto dei reclami pervenuti (1)**. A tal fine è previsto un coinvolgimento della funzione di conformità o, in sua assenza, dell'*internal audit*, che svolgono gli opportuni accertamenti e riferiscono agli organi aziendali con periodicità almeno annuale e, comunque, ogni qual volta siano state accertate gravi carenze (2).

Gli intermediari adottano forme di remunerazione e valutazione degli addetti alla propria rete di vendita che non costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti.

2-bis Offerta contestuale di altri contratti insieme a un finanziamento

La scelta di porre in essere politiche commerciali che prevedano l'offerta contestuale, accanto a un contratto di finanziamento, di altri contratti, anche attraverso soggetti terzi, deve essere accompagnata da una serie di cautele particolari, adottando procedure organizzative e di controllo interno che assicurino nel continuo:

- a) una valutazione dei rischi (anche legali e reputazionali) connessi con l'offerta contestuale di più contratti (3), con particolare attenzione ai casi in cui il contratto offerto congiuntamente al finanziamento non

(1) Si richiamano, inoltre, le previsioni che impongono una valutazione dei reclami pervenuti anche alla luce degli orientamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario, contenute nelle disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009, e successive modificazioni.

(2) Nelle succursali italiane di banche comunitarie è individuato un soggetto responsabile che riferisce al legale rappresentante.

(3) Restano fermi eventuali divieti previsti dalla normativa di settore relativa al servizio accessorio.

-
- sia funzionale rispetto alle caratteristiche del finanziamento proposto, a esigenze di presidio del rischio di credito o di conservazione della garanzia;
- b) la comprensibilità per i clienti della struttura, delle caratteristiche e dei rischi tipicamente connessi con la combinazione dei prodotti offerti contestualmente;
- c) la corretta inclusione nel TAEG dei costi dei servizi accessori connessi con il contratto di credito (1);
- d) che le procedure di commercializzazione siano improntate a canoni di trasparenza e correttezza e, in particolare, che:
- il cliente sia avvertito in modo chiaro ed evidenziato dell'esistenza di altri contratti offerti in via obbligatoria contestualmente al finanziamento (2), anche attraverso un'illustrazione della corrispondente voce della rilevante documentazione precontrattuale (foglio informativo, documento di sintesi, "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori"). L'informazione va resa sin dal primo contatto con l'intermediario o con il soggetto incaricato dell'offerta e, comunque, non appena emerga la necessità di stipulare il contratto avente ad oggetto il servizio accessorio connesso con il contratto di credito (es. in connessione con la valutazione del merito di credito del cliente);
 - sia illustrato chiaramente e correttamente al cliente se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di altri contratti (3);
 - al cliente siano illustrati gli effetti complessivi, in termini di obblighi e vantaggi, derivanti dalla combinazione dei contratti offerti; in caso di servizi accessori connessi con il contratto di credito qualificati come facoltativi, al cliente va illustrato chiaramente e correttamente il costo complessivo da sostenere sia nel caso in cui sottoscriva il contratto relativo al servizio accessorio offerto sia in quello in cui non lo sottoscriva;
- e) che per ciascuno dei contratti offerti contestualmente sia fornita la specifica documentazione precontrattuale eventualmente prevista e le sottoscrizioni del cliente siano acquisite su documenti distinti (4);

(1) Ai fini del presente paragrafo si applica la definizione di "servizio accessorio connesso con il contratto di credito" prevista dalla sezione VII, paragrafo 2; per contratto di credito si intende in tal caso qualsiasi contratto di finanziamento.

(2) **Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 3-bis, del Codice del Consumo circa i limiti alla facoltà del finanziatore di obbligare il consumatore, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, a sottoscrivere una polizza assicurativa.**

(3) Ai sensi dell'articolo 122, comma 2, del T.U., questo obbligo non si applica alle aperture di credito disciplinate dal paragrafo 4.2.3 della sezione VII.

(4) **Le procedure assicurano altresì il rispetto delle previsioni relative alla commercializzazione di polizze assicurative insieme a un finanziamento (articolo 28 del decreto legge n. 1/2012 e regolamento dell'Isvap n. 40/2012).**

-
- f) che, qualora il contratto offerto congiuntamente al finanziamento sia facoltativo, le forme di remunerazione e valutazione della rete vendita non siano tali da costituire un forte incentivo alla vendita del contratto facoltativo accanto al finanziamento rispetto alla vendita del solo finanziamento;
- g) il rispetto della disciplina di settore in cui il servizio accessorio eventualmente ricade.

Nell'ambito della verifica periodica sull'adeguatezza e sull'efficacia delle procedure, prevista dal paragrafo 2, le competenti funzioni dell'intermediario ~~tengono tra l'altro conto, con riguardo a quanto previsto dal presente paragrafo, dei reclami pervenuti. Ai fini del controllo sulla~~ **controllano la** corretta qualificazione dei servizi accessori come obbligatori o facoltativi **e a tal fine esse** prendono ~~altresì~~ in considerazione, **tra l'altro:** le politiche di sviluppo che fissano obiettivi di budget; la struttura delle deleghe; l'iter di concessione del credito; i sistemi premianti che favoriscono significativamente la vendita di servizi accessori assieme a finanziamenti; l'incidenza dei finanziamenti commercializzati assieme a servizi accessori sul volume complessivo di ciascuna tipologia di contratti, con riferimento all'intera azienda ovvero a singoli sportelli o soggetti incaricati dell'offerta.

3. Reclami

Gli intermediari adottano procedure per la trattazione dei reclami che garantiscano ai clienti risposte sollecite ed esaurienti. Le procedure prevedono:

- l'individuazione di un responsabile e/o di un ufficio, indipendenti rispetto alle funzioni aziendali preposte alla commercializzazione dei servizi;
- le forme di inoltro dei reclami da parte della clientela e di risposta da parte degli intermediari, che includono, in ogni caso, la posta ordinaria e la posta elettronica;
- la gratuità per il cliente dell'interazione con il personale preposto alla gestione dei reclami e agli eventuali call center, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato (ad esempio, costo della telefonata a tariffazione non maggiorata);
- la formazione del personale preposto alla gestione dei reclami e agli eventuali call center, adeguata in relazione ai rispettivi compiti;
- la modalità di trattazione dei reclami;
- i tempi massimi di risposta, comunque non superiori a 30 giorni dalla ricezione del reclamo (1);

(1) Per i servizi di pagamento, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo di recepimento della direttiva sui servizi di pagamento 27 gennaio 2010, n. 11.

-
- la registrazione degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto, nonché delle eventuali misure adottate a favore del cliente per risolvere il problema sollevato;
 - la pubblicazione annuale, sul sito internet dell'intermediario, o - in mancanza - in altra forma adeguata, di un rendiconto sull'attività di gestione dei reclami con i relativi dati.

Le risposte contengono almeno:

- se il reclamo è ritenuto fondato, le iniziative che l'intermediario si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate;
- se il reclamo è ritenuto infondato, un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l'Arbitro Bancario Finanziario o altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie.

La funzione di conformità o, in sua assenza, dell'*internal audit*, riferiscono agli organi aziendali, con periodicità almeno annuale, sulla situazione complessiva dei reclami ricevuti nonché sull'adeguatezza delle procedure e delle soluzioni organizzative adottate (1).

Gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia (Servizio Rapporti Esterni e Affari generali – Divisione Rapporti tra intermediari e clienti) l'indirizzo della struttura deputata alla gestione dei reclami, indicando un riferimento telefonico, di fax e di posta elettronica, nonché il nominativo del responsabile.

(1) Nelle succursali italiane di banche comunitarie è individuato un soggetto responsabile che riferisce al legale rappresentante.

PROTOTIPO DI FOGLIO INFORMATIVO DEL CONTO CORRENTE OFFERTO A CONSUMATORI

Conto corrente NOME DEL CONTO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca XXXXXX (1)

Via XXXXXXXXXXX - cap - città

Tel.: XXXXXXXX – Fax: XXXXXXXX

[email / sito internet]

n° iscrizione albo / elenco della Banca d'Italia

[Nel caso di offerta fuori sede] nome, indirizzo, telefono, email del soggetto che entra in contatto con il cliente

[Nel caso di commercializzazione attraverso tecniche di comunicazione a distanza, questa sezione contiene tutte le informazioni previste dall'articolo 67-*quinquies* del Codice del consumo.]

CHE COS'È IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. [Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia [nome], che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 103.291,38 euro.]

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

[Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il conto di base; chieda o si procuri il relativo foglio informativo \(1-bis\).](#)

Per saperne di più:

La **Guida pratica al conto corrente**, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it [, sul sito della banca www.bancaxxx.it] [e presso tutte le filiali della banca].

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO CORRENTE “[inserire il nome del conto]”

Indicatore Sintetico di Costo (ISC)

PROFILO	SPORTELLLO	ONLINE

Oltre a questi costi vanno considerati [l'imposta di bollo di **34 euro** obbligatoria per legge,] gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese per l'apertura del conto.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a xxx profili di operatività, meramente indicativi – stabiliti dalla Banca d'Italia - di conti correnti privi di fido.

Per saperne di più: www.bancaditalia.it (collocazione nel sito).

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO (1.ter^{bis})

IPOTESI		
Esempio 1: descrizione		
Esempio 2: descrizione		
Esempio 3: descrizione		

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a tre ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito [sito della banca].

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto, messi a disposizione dalla banca.**

E' sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno, riportato nell'estratto conto, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto.

		VOCI DI COSTO	
		Spese per l'apertura del conto	
SPESE FISSE	Gestione Liquidità	Canone annuo	
		Numero di operazioni incluse nel canone annuo	
		Spese annue per conteggio interessi e competenze	
	Servizi di pagamento	Canone annuo carta di debito nazionale (2)	
		Canone annuo carta di debito internazionale (2)	
		Canone annuo carta di credito	
		Canone annuo carta multifunzione	
Home Banking	Canone annuo per internet banking e phone banking		
SPESE VARIABILI	Gestione liquidità	Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione) (3)	
		Invio estratto conto (3)	
	Servizi di pagamento	Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia	
		Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia	
		Bonifico verso Italia e UE fino a 50.000 euro con addebito in c/c (3)	

		Domiciliazione utenze	
--	--	-----------------------	--

		VOCI DI COSTO	
INTERESSI SOMME DEPOSITATE	Interessi creditori	Tasso creditore annuo nominale	
FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (3-bis)	
		Commissione e onnicomprensiva (3-bis) (4)	
		Altre spese (3-bis) (4)	
	Sconfinamenti extra- fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (3-bis)	
		Commissione di istruttoria veloce (3-bis) (4)	
		Altre spese (3-bis) (4)	
	Sconfinamenti in assenza di fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	
		Commissione di istruttoria veloce (4)	
		Altre spese (4)	
CAPITALIZ- ZAZIONE	Periodicità		
DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE	Contanti/ assegni circolari stessa banca Assegni bancari stessa filiale Assegni bancari altra filiale Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia Assegni bancari altri istituti Vaglia e assegni postali		
<i>Area libera in cui la banca può riportare un massimo di 3 ulteriori voci, scelte in base a un criterio di significatività in relazione a: utilizzo da parte dello specifico target di clientela a cui il prodotto è destinato; totale delle commissioni percepite dalla banca; costi complessivi del prodotto per i clienti che lo hanno già sottoscritto.</i>			

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale [e sul sito internet della banca (www.....it)].

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ

Spese tenuta conto

-

Euro ...

Remunerazione delle giacenze

-

Altro

.....

.....

SERVIZI DI PAGAMENTO

Carta di debito: Carta XXX

.....

Euro ...

Carta di credito: Carta XXX

.....

Euro ...

Assegni

.....

Euro ...

Utenze

.....

Euro

Pagamenti ricorrenti

.....

.....

Bonifici

.....

Altro

.....

VALUTE

.....

ALTRO

.....

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

[La banca aderisce a Cambioconto di Pattichiari, l'accordo che facilita il passaggio a un nuovo conto presso un'altra banca. Per saperne di più: www.pattichiari.it]

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° giorni

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (indirizzo.....), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- ... [altre forme di tutela cui aderisce l'intermediario]

LEGENDA ()

Canone annuo	Spese fisse per la gestione del conto.
Capitalizzazione degli interessi	Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
Commissione di massimo scoperto istruttoria veloce	<u>Commissione espressa in misura fissa e in valore assoluto non eccedente i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce, a fronte di addebiti quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.</u>
Commissione onnicomprensiva ⊕	<u>Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.</u> Commissione applicata sul più alto saldo passivo (debitore) nel periodo di liquidazione, a condizione che al cliente sia concesso un fido e che il saldo risulti a debito per almeno 30 giorni consecutivi (⊖).
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
Spesa per singola operazione non compresa nel canone	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
Spese per invio estratto conto	Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, <u>il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.</u>
Valute sui prelievi	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla

	quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valute sui versamenti	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.

Note di redazione

(1) Nel presente documento Poste Italiane sostituisce, per l'attività di bancoposta, la voce "banca" con "Poste Italiane s.p.a."

(1-bis) Dizione da riportare solo se è valorizzato l'ISC per i profili di utilizzo "giovani", "famiglie con operatività bassa" o "pensionati con operatività bassa".

(1-ter) Se la banca si avvale della facoltà di fornire le informazioni sull'apertura di credito con un documento separato, secondo quanto stabilito dalla sezione VII, in questa cornice è sufficiente riportare la dicitura:

"Per sapere quanto può costare il fido è necessario leggere il documento *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori* [oppure: il documento informativo relativo all'apertura di credito].

È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito [sito della banca]."

(2) Ogni menzione della carta di debito deve essere accompagnata dal nome del circuito.

(3) Indicare le modalità di esecuzione (sportello e/o online) e i rispettivi costi.

(3-bis) Se la banca si avvale della facoltà di fornire le informazioni sull'apertura di credito con un documento separato, secondo quanto stabilito dalla sezione VII, il campo relativo a questa voce può essere valorizzato facendo riferimento a tale documento.

~~(4) Qualunque onere o commissione deve essere spiegato in legenda con la massima chiarezza. Per le spese e le commissioni praticate su base periodica deve essere indicata la periodicità.~~

~~(45)~~ Se, nelle parti libere del foglio informativo, la banca aggiunge voci che contengono termini non immediatamente comprensibili, è tenuta a spiegarli nella legenda.

~~(6) Se la banca, nel rispetto della legge, calcola la CMS in modo diverso, deve modificare la definizione.~~

TAEG per i contratti di credito ai consumatori

I. L'equazione di base, da cui risulta il TAEG, esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese, vale a dire:

$$\sum_{k=1}^m C_k (1+X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1+X)^{-s_l}$$

Dove:

- X è il TAEG,
- m è il numero d'ordine dell'ultimo utilizzo,
- k è il numero d'ordine di un utilizzo, sicché $1 \leq k \leq m$,
- C_k è l'importo dell'utilizzo k,
- t_k è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun utilizzo successivo, sicché $t_1 = 0$,
- m' è il numero dell'ultimo rimborso o pagamento di spese,
- l è il numero di un rimborso o pagamento di spese,
- D_l è l'importo di un rimborso o pagamento di spese,
- s_l è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun rimborso o pagamento di spese.

Osservazioni:

- a) Le somme versate da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, né sono versate necessariamente ad intervalli eguali.
- b) La data iniziale è quella del primo utilizzo.
- c) Gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno.
- d) Il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno.

-
- e) È possibile riscrivere l'equazione ricorrendo ad una sola sommatoria e utilizzando la nozione di flussi (A_k) che saranno positivi o negativi, vale a dire rispettivamente pagati o percepiti nei periodi da 1 a n, ed espressi in anni, ovvero:

$$S = \sum_{k=1}^n A_k (1 + X)^{-t_k},$$

dove S è il saldo dei flussi attualizzati e il cui valore sarà pari a zero se si desidera conservare l'equivalenza dei flussi.

II. Ulteriori ipotesi per il calcolo del TAEG:

- a) se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di utilizzo, si presuppone che l'importo totale del credito sia utilizzato immediatamente e per intero;
- b) se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di utilizzo in generale, ma prevede tra le diverse modalità di utilizzo una limitazione per quanto riguarda l'importo e il periodo di tempo, si presuppone che l'importo del credito sia utilizzato alla data più vicina nel tempo tra quelle previste nel contratto e conformemente a detti limiti di utilizzo;
- c) se un contratto di credito prevede diverse modalità di utilizzo con spese o tassi debitori diversi, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato con la spesa e il tasso debitore più elevati applicati alla modalità di utilizzo più comunemente impiegata nel quadro di detto tipo di contratto di credito;
- d) in caso di apertura di credito, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato per intero e per l'intera durata del contratto di credito. Se la durata dell'apertura di credito non è nota, il tasso annuo effettivo globale è calcolato in base all'assunto che la durata del credito sia di tre mesi;
- e) nel caso di un contratto di credito a durata indeterminata diverso da un'apertura di credito, si presume che:
 - i) il credito sia fornito per un periodo di un anno a decorrere dalla data del primo utilizzo e che il pagamento definitivo da parte del consumatore estingua il saldo per capitale, interessi e altri eventuali oneri;
 - ii) il capitale sia rimborsato dal consumatore in rate mensili di uguale importo, a partire da un mese dalla data del primo utilizzo. Tuttavia, nei casi in cui il capitale può essere rimborsato solo per intero, in un unico versamento, entro ogni termine di pagamento, si presuppone che i successivi prelievi e rimborsi dell'intero capitale da parte del

consumatore siano effettuati nel corso di un anno. Gli interessi e gli altri oneri sono applicati in conformità a tali prelievi e rimborsi del capitale e secondo le disposizioni del contratto di credito.

Ai fini della presente lettera, un contratto di credito a durata indeterminata è un contratto di credito senza durata fissa comprendente crediti che devono essere rimborsati per intero entro o dopo un dato termine ma, una volta rimborsati, sono disponibili per un altro utilizzo;

- f) nel caso dei contratti di credito diversi dalle aperture di credito e dai crediti a durata indeterminata, di cui alle ipotesi delle lettere d) ed e):
 - i) se la data o l'importo del rimborso del capitale che il consumatore deve effettuare non possono essere determinati, il rimborso si considera effettuato alla data più vicina nel tempo tra quelle previste nel contratto di credito e per l'importo più basso tra quelli previsti dal contratto di credito;
 - ii) se la data della conclusione dell'accordo di credito non è nota, si considera che la data del primo utilizzo sia quella cui corrisponde l'intervallo più breve tra tale data e quella del primo pagamento che deve essere effettuato dal consumatore;
- g) se la data o l'importo di un pagamento che il consumatore deve effettuare non possono essere determinati in base al contratto di credito o alle ipotesi delle lettere d), e) o f), si considera che il pagamento sia effettuato conformemente alle date e alle condizioni stabilite dal creditore e, se queste non sono note:
 - i) gli interessi sono pagati insieme ai rimborsi del capitale;
 - ii) una spesa diversa dagli interessi espressa come somma unica è pagata alla data di conclusione dell'accordo di credito;
 - iii) le spese diverse dagli interessi espresse come più pagamenti sono pagate a intervalli regolari, iniziando dalla data del primo rimborso del capitale e, se l'importo di tali pagamenti non è noto, si considera che siano di uguale importo;
 - iv) il pagamento finale estingue il saldo per capitale, interessi e altri eventuali oneri;
- h) se il limite massimo del credito non è stato ancora convenuto, si considera che sia fissato a 1.500 euro;
- i) se sono offerti tassi di interesse e spese diversi per un periodo o un importo limitati, si presuppone che il tasso d'interesse e le spese siano quelli più elevati per l'intera durata del contratto di credito;

-
- 1) nel caso dei contratti di credito per cui è pattuito un tasso d'interesse fisso per il periodo iniziale, al termine del quale è fissato un nuovo tasso d'interesse, successivamente adeguato periodicamente in base a un indicatore convenuto, il calcolo del TAEG si basa sull'assunto che, al termine del periodo di applicazione del tasso d'interesse fisso, il nuovo tasso d'interesse sia identico a quello vigente al momento del calcolo del TAEG, in base al valore dell'indicatore convenuto in quel momento.

**SCHEMA PER L'INDICAZIONE DELL'ISC NEL DOCUMENTO DI
SINTESI NELL'ESTRATTO CONTO**

QUANTO COSTA IL CONTO CORRENTE
secondo ... profili di cliente tipo

Indicatore Sintetico di Costo (ISC)

PROFILO	SPORTELLLO	ONLINE

Oltre a questi costi vanno considerati [l'imposta di bollo di **34 euro** obbligatoria per legge,] gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati e le spese per l'apertura del conto.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a xxx profili di operatività, meramente indicativi. I costi tengono conto delle modifiche alle condizioni economiche apportate nei confronti della generalità dei clienti e non di quelle apportate alle condizioni negoziate su base individuale o praticate in base a convenzioni.

SCHEMA PER L'INDICAZIONE DELL'ISC NELL'L'ESTRATTO CONTO DOCUMENTO DI
~~SINTESI~~ DEI CONTI "IN CONVENZIONE"

QUANTO COSTA UN ALTRO CONTO CORRENTE
secondo ... profili di cliente tipo

LA MIGLIORE OFFERTA ALTERNATIVA DI CONTO CORRENTE

PROFILO	SPORTELLO	ONLINE

Oltre a questi costi vanno considerati [l'imposta di bollo di **34 euro** obbligatoria per legge,] gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati e le spese per l'apertura del conto.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a xxx profili di operatività, meramente indicativi. I costi tengono conto delle modifiche alle condizioni economiche apportate nei confronti della generalità dei clienti e non di quelle apportate alle condizioni negoziate su base individuale o praticate in base a convenzioni.

CONVENZIONE

tra

il **Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro**, di seguito
"MEF",

la **Banca d'Italia**,

l'**Associazione Bancaria Italiana**, di seguito "ABI",

Poste Italiane S.p.A., società con socio unico – Patrimonio BancoPosta, di seguito
Poste Italiane S.p.A., e

l'**Associazione Italiana Istituti di pagamento e di moneta elettronica**, di seguito
A.I.I.P.,

per

LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI UN CONTO DI BASE, AVENDO RIGUARDO A QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 12, COMMI 3, 4, 5, 6, 8 E 9, ULTIMO PERIODO, DEL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214.

PREMESSO CHE

- il conto di base risponde a finalità di inclusione finanziaria e può costituire un efficace strumento per una piena ed effettiva partecipazione al mercato unico di tutti i consumatori, costituendo una leva per una più ampia inclusione sociale;
- il conto di base si inserisce nel quadro delle iniziative assunte dal Governo in tema di lotta al contante e di promozione di strumenti di pagamento più efficienti;
- il conto di base è uno strumento a operatività limitata, non essendo consentito l'accesso ad altre tipologie di servizi, diversi da quelli stabiliti nella presente convenzione e, in particolare, essendo esclusi la convenzione di assegno, la carta di credito, l'accesso a forme di finanziamento e deposito titoli per gli investimenti;
- l'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito che il MEF, la Banca d'Italia, l'ABI, Poste Italiane S.p.A. e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita convenzione – stipulata entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge – le caratteristiche di un conto di base;
- in caso di mancata stipulazione della convenzione entro la scadenza del predetto termine, le caratteristiche di un conto di base sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia;
- con la medesima convenzione è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta;
- le banche, la società Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati a offrire servizi a valere su un conto sono tenuti a offrire un conto di base;

- la convenzione individua le caratteristiche del conto di base avendo riguardo ai seguenti criteri stabiliti dalla legge:
 - a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato di servizi e operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito gratuita;
 - b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;
 - c) identificazione delle caratteristiche del conto in accordo con le prescrizioni contenute nella sezione III della Raccomandazione della Commissione europea n. 2011/442/UE del 18 luglio 2011, e di un livello dei costi coerente con le finalità di inclusione finanziaria conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della predetta Raccomandazione;
 - d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto è offerto senza spese;
- il rapporto di conto così individuato è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo nei casi in cui la clientela appartenga alle fasce socialmente svantaggiate;
- rimane ferma l'applicazione di quanto previsto ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (di seguito TUB), del Titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- l'ultimo periodo del comma 9 del citato articolo 12 ha stabilito che deve in ogni caso essere garantita la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti di base destinati all'accredito e al prelievo della pensione del titolare per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500,00 euro mensili, ferma restando l'onerosità di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare;

MEF, Banca d'Italia, ABI, Poste Italiane S.p.A. e AIPP convengono quanto segue:

Art. 1

(Validità convenzionale delle premesse)

1. Le premesse e l'allegato alla presente convenzione sono parte integrante della stessa.

Art. 2

(Definizioni)

1. Nella presente convenzione, si intendono per:
 - a) "consumatore": la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
 - b) "prestatore di servizi di pagamento": istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, banche, Poste Italiane S.p.A;
 - c) "conto di pagamento": il conto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
 - d) "conto di base": il conto corrente o il conto di pagamento con le caratteristiche di cui all'articolo 4.



Art. 3
(Apertura del conto di base)

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire ai consumatori il conto di base.
2. In caso di rifiuto di apertura del conto, il prestatore di servizi di pagamento informa immediatamente il consumatore, per iscritto e senza alcun addebito.

Art. 4
(Caratteristiche del conto di base)

1. Il conto di base include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, il numero di operazioni annue di cui all'allegato A, per i servizi indicati, e le relative eventuali scritturazioni contabili.
2. Il conto di base, senza maggiori costi, può avvalersi di canali alternativi, quali l'internet banking, ATM, ATM evoluto, in aggiunta al canale tradizionale, ferma restando la possibilità di addebitare spese per le operazioni eccedenti i limiti di cui all'allegato A.
3. Il titolare del conto può richiedere, ma il prestatore di servizi di pagamento non può imporre l'effettuazione di operazioni aggiuntive o in numero superiore a quelle indicate nell'allegato A.
4. Le giacenze sul conto di base non sono remunerate.
5. Il prestatore di servizi di pagamento non fornisce ai titolari dei conti di base altre tipologie di servizi o servizi accessori diversi da quelli indicati nella presente convenzione. In particolare, il prestatore di servizi di pagamento si astiene dall'autorizzare alcun tipo di scoperto di conto correlato al conto di base e non esegue un ordine di pagamento che comporti un saldo negativo per il consumatore. Il prestatore di servizi di pagamento fornisce ai titolari dei conti servizi di conversione valutaria connessi con operazioni di pagamento applicando spese in linea con i criteri di cui all'art. 5, comma 3.
6. Il prestatore di servizi di pagamento non agisce da intermediario, a qualsiasi titolo, per la conclusione di contratti tra fornitori di servizi e i titolari di conti di base.

Art. 5
(Spese applicabili)

1. Nessuna spesa, onere o commissione, salvi il canone annuo onnicomprensivo e gli oneri fiscali previsti per legge, può essere addebitata al cliente titolare del conto per il numero annuo di operazioni riportato nell'allegato A e le relative eventuali scritturazioni contabili.
2. Il canone annuo onnicomprensivo e il costo delle operazioni eccedenti i limiti di cui all'allegato A sono ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria.
3. Il costo delle operazioni eccedenti i limiti di cui all'allegato A non è in ogni caso superiore a quello applicato dallo stesso prestatore di servizi di pagamento per i conti correnti offerti a consumatori con esigenze di base.



4. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, tra le operazioni incluse nel canone onnicomprensivo del conto di base sono previste anche dodici operazioni di prelievo presso sportelli ATM di prestatori di servizi di pagamento diversi da quello che ha emesso la carta di debito. Le commissioni per i prelievi presso ATM effettuati presso un prestatore di servizi di pagamento diverso da quello che ha emesso la carta di debito applicate al cliente a fronte di operazioni eccedenti i limiti di cui all'allegato A non possono in ogni caso superare quelle mediamente previste dal medesimo prestatore di servizi di pagamento per operazioni della specie effettuate a valere su conti il cui profilo è quello di un consumatore con operatività media.
5. Nessuna spesa, onere o commissione può essere addebitata per la chiusura del conto di base.

Art. 6


(Fasce socialmente svantaggiate)

1. Il conto di base è offerto senza spese ed è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo per i consumatori il cui ISEE in corso di validità è inferiore ad euro 7.500,00. E' fatta salva la possibilità di addebitare le spese per le operazioni eccedenti i limiti di cui all'allegato A.
2. I soggetti di cui al comma 1 presentano, al momento della richiesta di apertura del conto di base, un'autocertificazione in cui attestano di non essere titolari di altro conto di base.
3. Il conto può essere cointestato solo ai componenti del nucleo familiare sulla cui base è stato calcolato l'ISEE.
4. I titolari del conto di base esente da spese ai sensi del comma 1 comunicano annualmente al prestatore di servizi di pagamento, entro il 1° marzo, l'autocertificazione attestante il proprio ISEE in corso di validità. In caso di mancata attestazione entro il termine, il prestatore di servizi di pagamento addebita le spese di cui all'articolo 5 e, ove applicabile, l'imposta di bollo, a decorrere dal 1° gennaio, salva l'applicazione del comma 5.
5. In caso di mancata attestazione entro il termine di cui al comma 4, o se l'ISEE attestato ai sensi del comma 4 comporta la perdita dell'esenzione dalle spese e dall'imposta di bollo, il prestatore di servizi di pagamento ne dà comunicazione al titolare, che può recedere entro due mesi, senza che siano dovute spese e imposta di bollo.
6. Resta fermo l'obbligo dei prestatori di servizi di pagamento di effettuare, relativamente a tali conti, le comunicazioni all'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e relativi Provvedimenti di attuazione.

Art. 7

(Soggetti aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500,00 euro mensili)

1. Gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500,00 euro mensili che non rientrano nella categoria di cui all'articolo 6, comma 1, hanno diritto a chiedere, alternativamente:



- a) l'apertura di un conto di base di cui all'articolo 4 che sia gratuito per la tipologia di servizi e il numero di operazioni di cui all'allegato B;
 - b) l'apertura di un conto gratuito che consenta esclusivamente la tipologia di servizi e il numero di operazioni di cui all'allegato B. E' fatta salva la possibilità di offrire un numero di operazioni superiori a quelli dell'allegato B.
2. I soggetti di cui al comma 1 presentano, al momento della richiesta di apertura del conto di base, un'autocertificazione in cui attestano di non essere titolari di altro conto di base, nonché di percepire trattamenti pensionistici complessivi fino all'importo di cui al comma 1.
 3. I titolari di tale conto comunicano annualmente al prestatore di servizi di pagamento, entro il 1° marzo, l'autocertificazione attestante il proprio trattamento pensionistico dell'anno ai fini del mantenimento della gratuità.
 4. La mancata attestazione entro il termine di cui al comma 3, o un trattamento pensionistico attestato eccedente il predetto limite di 1.500,00 euro mensili comportano la perdita della gratuità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
 5. Salvo quanto espressamente previsto nei commi precedenti, ai conti di cui al comma 1 si applicano tutte le disposizioni contenute nella presente Convenzione.

Art. 8
(Informazioni generali)

1. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione del consumatore tutte le informazioni relative alle caratteristiche specifiche del conto di base, alle relative condizioni d'uso e al costo dello stesso, secondo quanto previsto ai sensi del Titolo VI del TUB, del codice del consumo e dalla presente convenzione.
2. La dicitura conto di base deve essere univocamente identificativa del prodotto di cui alla presente convenzione e può essere eventualmente seguita dal nome del soggetto offerente il servizio.
3. I fogli informativi, il documento di sintesi e i contratti relativi al conto di base riportano:
 - a) l'Indicatore Sintetico di costo previsto dal provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009; in deroga all'allegato 5A di quest'ultimo, il profilo tipo di utilizzo funzionale al calcolo dell'ISC coincide con il numero di operazioni e di servizi riportati nell'allegato alla presente convenzione;
 - b) la possibilità che possa essere richiesto il pagamento di costi ulteriori rispetto al canone annuo per le operazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nell'allegato;
 - c) i costi inerenti a tali operazioni aggiuntive.
4. Qualora nel corso dell'anno si siano registrati costi aggiuntivi rispetto al canone, l'informativa periodica che l'intermediario predispone riporta, in modo evidente, in apertura, le frasi: "Attenzione: i costi addebitati sono più elevati del canone fisso perché è stato effettuato un numero di operazioni superiore a quello previsto. Per conoscere il numero massimo di operazioni incluse nel canone, è possibile consultare l'ultimo documento di sintesi inviato".
5. Le previsioni del presente articolo si applicano sino all'entrata in vigore di apposite disposizioni da adottarsi ai sensi dell'art. 117, comma 8, del TUB.

Art. 9
(Ricorso stragiudiziale)

1. Per le eventuali controversie, fermo il diritto degli utilizzatori di adire la competente autorità giudiziaria, è possibile il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ivi incluso quanto previsto dall'articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le controversie individuate dalle disposizioni attuative del medesimo articolo.

Art. 10
(Osservatorio sui conti di base)


1. Presso il MEF è costituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Osservatorio permanente con i seguenti compiti:
 - a) definizione di eventuali dubbi interpretativi sulla presente convenzione;
 - b) raccolta di informazioni sull'utilizzo dei conti di base ed, in particolare, sul numero di conti aperti, sulle richieste di apertura rifiutate, sul numero di recessi, sulle spese annue correlate ai conti, sui ricorsi stragiudiziali;
 - c) relazione annuale al Ministro dell'economia e delle finanze sulla diffusione e l'utilizzo dei conti di base e sulle attività svolte dall'Osservatorio permanente.
2. L'Osservatorio è composto da due rappresentanti del MEF, da due rappresentanti della Banca d'Italia, da un rappresentante dell'ABI, da un rappresentante di Poste Italiane S.p.A., da un rappresentante dell'AIIP e da un rappresentante delle Associazioni di consumatori iscritte all'Albo del Ministero dello sviluppo economico, designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU). I rappresentanti sono designati per due anni, e sono rinnovabili, anche tacitamente.
3. I prestatori di servizi di pagamento forniscono annualmente all'Osservatorio, a fini statistici, i dati aggregati relativi al numero di conti aperti, al numero di richieste di apertura rifiutate, al numero di recessi, alle spese annue correlate ai conti.
4. L'acquisizione, la gestione ed ogni modalità di trattamento dei dati da parte dell'Osservatorio permanente, anche ai fini della relazione annuale al Ministro dell'economia e delle finanze, sono effettuate in modo aggregato e nel pieno rispetto della riservatezza dei dati stessi e delle finalità previste nella presente convenzione.

Art. 11
(Disposizioni transitorie e finali)


1. La presente convenzione ha efficacia a decorrere dal 1° giugno 2012.
2. Le parti convengono di fissare nuovamente la soglia di cui all'articolo 6, comma 1, entro tre mesi dalla ridefinizione delle modalità di determinazione dell'ISEE ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Ai titolari del conto di base che perdono l'esenzione dal pagamento di spese e dell'imposta di bollo a seguito della ridefinizione della soglia di cui al comma 1, si applica l'articolo 6, comma 5.
4. La presente convenzione è soggetta a revisione con cadenza biennale dalla data indicata al comma 1. In caso di mancata revisione entro il termine, la convenzione rimane in vigore per il successivo biennio.


Roma, 28 marzo 2012



Alessandro Rivera
Dirigente Generale
Dipartimento del Tesoro
Ministero dell'economia e delle finanze




Luigi Federico Signorini
Direttore Centrale
Area vigilanza bancaria e finanziaria
Banca d'Italia



Giovanni Sabatini
Direttore Generale
Associazione Bancaria Italiana



Massimo Sarmi
Amministratore Delegato
Poste Italiane S.p.A.



Maurizio Pimpinella
Presidente
Associazione Italiana Istituti di
pagamento e di moneta elettronica

ALLEGATO A

Tipologie di servizi inclusi nel canone annuale del "Conto di base"	Numero di operazioni annue incluse nel canone
Canone annuale del conto (con possibilità di addebito periodico) comprensivo dell'accesso ai canali alternativi ove offerti	-
Elenco movimenti	6
Prelievo contante allo sportello	6
Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul territorio nazionale	Illimitate
Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento sul territorio nazionale	12
Operazioni di addebito diretto nazionale o addebito diretto Sepa	Illimitate
Pagamenti ricevuti tramite bonifico nazionale o Sepa (incluso accredito stipendio e pensione)	36
Pagamenti ricorrenti tramite bonifico nazionale o Sepa effettuati con addebito in conto	12
Pagamenti effettuati tramite bonifico nazionale o SEPA con addebito in conto	6
Versamenti contanti e versamenti assegni	12
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali)	1
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluso spese postali)	4
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito	Illimitate
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito	1

ALLEGATO B

Tipologie di servizi offerti gratuitamente ai sensi dell'articolo 7	Numero di operazioni annue
Elenco movimenti	6
Prelievo contante allo sportello	12
Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul territorio nazionale	Illimitate
Pagamenti ricevuti tramite bonifico nazionale o Sepa (incluso accredito stipendio e pensione)	Illimitate
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali)	1
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluso spese postali)	4
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito	Illimitate
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito	1

Handwritten signatures and initials:
 J
 R
 W

**REVISIONE DELLA DISCIPLINA SECONDARIA SULLA TRASPARENZA:
RELAZIONE SULL' ANALISI D'IMPATTO**

Indice

1.	Introduzione	2
2.	Le ragioni dell'intervento	3
3.	Le opzioni regolamentari	4
4.	Analisi costi-benefici delle opzioni regolamentari	4
4.1.	Conto di base	5
4.2.	Cessione di rapporti giuridici	7
4.3.	Semplificazione	10
4.4.	Mediatori creditizi	11

Giugno 2013

Sintesi

Le nuove Disposizioni in materia di trasparenza recepiscono nella normativa secondaria le innovazioni introdotte da norme di rango più elevato e alcune istanze provenienti dagli operatori e dal mercato. La presente analisi, di carattere prevalentemente qualitativo, si sofferma sugli aspetti che presentano maggiori margini di discrezionalità ed è volta a verificare i benefici e i costi per i portatori d'interesse, con particolare riferimento agli intermediari e alla clientela.

In generale, le modifiche proposte genererebbero benefici elevati per la clientela, e in alcuni casi un vantaggio per gli intermediari stessi; i costi sarebbero tendenzialmente modesti per l'industria. Di seguito si riepilogano i principali risultati.

- i) un rafforzamento delle procedure di commercializzazione del Conto di base produrrebbe rilevanti benefici a favore della clientela meno esperta e potrebbe avere riflessi positivi anche a favore degli intermediari, a fronte di maggiori costi di compliance nella fase di iniziale. Ulteriori benefici potrebbero provenire da una maggiore pubblicità dello strumento nel foglio informativo del conto corrente destinato ai consumatori;
- ii) con riferimento alla cessione di rapporti giuridici, una comunicazione preventiva al cliente da parte della banca cessionaria e un rafforzamento delle procedure organizzative attenuerebbero i disservizi per la clientela, con costi modesti a carico degli intermediari;
- iii) la semplificazione e lo snellimento dell'informativa resa al cliente (Foglio informativo, Documento sui diritti, Documento di sintesi) focalizzerebbe meglio l'attenzione della clientela sugli aspetti più rilevanti del rapporto, determinando anche risparmi di costo per gli intermediari.

1. Introduzione

A distanza di circa quattro anni dall'ultimo intervento normativo in materia di trasparenza, la Banca d'Italia intende modificare alcuni aspetti della disciplina. L'aggiornamento ha l'obiettivo di recepire le modifiche intervenute nella normativa primaria, tener conto di alcuni orientamenti della Commissione Europea e dare risposta alle istanze pervenute da parte delle associazioni di banche e consumatori.

La presente analisi, che ha carattere prevalentemente qualitativo, si sofferma sui seguenti aspetti della normativa, che presentano maggiori margini di discrezionalità: i) conto di base; ii) cessione di rapporti giuridici; iii) semplificazione di alcuni adempimenti di trasparenza; iv) mediatori creditizi.

L'analisi è così strutturata: nel par. 2 sono riportate le principali ragioni che hanno indotto la Banca d'Italia a intervenire; nel par. 3 sono riepilogate le opzioni regolamentari considerate; il par. 4 relaziona sui costi e i benefici delle diverse opzioni.

2. Le ragioni dell'intervento

Gli interventi normativi che si sono succeduti dal 2009 (disciplina di trasparenza, guide pratiche sui conti correnti e sui mutui, nuove norme sui servizi di pagamento, sul credito ai consumatori) hanno aumentato i presidi a tutela della clientela bancaria; l'avvio dell'operatività dell'Arbitro Bancario Finanziario, alla fine del 2009, e i maggiori poteri conferiti alla Banca d'Italia nel 2010 hanno inoltre contribuito a rafforzare l'enforcement del quadro normativo.

Con particolare riferimento all'ambito della trasparenza e alla correttezza dei comportamenti tra intermediari e clienti rimangono tuttavia delle aree di miglioramento. Diverse istanze, provenienti sia dalla clientela sia dalle associazioni dei consumatori, fanno pensare che le modalità di interazione e di comunicazione delle informazioni non sempre consentono alla clientela di effettuare scelte consapevoli e/o appropriate.

Vengono in risalto, in particolare, i numerosi ricorsi all'Arbitro Bancario e Finanziario¹ in materia di conto corrente, dai quali emergono criticità relative all'informativa precontrattuale, alle informazioni fornite in corso di rapporto, alla scarsa diffusione riservata ai conti destinati alla clientela con operatività contenuta. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, che è stato già oggetto d'intervento da parte della Banca d'Italia², l'Indagine annuale sui conti correnti ha rilevato che nel 2011 ai clienti che effettuano meno di 50 operazioni annue (circa ¼ del campione) il conto corrente è costato mediamente 56 euro³; considerando le offerte proposte da alcuni istituti, molti clienti potrebbero avere convenienza ad accedere al "Conto di base".

Più in generale, dalle istanze provenienti sia dall'industria bancaria che dalle associazioni dei consumatori⁴ emerge la necessità di calibrare meglio la quantità e la qualità dell'informativa fornita alla clientela. La difficoltà nell'elaborare informazioni spesso complesse e nell'effettuare scelte consapevoli, anche a causa di un grado di alfabetizzazione finanziaria non elevato, rende necessario che si attribuisca maggior risalto agli elementi più caratterizzanti del rapporto sia in fase precontrattuale, sia in costanza di relazione. L'obiettivo è quello di rafforzare l'attenzione del cliente sulle informazioni più importanti, tenuto conto anche del fatto che è sempre possibile assicurare un'informativa completa al cliente attraverso un utilizzo integrato del sito internet.

Esigenze di semplificazione degli obblighi di trasparenza sono emerse anche nei settori dei confidi e della mediazione creditizia, i cui servizi hanno funzione accessoria rispetto all'erogazione del credito e presentano caratteristiche abbastanza standardizzate. In tali casi, alcune deroghe alla normativa generale potrebbero agevolare l'operatività degli operatori senza pregiudicare l'informazione resa alla clientela.

Infine, significative criticità si sono manifestate in occasione delle operazioni di cessione di rapporti giuridici a banche (nelle cessioni di sportelli in particolare), a causa della scarsa informativa resa alla clientela e alle discontinuità che hanno spesso interessato l'erogazione del servizio. I disagi registrati rendono necessario un intervento normativo che

¹ Cfr. Banca d'Italia, [Relazione sull'attività dell'Arbitro Bancario e Finanziario](#) – anno 2011.

² Cfr. Banca d'Italia, [Offerta del conto di base](#), agosto 2012.

³ Cfr. Banca d'Italia, [Indagine sul costo dei conti correnti nel 2011](#). Il costo medio annuo comprende le spese fisse e le spese variabili, ma esclude le spese per utilizzo a debito.

⁴ Cfr. Protocollo d'intesa in materia di trasparenza semplice del conto corrente ai consumatori tra l'ABI e le associazioni dei consumatori aderenti al CNCU, 2011.

tuteli maggiormente la clientela ceduta, anche in considerazione delle minori garanzie che ad essa riserva la disciplina speciale rispetto a quella generale⁵.

3. Le opzioni regolamentari

Con riferimento a ciascuno degli aspetti oggetto di analisi individuati nel paragrafo introduttivo, sono state individuate le opzioni regolamentari sotto riportate; il mantenimento dello status quo è sempre considerato come scenario di base (opzione 0); le opzioni, inoltre non sono necessariamente alternative tra loro.

Conto di base

1. obbligo di proposta (fase precontrattuale)
2. avviso nel foglio informativo dei c/c consumatori
3. integrazione con previsioni di carattere organizzativo

Cessione di rapporti giuridici

1. comunicazione individuale tempestiva
2. previsioni di carattere organizzativo
3. regole di correttezza per autorizzazione

Semplificazione

- a1. snellimento del Foglio informativo del conto corrente, eliminazione del Documento sui diritti, riduzione della frequenza del Documento di sintesi
- b1. deroghe a favore dei confidi

Mediatori creditizi

- a1. deroghe alla forma scritta dei contratti
- b1. requisiti organizzativi

4. Analisi costi-benefici delle opzioni regolamentari

L'analisi che segue identifica i presumibili effetti economici che le diverse opzioni regolamentari potrebbero produrre, in termini di costi e/o di benefici, su ciascuna categoria di soggetti potenzialmente interessati dall'azione regolamentare.

⁵ Nelle cessioni di rapporti giuridici a banche non è necessario il consenso della clientela ceduta.

A fini di chiarezza espositiva, per ogni opzione è presentata una valutazione qualitativa dell'impatto, espressa in termini incrementali rispetto allo status quo (opzione nulla) utilizzando la scala valutativa rappresentata nella tavola seguente.

	+++	++	+	≈
COSTI	molto più elevati	più elevati	poco più elevati	sostanzialmente invariati
BENEFICI	molto più elevati	più elevati	poco più elevati	sostanzialmente invariati

La scala ha natura puramente ordinale e non consente dunque di confrontare in termini quantitativi costi e benefici né di effettuare confronti di tipo cardinale tra le diverse opzioni. Inoltre, essendo per sua natura basata su una valutazione discrezionale, essa costituisce un contributo – ma non sostituisce – il processo decisionale per la definizione della proposta di regolamentazione.

Costi e benefici sono dunque grandezze speculari: una riduzione di un costo è rappresentata come un beneficio e, viceversa, eventuali riduzioni di benefici sono rappresentate come un costo. In linea di principio, dunque, è valorizzata o la colonna dei costi o quella dei benefici (la cella non valorizzata è lasciata in bianco). Poiché tuttavia sia i costi sia i benefici possono essere costituiti da una serie eterogenea di componenti (ad esempio, per gli intermediari si possono avere sia costi di compliance sia costi indiretti), è possibile che, per lo stesso portatore di interessi, una determinata opzione regolamentare comporti sia costi sia benefici.

4.1. Conto di base

Il “Conto di base” – introdotto nel nostro ordinamento con il DL 201/2011 (“Salva Italia”)⁶ – è uno strumento volto a promuovere l'inclusione finanziaria, poiché consente, a chi non necessita di servizi particolarmente sofisticati, di accedere alle principali funzioni del conto corrente a costi contenuti (o addirittura nulli, in determinati casi). L'obbligo di offerta di tale servizio, a carico delle banche e degli altri soggetti che offrono servizi di pagamento (Poste Italiane, Istituti di pagamento, Imel) dovrebbe garantirne l'ampia diffusione, tuttavia dalle evidenze sopra riportate emerge la necessità di prevedere ulteriori misure per rafforzare l'informazione della clientela in merito all'esistenza e alle caratteristiche dello strumento.

L'opzione nulla (status quo) implicherebbe infatti che, pur in presenza dell'obbligo di offerta del Conto di base, le banche potrebbero non avere adeguati incentivi a promuovere tale servizio.

Opzione 1: obbligo di proposta

Con questa opzione gli intermediari, prima di offrire un conto corrente, dovrebbero formalmente informare il cliente “consumatore” dell'esistenza del Conto di base; l'offerta potrebbe risultare, ad esempio, da una dichiarazione sottoscritta dalla clientela.

⁶ Il prodotto è disciplinato dalla Convenzione tra MEF, Banca d'Italia e associazioni dei prestatori di servizi di pagamento del 28.3.2012.

Conto di base: 1) obbligo di proposta			
PARTI INTERESSATE	COSTI		BENEFICI
	ricorrenti	<i>una tantum</i>	
Intermediari	+	+	
Clientela			≈

Tale soluzione comporterebbe un aggravio per le procedure degli intermediari, che dovrebbero disciplinare il processo di offerta dei prodotti (costi una tantum); il processo, inoltre, diventerebbe più articolato e non offrirebbe, fra l'altro, un'adeguata flessibilità all'intermediario, il quale dovrebbe adottare le stesse procedure nei confronti di tutti i consumatori, non soltanto nei confronti della clientela potenzialmente interessata. Dal lato della clientela, inoltre i benefici sarebbero comunque di dubbia entità, poiché l'obbligo potrebbe essere tradotto in un mero adempimento formale; inoltre l'aumento dei documenti da far sottoscrivere alla clientela potrebbe avere in alcuni casi effetti controproducenti, confondendo ulteriormente la clientela.

Opzione 2: integrazione con previsioni di carattere organizzativo

A differenza della precedente, quest'opzione non introduce l'obbligo di documentare l'offerta del servizio al cliente, ma richiede agli intermediari di prevedere che, nelle procedure di commercializzazione, venga spiegato al cliente consumatore che nei casi di operatività limitata la soluzione più conveniente potrebbe essere rappresentata dal Conto di base; richiede inoltre che gli siano illustrati chiaramente e correttamente i costi e i vantaggi degli altri conti eventualmente proposti, in termini differenziali rispetto a quelli del Conto di base. La norma si inquadrebbe nella Sez. XI delle Disposizioni di trasparenza, in sostanziale analogia con quanto già previsto per l'offerta di servizi accessori dei contratti di credito.

Conto di base: 2) integrazione delle previsioni di carattere organizzativo			
PARTI INTERESSATE	COSTI		BENEFICI
	ricorrenti	<i>una tantum</i>	
Intermediari	+	++	+
Clientela			++

Questa opzione comporterebbe per gli intermediari maggiori costi di compliance nella fase di avviamento (ridisegno delle procedure di commercializzazione, formazione del personale), mentre i costi ricorrenti sarebbero più contenuti. Per contro, specifici requisiti organizzativi apporterebbero benefici, innanzitutto nei confronti della clientela meno esperta, che avrebbe maggiori opportunità di accesso al conto di base e riduzione del *mis-selling*. Inoltre determinerebbe dei vantaggi per gli stessi intermediari, poiché si rifletterebbe in un miglioramento delle relazioni con la clientela, minori rischi legali e di reputazione.

Opzione 3: avviso nel foglio informativo dei c/c consumatori

Questa opzione prevede l'inserimento di un avviso nel foglio informativo standard del c/c destinato ai consumatori (Allegato 4A delle Disposizioni di trasparenza), in cui si informa il cliente che, per i consumatori con esigenze meno sofisticate, la banca offre anche il Conto di base, il cui canone include un certo numero minimo di servizi e operazioni; sarebbe indicato anche il relativo ISC⁷.

Conto di base: 3) avviso nel foglio informativo dei c/c consumatori			
PARTI INTERESSATE	COSTI		BENEFICI
	ricorrenti	una tantum	
Intermediari		≈	
Clientela			+

Tale soluzione, a fronte di un costo una tantum trascurabile, legato essenzialmente alla sostituzione dei fogli informativi esistenti, avrebbe il vantaggio di dare maggiore visibilità al Conto di base, senza appesantire necessariamente le procedure di offerta. Il vantaggio potrebbe essere ancora più accentuato se accompagnato anche dall'opzione 2 – che valorizzerebbe maggiormente l'avviso – e da un'ulteriore semplificazione del foglio informativo del conto corrente (cfr. par. 4.3).

4.2. Cessione di rapporti giuridici

La cessione di rapporti giuridici a banche è regolata dall'art. 58 TUB e dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia⁸; tali norme prevedono che la pubblicità dell'operazione avvenga attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione. Tale forma di comunicazione, per quanto offra certezza giuridica della conclusione dell'operazione, non consente di raggiungere prontamente i destinatari interessati, dando origine ai problemi rilevati nel par. 2. In alternativa allo status quo, le opzioni considerate intervengono sui profili di trasparenza e sull'adeguatezza delle procedure organizzative poste a presidio della correttezza del rapporto con il cliente. Interventi più incisivi volti a incrementare i diritti sostanziali del cliente richiederebbero modifiche di carattere legislativo; è anche per questa ragione che i benefici delle diverse opzioni non sono mai stati valutati "molto elevati". Trattandosi di eventi occasionali, inoltre, i costi rappresentati hanno sempre la natura di "una tantum".

⁷ Nel riportare l'ISC del conto di base, andrebbe tuttavia posto in evidenza che il profilo di operatività sulla base del quale esso è calcolato è diverso da quello impiegato per determinare l'ISC degli altri tipi di conto corrente, in quanto il conto di base consente di effettuare una gamma più ridotta di operazioni rispetto al conto ordinario ed è anche per questa ragione che appare più conveniente. Andrebbe quindi chiarito che il confronto tra l'ISC del conto di base e quello del conto ordinario ha valore puramente indicativo.

⁸ Circ. n. 229, *Istruzioni di Vigilanza per le banche*, Titolo III, capitolo V.

Opzione 1: comunicazione individuale tempestiva

Come forma di pubblicità integrativa rispetto alla pubblicazione in G.U. prevista dalla legge si introdurrebbe l'obbligo di informare preventivamente i clienti della futura cessione, con un congruo anticipo (es. 60 giorni) rispetto alla data in cui non sarà più possibile accedere ai servizi offerti dall'intermediario cedente (es. effettuare/ricevere pagamenti sul vecchio conto corrente). Si potrebbe quindi eliminare la facoltà delle banche di comunicare la cessione "alla prima occasione utile" sostituendola – almeno per i rapporti che coinvolgono i servizi di pagamento – con una comunicazione individuale tempestiva – a carico del cessionario – che dovrebbe indicare i dettagli della cessione.

Cessione di rapporti giuridici: 1) comunicazione individuale tempestiva			
PARTI INTERESSATE	COSTI		BENEFICI
	ricorrenti	una tantum	
Soggetto cedente		≈	
Banca cessionaria		+	
Clientela			++

Il principale elemento di costo, per la banca cessionaria, è legato alla possibile difficoltà nel fornire, con congruo anticipo, un'informativa precisa alla clientela. La necessità di rispettare tempi minimi di preavviso potrebbe comportare, in alcuni casi, un ritardo nel perfezionamento della cessione, con conseguenti costi a carico dell'intermediario cedente. Una simile norma, tuttavia, indurrebbe le banche a una più attenta pianificazione delle attività connesse alla cessione. Il preavviso ridurrebbe i disagi della clientela ceduta che, informata della futura cessione, potrebbe porre maggiore attenzione alle operazioni effettuate nel periodo di transizione.

Opzione 2: previsioni di carattere organizzativo

L'opzione introduce obblighi di carattere organizzativo, in base ai quali le banche dovrebbero dotarsi di procedure idonee ad assicurare che, in occasione della cessione, i clienti siano tempestivamente informati, adeguatamente assistiti e in grado di fruire senza soluzione di continuità dei servizi offerti.

Cessione di rapporti giuridici: 2) previsioni di carattere organizzativo			
PARTI INTERESSATE	COSTI		BENEFICI
	ricorrenti	una tantum	
Soggetto cedente			
Banca cessionaria		+	

Clientela		+
-----------	--	---

La norma avrebbe un minor grado di prescrittività di quella precedente, anche se l'ambito di applicazione sarebbe più ampio (non limitato ai soli aspetti informativi). Le azioni da porre in essere sarebbero lasciate all'iniziativa della banca cessionaria e determinerebbero oneri poco più elevati rispetto allo status quo. Il cessionario, infatti, avendo interesse a instaurare una buona relazione con la clientela acquisita, dovrebbe avere interesse ad adottare comportamenti virtuosi, anche in assenza della norma. Il problema risiede, piuttosto, nella scarsa cooperazione del cedente i cui incentivi – in assenza di credibili sanzioni – non sarebbero allineati con quelli del cessionario, considerato che egli è destinato, nella maggior parte dei casi, a interrompere il rapporto con il cliente.

Per gli stessi motivi, anche i benefici per la clientela potrebbero rivelarsi “poco più elevati” rispetto allo status quo, e dunque inferiori a quelli dell'opzione precedente.

Opzione 3: regole di correttezza per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 58 TUB

Le cessioni di rapporti giuridici di particolare rilevanza sono attualmente soggette ad autorizzazione della Banca d'Italia, al fine di preservare la stabilità della banca cessionaria⁹. Con questa opzione, la verifica della situazione organizzativa dell'intermediario¹⁰ si estenderebbe, in maniera esplicita, alle modalità che la banca intende seguire per comunicare la cessione ai clienti e alle procedure poste in essere per assicurare la continuità di servizio alla clientela ceduta.

Cessione di rapporti giuridici: 3) regole di correttezza per autorizzazione			
PARTI INTERESSATE	COSTI		BENEFICI
	ricorrenti	una tantum	
Soggetto cedente		+	
Banca cessionaria		+	
Clientela			+

⁹ Circ. n. 229, *Istruzioni di Vigilanza per le banche*, Titolo III, capitolo V, Sez. II, parr. 2-3. In particolare, sono soggette ad autorizzazione le cessioni in cui “la somma delle attività e delle passività oggetto della cessione supera il 10% del patrimonio di vigilanza della banca cessionaria”.

¹⁰ “Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alla verifica della situazione tecnica e organizzativa della banca cessionaria e del gruppo di appartenenza” (sez. II, par. 3).

Autorità di vigilanza	+	
-----------------------	---	--

Tale soluzione comporterebbe costi lievemente più elevati, sia per il soggetto cedente sia per il cessionario: entrambi, al fine di massimizzare la probabilità che la cessione venga autorizzata dall'Organo di Vigilanza, avrebbero interesse a cooperare e a predisporre tutti i presidi necessari per prevenire eventuali disagi della clientela. Di tale comportamento beneficerebbero i clienti ceduti; questa soluzione, tuttavia, si applicherebbe solo alle cessioni soggette ad autorizzazione, lasciando sprovvisti di tutela i clienti in tutti gli altri casi. Tale disparità di trattamento induce a una valutazione cauta di tali benefici, pur considerando che i principali disagi si riscontrano proprio in occasione delle cessioni più importanti, in cui l'elevato numero di clienti rende molto difficile assicurare una transizione rapida ed efficiente.

L'opzione, infine, determinerebbe costi lievemente più elevati anche per la Banca d'Italia, per l'ambito più ampio dell'istruttoria e per i maggiori rischi legali e reputazionali che potrebbero insorgere, qualora la cessione soggetta ad autorizzazione produca disagi per la clientela. La valutazione delle procedure adottate dalle banche potrebbe inoltre richiedere accessi ispettivi, con ripercussioni sui tempi necessari per il rilascio dell'autorizzazione.

4.3. Semplificazione

Le Disposizioni di Trasparenza del 2009 hanno standardizzato e semplificato le informazioni rese alla clientela, rafforzando l'efficacia della comunicazione. Permane tuttavia l'esigenza di focalizzare meglio l'attenzione dei clienti sulle informazioni più rilevanti, considerato che l'eccesso di informazioni può produrre effetti indesiderati, distogliendo i consumatori dagli aspetti principali che caratterizzano il servizio offerto. In alcuni comparti, inoltre, in particolare quello dei confidi, alcuni obblighi previsti in via generale si sono rivelati superflui in relazione alla natura del servizio offerto e alle modalità di erogazione.

Opzione a1: snellimento del Foglio informativo del conto corrente, eliminazione del Documento sui diritti, riduzione della frequenza del Documento di sintesi

Questa opzione prevede che ad alcune informazioni, ritenute meno rilevanti, sia riservata minore visibilità. In particolare sarebbero ridimensionati: i) il Foglio informativo del conto corrente, all'interno del quale si darebbe risalto solo alle "Principali condizioni economiche"¹¹; ii) il Documento contenenti i principali diritti del cliente, che sarebbe soppresso; le informazioni in esso contenute troverebbero spazio all'interno delle "Guide" relative ai singoli prodotti, ove esistenti; iii) il Documento di sintesi, il cui invio periodico potrebbe essere omesso nei casi in cui rapporto non sia stato interessato da variazioni nel periodo intercorso dal precedente invio.

Semplificazione: a1) Foglio informativo, Documento sui diritti, Documento di sintesi

¹¹ Le altre informazioni troverebbero spazio in una documentazione separata.

PARTI INTERESSATE	COSTI		BENEFICI
	ricorrenti	<i>una tantum</i>	
Intermediari			+
Clientela			++

L'opzione consente alcuni risparmi di costo per gli intermediari; a titolo di esempio al solo Documento sui diritti era stato associato un costo medio pari a 500 euro annui per sportello¹²; altri risparmi deriverebbero inoltre dal mancato invio del documento di sintesi. Al contempo non si intravedono particolari costi per la clientela, che potrebbe comunque accedere alle informazioni, se interessata; le informazioni più rilevanti, quali ad esempio quelle che consentono di confrontare l'ISC del proprio conto corrente con quello di altre tipologie di conti offerti dalla banca sarebbero recuperate nell'estratto conto. Emergerebbero invece benefici elevati, poiché la semplificazione aumenterebbe l'attenzione della clientela sulle informazioni più rilevanti.

Opzione b1: deroghe a favore dei confidi

Questa opzione prevede una serie di deroghe a favore dei confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 TUB; le più rilevanti riguardano il documento di sintesi e le comunicazioni periodiche, che in alcuni casi potrebbero essere omesse. Tali semplificazioni ridurrebbero gli adempimenti a carico dei confidi, senza modificare il livello di tutela della clientela

Semplificazione: b1) Deroghe a favore dei confidi			
PARTI INTERESSATE	COSTI		BENEFICI
	ricorrenti	<i>una tantum</i>	
Confidi			++
Clientela			

4.4. Mediatori creditizi

Le disposizioni di trasparenza applicabili ai mediatori creditizi, in precedenza contenute nel provvedimento UIC del 29 aprile 2005, mutuano, con alcuni aggiustamenti, i principi e le norme previsti per gli altri intermediari. Nell'adattare le norme alle specificità dei mediatori creditizi, le principali opzioni che sono state considerate riguardano: i) l'eventuale possibilità di prevedere, in alcuni casi, deroghe alla forma scritta dei contratti e ii) l'introduzione di norme di carattere organizzativo, semplificate rispetto a quelle previste dalla disciplina generale, ma che costituiscono una novità per il comparto. Restano confermati gli obblighi di trasparenza – a carico dei mediatori – relativi a servizi bancari e finanziari proposti alla clientela ma erogati da altri intermediari finanziari.

¹² Cfr. Banca d'Italia, 2009, Revisione della disciplina secondaria sulla trasparenza: Relazione sull'analisi di impatto.

Opzione a1: deroga alla forma scritta per i contratti di mediazione di importo contenuto

La forma scritta apporterebbe alcuni benefici ai mediatori, in termini di maggiore flessibilità nel perfezionamento dei contratti di piccolo importo, ma i costi complessivi, per la clientela e per i mediatori stessi, sarebbero senz'altro maggiori, per via della minore certezza dei rapporti giuridici, e del maggior rischio di reclami o controversie.

A ciò si aggiunga che, sulla base delle evidenze disponibili dalla rilevazione antiusura, i compensi di mediazione risultano più onerosi – in termini percentuali – proprio sulle forme tecniche caratterizzate da importi contenuti (credito finalizzato, credito personale), che ricadrebbero più frequentemente nella deroga. In tali casi la forma scritta, rendendo il prezzo del servizio più evidente e trasparente, favorisce l'operare di meccanismi concorrenziali.

Mediatori: a1) deroga alla forma scritta			
PARTI INTERESSATE	COSTI		BENEFICI
	ricorrenti	una tantum	
Mediatori	+		+
Clientela	++		

Opzione b1: requisiti organizzativi

L'opzione prevede obblighi di natura organizzativa volti ad assicurare la chiarezza della documentazione, la professionalità dei dipendenti che hanno contatti con la clientela, la correttezza dei comportamenti in caso di offerta di contratti accessori.

Mediatori: b1) requisiti organizzativi			
PARTI INTERESSATE	COSTI		BENEFICI
	ricorrenti	una tantum	
Mediatori	+	+	
Clientela			++

I presidi organizzativi richiesti sono inferiori rispetto a quelli previsti in via generale. Riflettono principi di base che i mediatori, nella maggior parte dei casi, dovrebbero aver già implementato, dunque i costi d'impianto e quelli ricorrenti sarebbero contenuti. Al contempo, la norma garantirebbe una maggiore tutela alla clientela.